



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 66

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 ottobre 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 22
4 ^a - Difesa	» 24
5 ^a - Bilancio	» 29
6 ^a - Finanze e tesoro	» 45
7 ^a - Istruzione	» 49
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 159
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 172
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 179
11 ^a - Lavoro	» 186
12 ^a - Igiene e sanità	» 190
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 196

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 3
---	--------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 206
Per la semplificazione della legislazione	» 208

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 212
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 215

CONVOCAZIONI	Pag. 216
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

Mercoledì 22 ottobre 2008

25^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Si procede all'esame degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) illustra l'emendamento 2.0.2, che autorizza l'amministrazione della pubblica sicurezza ad assumere alcuni candidati risultati idonei nei concorsi indetti per l'accesso al ruolo dei commissari della polizia di Stato. Tale intervento, a suo avviso, ha carattere di giustizia ed equità e non comporta costi elevati, poiché la maggioranza degli idonei già appartiene all'amministrazione della pubblica sicurezza.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) chiede informazioni sulla posizione che rivestono attualmente nei ruoli della pubblica sicurezza le persone a favore delle quali dispone l'emendamento.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) si riserva di rispondere.

Il presidente BERSELLI osserva che un chiarimento sulla condizione attuale degli interessati potrà essere reso dal rappresentante del Governo quando si esprimerà sull'emendamento.

Dopo un breve intervento del senatore CAROFIGLIO (*PD*) sul contenuto dell'emendamento 2.0.2, che a suo avviso va chiarito proprio perché commisurato a situazioni personali specifiche, il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 1.1: tale proposta, risolvendo un dubbio interpretativo sorto con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 109 del 2008, impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di conservazione anche dei dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione.

Dà poi conto degli emendamenti 3.5 e 3.0.3: il 3.5 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un apposito Fondo, destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria; l'emendamento 3.0.3 reca misure volte ad assicurare maggiore efficienza alla giustizia, prevedendo un ulteriore stanziamento di risorse in favore del Fondo unico giustizia.

Il senatore BIANCO (*PD*) illustra l'emendamento 3.3 che, al fine di rendere più organici gli interventi del provvedimento in esame, propone uno stanziamento per finanziare i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata.

Dopo aver sottolineato le ragioni dell'emendamento 3.5, appena illustrato dal senatore Casson, ricorda l'esigenza di una riforma complessiva dell'organizzazione delle forze di polizia.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), relatore per la Commissione giustizia, illustra dapprima gli emendamenti 2.100 e 3.100, i quali sono volti a recepire le specifiche condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio. Illustra quindi gli emendamenti 2.5 e 2.7, che recano modifiche di carattere meramente formale.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali, illustra l'emendamento 3.0.4, volto a estendere l'indennità supplementare prevista per altri reparti speciali delle forze dell'ordine al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza. Illustra anche l'emendamento 3.0.5, che egli considera necessario perché sia pienamente garantito il pagamento degli stipendi al personale della polizia di Stato.

Il sottosegretario CALIENDO illustra quindi l'emendamento 3.0.1, che reca norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Al riguardo, dopo aver dato brevemente conto dei dati relativi all'attività svolta dai magistrati non togati con particolare riguardo alla Procura della Repubblica di Milano, precisa che da tale norma non deriveranno ulteriori oneri a carico dello Stato.

Il sottosegretario MANTOVANO illustra l'emendamento 2.0.4, volto a integrare la consistenza del fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e a predisporre garanzie affinché in futuro non si determinino sprechi di risorse, dovuti anche all'interpretazione estensiva delle norme vigenti nel senso di consentire l'accesso al fondo anche quando le vittime dei reati sono affiliati alle organizzazioni criminali.

Il senatore BIANCO (PD) auspica che tale rischio sia evitato introducendo fin d'ora una norma di interpretazione autentica della disciplina per l'accesso al fondo.

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, si riserva di valutare l'opportunità di un emendamento in tal senso per la discussione del provvedimento in Assemblea.

Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE dispone l'immediata convocazione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, sospendendo brevemente la seduta.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione, appena conclusa, degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite. In quella sede si è convenuto all'unanimità di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 23 ottobre 2008, alle ore 14,30, con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 733 e connessi (sicurezza pubblica), nonché di iscrivere all'ordine del giorno, dalle sedute della prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1079 (Misure contro la prostituzione), d'iniziativa del Governo, e dei disegni di legge connessi, d'iniziativa parlamentare.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1072**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato trattato ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione ivi compresi i dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione, ivi compresi la URL (Uniform Resource Locator) e l'IP Address (indirizzo IP), il percorso, l'orario (GMT), la data, la dimensione, la durata e il tipo di servizio implicito, nonché ogni altro dato necessario per identificare l'abbonato o l'utente;"

b) dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) per "contenuto delle comunicazioni": le informazioni scambiate tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica. Ai fini del presente decreto legislativo, non costituiscono contenuto della comunicazione i dati relativi al traffico di cui alla lettera b);".

1-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, dopo il capoverso "2.1" aggiungere, in fine, il seguente:

"2.1-bis. Ogni altro dato di traffico necessario all'individuazione della fonte della comunicazione, nei casi in cui gli operatori di comunicazione elettronica non possano procedere all'univoca assegnazione dell'indirizzo di protocollo *internet* (IP) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g)";».

1.0.1

ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 le parole: "dal momento in cui l'azione esperibile" sono sostituite dalle seguenti: "dal momento in cui si è concluso, con sentenza passata in giudicato, il procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno".

2. La presente norma si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore».

Art. 2.**2.1**

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «prevenzione della» sono sostituite con le seguenti: «contrasto alla». Al medesimo periodo, le parole: «o comunque volontari delle stesse Forze armate» sono sostituite con le seguenti: «che siano».

2) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché di perlustrazione e pattuglia».

2.3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «assicurare,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle indicazioni dei prefetti e dei sindaci delle zone nelle quali verrà impiegato il personale delle Forze armate».

2.100SALTAMARTINI, MAZZATORTA, *Relatori*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di 500», con le altre: «non superiore a 500».

2.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «militari delle Forze armate» con le seguenti: «carabinieri impiegati in compiti militari».

2.5SALTAMARTINI, MAZZATORTA, *Relatori*

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».

2.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) il comma 3 è soppresso».

2.7SALTAMARTINI, MAZZATORTA, *Relatori*

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) al comma 4, le parole: "del decreto di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-*bis* e 2"».

2.0.1

LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

2.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assunzione di commissari di polizia)

1. L'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad assumere nove candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali indette per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, con i decreti ministeriali degli anni 2005, 2006 e 2007».

2.0.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel quadro delle politiche di contrasto alla criminalità nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzato l'impiego di almeno 50 unità di volontari del servizio civile nazionale a disposizione dei prefetti per compiti di educazione alla legalità, riabilitazione sociale minorile e formazione lavoro.».

2.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata)

1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a trenta milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo

unificato per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. (*Altre forme eventuali di finanziamento*). 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo di cui all'articolo 1 una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo unificato per le vittime dell'usura e del *racket*, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai termini dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge".».

Art. 3.

3.1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Sopprimere l'articolo.

3.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

"Art. 13-ter. – (*Centri di identificazione amministrativa*). – 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal

giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.

2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.

4. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

5. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.

6. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.

7. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

8. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

9. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.

10. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis e dall'articolo 14, comma 5-quater.

11. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.

12. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 8».

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,» sono soppresse e le parole: «, tra quelli individuati» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «accertamento» fino a: «ovvero» sono soppresse.

3. Al fine di attuare la disposizione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. All'onere relativo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010	2011
Ministero della giustizia . .	–	7.193.000	11.212.000	290.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000	19.785.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	–	–	9.473.000	–
TOTALE . . .	3.000.000	37.500.000	40.470.000	20.075.000

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.3

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro
Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO,
CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

*(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività
per le forze dell'ordine)*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine», destinato a finanziare i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1.473.000 per l'anno 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1.473.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
Ministero dell'interno	1.000.000	1.000.000	–
Ministero della salute	–	–	1.473.000
TOTALE . . .	1.000.000	1.000.000	1.473.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. Al fine di migliorare la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010	2011
Ministero della giustizia ..	–	7.193.000	11.212.000	290.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000	19.785.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	–	–	9.473.000	–
TOTALE . . .	3.000.000	37.500.000	40.470.000	20.075.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.5

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un

regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009 e di euro 40.470.000 per l'anno 2010».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata).

3.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, dopo la parola: «destinati» inserire le seguenti: «al miglioramento della qualità delle condizioni di permanenza, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, nonché».

3.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della localizzazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati. La realizzazione delle opere è effettuata nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e tutela ambientale, nonché delle competenze regionali in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica».

3.8

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2008, a 37.500.000 euro per l'anno 2009 e a 40.470.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.100

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, *Relatori*

Al comma 2, sostituire la tabella con la seguente:

	2008	2009	2010	2011
Ministero della giustizia . .	–	7.193.000	11.212.000	290.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000	19.785.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	–	–	9.473.000	–
TOTALE . . .	3.000.000	37.500.000	40.470.000	20.075.000

3.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 supera le cinque ore".

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 supera le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal Procuratore della Repubblica».

2. Non sono ripetibili le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.2

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per fronteggiare la criminalità organizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutata in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
Ministero dell'interno	1.000.000	1.000.000	-
Ministero della salute	-	-	1.000.000
TOTALE . . .	1.000.000	1.000.000	1.000.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole da: «la spesa», fino alla fine del comma, con le seguenti: «la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2008, di euro 36.500.000 per l'anno 2009, di euro 39.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dal- l'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione» e sostituire la tabella con la se- guente:

	2008	2009	2010
Ministero della giustizia	-	7.139.000	11.212.000
Ministero dell'interno	2.000.000	29.307.000	19.785.000
Ministero della salute	-	-	8.437.000
TOTALE . . .	2.000.000	36.500.000	39.470.000

3.0.3

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l'efficienza della giustizia)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settem- bre 2008, n. 143, per favorire la piena funzionalità dell'amministrazione

della giustizia, al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", sono altresì devolute le somme di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.4

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

3.0.5

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

48^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce che nella riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di riprendere l'iniziativa avviata nella seduta dell'8 luglio scorso per una indagine conoscitiva sulle questioni inerenti all'inse-diamento di comunità e cittadini stranieri nelle città italiane, con particolare riguardo alle aree ad alta tensione abitativa, alle situazioni di disagio sociale e urbano, all'efficienza delle politiche di integrazione. A tal fine potranno svolgersi alcuni sopralluoghi e una serie di audizioni, nelle quali siano convocati gli esponenti delle istituzioni regionali e locali interessate, i responsabili delle strutture di sicurezza competenti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti che si dedicano all'assistenza e al sostegno delle persone che versano in condizioni di disagio, gli operatori pubblici e privati che hanno maturato esperienze significative in tema di immigrazione, nonché i rappresentanti delle comunità straniere in Italia. La Commissione potrebbe avvalersi anche di consulenti tecnici da scegliere tra le persone esperte nelle tematiche più rilevanti che riguardano i fenomeni in questione.

Pertanto, assicura che sottoporrà al più presto al Presidente del Senato il programma dell'indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE riferisce che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha convenuto di iscrivere all'ordine

del giorno per l'esame in sede referente, a partire dalle sedute della prossima settimana, il disegno di legge n. 758 (Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia), d'iniziativa del senatore SARO (*PdL*) e il disegno di legge n. 945 (Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), d'iniziativa del senatore COLLINO (*PdL*) e altri, insieme a eventuali ulteriori iniziative legislative sulla stessa materia.

La Commissione prende atto.

SULLA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE comunica la nomina del senatore Antonio Battaglia quale Presidente della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1108

Il PRESIDENTE avverte che il rappresentante del Governo designato per seguire l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1108 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) non può presenziare alla seduta, in quanto impegnato contemporaneamente presso la Commissione di merito per l'esame in sede referente dello stesso disegno di legge. Pertanto, secondo quanto convenuto fra i Gruppi parlamentari nella seduta di ieri, ritiene preferibile non dare ulteriore seguito all'esame in sede consultiva.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 14,05.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

21^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15.**SU UN'ONORIFICENZA CONFERITA ALLA SENATRICE PINOTTI*

Il presidente CANTONI si congratula con la senatrice Pinotti, recentemente insignita della Legion d'onore della Repubblica francese.

La Commissione tutta si associa.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-00217 del senatore Scanu, riguardante la situazione e le prospettive delle servitù militari e del demanio militare in Sardegna. A tale proposito fa in primo luogo presente come la collettività sarda assolva in maniera consistente al generale dovere di difesa della Patria posto dalla Costituzione. Specifica infatti che le strutture presenti sul territorio regionale sono indispensabili per le imprescindibili necessità di operatività delle Forze armate e quindi per la sicurezza nazionale, anche alla luce degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Prosegue ricordando l'impegno del Ministero della difesa al fine di ridurre quanto più possibile l'impatto della presenza di strutture militari sulla collettività. In particolare fa riferimento al dialogo già iniziato dal precedente Governo con la Regione e quindi con gli enti locali, attraverso un tavolo tecnico avviato dal ministro della difesa Parisi, sulla cui base si è già giunti all'individuazione di beni da dismettere e alla conclusione di

un accordo di programma con Regione e Agenzia del demanio finalizzato alla riallocazione per usi civili di beni demaniali.

Fa quindi riferimento all'entità degli indennizzi e dei contributi erogati alla Regione Sardegna a titolo di compensazione dei vincoli militari ai sensi della legge n. 104 del 1990, al rapporto tra superficie gravata da strutture militari e popolazione, nonché al rapporto tra superficie interessata e superficie del territorio regionale (parametri alla stregua dei quali la Sardegna si colloca, rispettivamente, al sesto e al secondo posto tra le regioni italiane). Prosegue soffermandosi sul Poligono di Capo Teulada – attualmente insostituibile per la sua valenza addestrativa – rispetto al quale, tuttavia, è stato avviato un percorso di collaborazione con gli enti locali volto ad armonizzarne la presenza con le esigenze dell'economia turistica della zona. Nota inoltre come vi sia l'impegno di ricorrere sempre più ad avanzate tecnologie di simulazione, al fine di limitare al massimo l'impatto ambientale della struttura.

Nell'avviarsi a conclusione ribadisce la volontà del suo Dicastero, già fatta presente dal ministro La Russa nel corso dell'audizione del 9 luglio scorso davanti alle Commissioni difesa congiunte di Camera e Senato, di procedere nel senso della continuità con la già avviata esperienza di confronto, rendendo partecipi nel processo decisionale la Regione e, particolarmente, gli enti locali. Ribadisce infine la sua piena disponibilità a riferire con la necessaria assiduità al Parlamento sugli sviluppi del processo delineato.

Ha quindi la parola il senatore SCANU (*PD*), facendo presente come le dichiarazioni appena rese dal sottosegretario Cossiga paiano contraddire recenti notizie diffuse dalla stampa le quali farebbero piuttosto pensare ad una nuova impostazione del Governo rispetto alla linea seguita dall'Esecutivo nella precedente Legislatura. Prende pertanto atto dell'intenzione, manifestata dal rappresentante del Governo, di operare nel senso della continuità con l'approccio del precedente Ministro della difesa, basato sul dialogo con le comunità locali, le quali hanno la giusta aspettativa di poter disporre senza eccessivi vincoli del proprio territorio, anche attraverso la realizzazione, in luogo di strutture militari più problematiche sotto il profilo in considerazione, di presidi con minor impatto territoriale e ambientale. Riservandosi di verificare l'andamento del necessario dialogo tra il Governo, la Regione e gli enti locali, esprime interesse nei confronti della disponibilità manifestata dal Sottosegretario a fornire prontamente aggiornamenti sugli sviluppi della questione.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 7) CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari

sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

(Doc. XXII, n. 10) BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il senatore AMATO (*PdL*), sottolineando preliminarmente come i Documenti in esame non siano orientati a dar luogo ad una mera riproposizione delle indagini sul ruolo dell'uranio impoverito nell'insorgenza dei casi di morte e gravi malattie registrati fra il personale impegnato nelle missioni militari all'estero, indagini che sono state al centro dell'interesse delle cosiddette Commissioni parlamentari sull'uranio impoverito nelle scorse due Legislature. Le proposte in esame intendono piuttosto allargare l'ambito della futura nuova inchiesta parlamentare ad un più ampio novero di fattori di rischio per la salute. Ciò, proprio sulla scorta delle indicazioni emerse dal lavoro svolto dalle suddette Commissioni parlamentari, e segnatamente da quella che ha operato nella scorsa Legislatura, che pervenne alla conclusione – suffragata dall'intera comunità scientifica – che non si può stabilire un nesso di causalità diretta fra la presenza di uranio impoverito e l'insorgenza delle gravi patologie oggetto dell'inchiesta.

Si tratta quindi di orientare l'attenzione – venuta meno la possibilità di ascrivere le patologie osservate all'uranio impoverito in quanto tale – su un più ampio novero di possibili fattori di rischio, considerati anche nelle loro interazioni. Ciò, al fine di promuovere l'affermazione di condizioni di maggiore sicurezza per il personale delle Forze armate, e per la stessa popolazione civile residente nelle aree del territorio nazionale adiacenti alle basi militari, ed anche di concorrere alla definizione delle responsabilità inerenti ai casi di morte e di gravi malattie verificatisi a carico del predetto personale, anche ai fini risarcitori e previdenziali.

Passa quindi ad illustrare le due proposte in titolo, soffermandosi dapprima sul *Doc. XXII, n. 7*, che consta di 8 articoli, il primo dei quali definisce i compiti della Commissione, compendiabili nell'effettuazione di indagini sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici, con particolare riferimento alle problematiche dell'uranio impoverito e delle nanoparticelle. L'articolo 2 indica la consistenza numerica della Commissione – di tipo monocamerale – in 21 membri, che saranno nominati dal Presidente del Senato, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente della Commissione, scelto fra i componenti predetti, mentre l'articolo 3 assegna alla Commissione,

per l'effettuazione delle indagini e degli esami, gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. Alla stregua dell'articolo 4, la Commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate, mentre l'articolo 5 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un Regolamento interno approvato dalla stessa. L'articolo 6 definisce poi il regime di pubblicità degli atti dell'inchiesta, mentre il successivo fissa in due anni dalla data del suo insediamento la durata del mandato della Commissione, e prevede che al termine dei suoi lavori questa presenti al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

L'articolo 8, infine, pone le spese per il funzionamento della Commissione a carico del bilancio interno del Senato.

Passa quindi ad illustrare il *Doc. XXII*, n. 10, che consta anch'esso di 8 articoli, il primo dei quali definisce i compiti della Commissione, in termini sostanzialmente coincidenti con quelli contemplati all'articolo 1 del Documento precedentemente illustrato, aggiungendovi però anche quelli di indagare in ordine alle componenti dei vaccini somministrati al personale militare e in ordine alle modalità di somministrazione dei vaccini stessi. I restanti articoli sono sostanzialmente identici agli articoli da 2 a 7 del *Doc. XXII*, n. 7, con la sola eccezione dell'articolo 2, che fissa in 20, anziché in 21, il numero dei componenti, e dell'articolo 8, che fa coincidere la durata del mandato della Commissione con la Legislatura (in luogo dei due anni previsti dall'altra proposta, all'articolo 7).

Alla stregua degli elementi che precedono, ritiene senz'altro condivisibile l'istituzione della Commissione d'inchiesta prefigurata dai due Documenti in titolo, prospettando l'opportunità di apportare al testo degli stessi alcune modifiche. In primo luogo, appare opportuno che l'attività d'inchiesta si soffermi, in particolare, su disturbi, patologie e danni correlabili alle pratiche di vaccinazione e all'azione dei vaccini in determinati contesti, visti i crescenti riscontri dell'esistenza di un problema rilevante a tale riguardo. Il capo d'indagine dovrebbe inoltre a suo avviso comprendere anche, in modo esplicito, i danni e i rischi derivanti dalla presenza in ambito militare dell'amianto e del gas *radon*. In proposito, giova ricordare che tali problematiche non sono state affatto sottovalutate dal Ministero della Difesa (che tra l'altro fa parte di un gruppo di lavoro insediato presso l'INAIL per valutare le modalità più appropriate per estendere al personale militare le normative in materia già applicate agli altri lavoratori), ma è bene siano ora oggetto di specifica attenzione da parte del Parlamento.

Un terzo profilo sul quale ritiene opportuna un'integrazione delle proposte in esame è quello che attiene alla questione dei risarcimenti. In proposito, oggi si tende a riconoscere la causa di servizio anche indipendentemente dall'accertamento del cosiddetto nesso causale, secondo criteri che appaiono però eccessivamente discrezionali. Occorre perciò che la futura Commissione d'inchiesta sia chiamata a formulare proposte dirette a migliorare il corrente sistema risarcitorio sotto il profilo della trasparenza e della semplificazione delle procedure, valutando altresì la possibilità di riconoscere alle persone che hanno sviluppato gravi patologie in relazione

ai fattori di rischio oggetto dell'inchiesta il trattamento riservato ai caduti nell'adempimento del dovere e alle vittime del terrorismo.

Infine, appare opportuno che la futura Commissione d'inchiesta valuti l'opportunità di avvalersi anche della collaborazione del Comitato per la prevenzione e il controllo delle malattie (CPCM) costituito nel gennaio 2008 presso il Ministero della Difesa al fine di indagare sui casi di malattia che hanno colpito i militari in missione all'estero o sul territorio nazionale. Tale Comitato è composto da esperti forniti di un ampio ventaglio di competenze scientifiche, segnalati dal CNR, dalle Università e dalla Sanità militare, e potrebbe quindi assicurare un qualificato supporto al lavoro dell'istituenda Commissione.

In conclusione, prospetta la possibilità di procedere alla stesura di un testo unificato.

Il presidente CANTONI, tenuto conto dell'approssimarsi dell'inizio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

57^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CASERO chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti sul testo richiesti nella scorsa seduta.

Il senatore LEGNINI (*PD*) sottolinea che l'assenza di chiarimenti richiesti dall'opposizione sarebbe lesivo del ruolo del Parlamento.

Il presidente AZZOLLINI lamenta che l'assenza delle risposte sul testo non consente uno svolgimento ordinato dei lavori della Commissione, tenuto anche conto dei ristretti tempi per rendere il parere all'Assemblea. Fa appello al Governo affinché i necessari chiarimenti vengano forniti in tempi solleciti. Propone altresì di passare all'esame degli emendamenti per poter accelerare i lavori.

Conviene la Commissione.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 1.25, 1.26, 1.28, 1.6, 1.21, 1.22, 1.23, 1.32, 1.13, 3.53, 4.44, 4.18, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.42, 4.21, 4.14, 5.1 (limitatamente al comma 5), 5.34, 5.4, 5.3, 5.46, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.2, 5-bis.0.3, 7-bis.3, 7-bis.4 e 8.1 sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria. In merito agli emendamenti 1.24 e 1.2 fa presente che occorre valutare l'opportunità di introdurre una clausola che escluda l'insorgenza di maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.3 e 7.0.2, nonché degli emendamenti 3.28 (limitatamente al comma 2), 3.26, 3.27, 3.50, 3.32 e 3.51, in relazione alle attività di recupero al fine di verificare se possano essere svolte nell'ambito delle risorse a legislazione vigente. Fa presente che non vi sono infine osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO concorda con le osservazioni del relatore in merito alle proposte che sono suscettibili di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in quanto privi di un'adeguata copertura finanziaria.

Convieni altresì con l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri in relazione alle proposte 1.24 e 1.2.

Esprime poi avviso contrario sulle proposte 1.3, 7.0.2, 3.28, 3.26, 3.27, 3.50, 3.32 e 3.51, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alle proposte 3.28, 3.26, 3.27, 3.50, 3.32 e 3.51, rileva che le attività ivi indicate possano essere svolte nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, purché venga introdotta una clausola che specifichi tale presupposto. Fa presente, infine, che sulla base dei chiarimenti emersi dal dibattito il relatore può predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Stante l'assenza dei chiarimenti sul testo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Convieni la Commissione ed il seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VITALI (PD) fa presente che il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni assolutamente condivisibili quali l'integrazione del Fondo sanitario nazionale per il 2009 al fine di scongiurare la reintroduzione dei *tickets*, nonché uno stanziamento aggiuntivo – ritenuto comunque insufficiente dall'ANCI – a compensazione della riduzione del gettito ICI sulla prima casa. Queste iniziative, richieste dalle Regioni e dalle autonomie locali ed accolte dal Governo, hanno condizionato l'avviso favorevole della Conferenza unificata sul disegno di legge relativo al federalismo fiscale approvato nella stessa seduta del Consiglio dei ministri.

Accanto a questi aspetti positivi, vi sono aspetti molto problematici. Con riferimento al comma 1, la Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni ha rilevato che il fatto di porre a carico delle Regioni medesime gli oneri dei sub-commissari determina una riduzione delle risorse ordinarie delle Regioni. Le norme del comma 2 invece penalizzano le Regioni virtuose allargando la deroga all'assunzione di impegni da parte di quelle meno virtuose. Il comma 5 dell'articolo 1 stanziava poi delle risorse che erano state già promesse alle Regioni sulla base di un accordo siglato con il Governo nel 2005, accordo che ha dimostrato di esplicare effetti positivi per la riduzione tendenziale della spesa sanitaria. I commi precedenti alterano il funzionamento di questo accordo che stava dando effetti positivi.

In merito all'articolo 2, pur riconoscendo che la questione sottesa concernente l'ICI sui fabbricati rurali sia frutto delle scelte operate nella scorsa legislatura dal Governo di centro-sinistra, fa presente che le soluzioni individuate sono insoddisfacenti. Vengono infatti consentite deroghe alla legge di contabilità degli enti locali certificando entrate ipotetiche e determinando un progressivo scostamento tra dati di cassa e quelli di competenza. Sarebbe stato preferibile reintegrare le somme agli enti locali. In relazione ai commi 6 e 8 dell'articolo in esame vi è un problema di quantificazione del minor gettito ICI sulla prima casa. Le risorse che vengono stanziare con il provvedimento sono ancora insufficienti a compensare completamente le amministrazioni comunali. Mancano ancora 436 milioni di euro nelle casse dei comuni e lo stanziamento aggiuntivo previsto dai commi citati è limitato al 2008. L'intero sistema tributario locale rischia di essere regolato dai trasferimenti da parte dello Stato e non dai tributi propri.

Infine per quanto concerne gli stanziamenti per Roma capitale e per Catania, fa presente che la copertura a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate determina la soluzione di un problema ma l'insorgenza di un altro problema secondo quanto dichiarato dalle Regioni stesse e tenuto soprattutto conto che la copertura è a valere su risorse destinate ad investimenti. Lo stanziamento per Roma capitale potrebbe avere un senso se fosse disposto dopo aver individuato le funzioni specifiche da attribuire alla capitale stessa e, stante il rilevante volume di risorse previste pari a 500 mi-

lioni di euro, dovrebbe essere subordinato ad un'intesa tra Comune, Provincia e Regione. Rileva poi che lo stanziamento per Catania rappresenta un vero e proprio scandalo ingiustificato ed invita la maggioranza ed il Governo a valutare con attenzione la situazione emergenziale che sta interessando le comunità montane dopo i tagli imposti con il decreto-legge n. 112 del 2008.

La senatrice CARLONI (*PD*) si sofferma sulle norme contenute nell'articolo 3 che, riguardando una ulteriore riorganizzazione dei plessi scolastici, determina un impatto sociale gravissimo a detrimento delle famiglie. Imporre un numero minimo di alunni, piuttosto elevato, per mantenere in funzione il plesso scolastico determina il rischio di chiusura di numerose scuole nei comuni a bassa intensità abitativa, laddove la scuola rappresenta un riferimento istituzionale fondamentale. Ritieni inoltre che l'autonomia scolastica sia fortemente minacciata dal provvedimento in esame che non è stato nemmeno concordato con le autonomie locali. Esso prevede peraltro la riorganizzazione e lo scorporo delle scuole più affollate. Senza alcuna razionalità economica si introducono nuovi oneri che sono molto più elevati rispetto ai risparmi conseguenti alla chiusura dei plessi scolastici. Il Ministro dell'istruzione continua con la politica di tagli generalizzati che avranno forti impatti negativi sulla società.

Contesta poi le critiche sulla spesa dell'istruzione che sarebbe fuori controllo e che risulta una tra le più alte nei paesi dell'OCSE. Infatti in rapporto al PIL la spesa per l'istruzione si è fortemente ridotta, il numero di docenti si è ridotto ad un tasso più elevato rispetto al tasso di riduzione degli alunni e si è ridotta l'incidenza della spesa di personale sul totale della medesima. Anche i confronti internazionali non tengono conto della specificità della realtà italiana nella quale la spesa per l'assistenza dei disabili è molto elevata (gli insegnanti di sostegno pesano per il 12 per cento sulla spesa di personale).

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) fa presente che le disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio e degli enti locali contenuti nell'articolo 2 possono giustificarsi soltanto in una logica transitoria anche tenuto conto della copertura individuale. In merito agli stanziamenti previsti dall'articolo 5 a favore di Roma Capitale ritiene che si tratti di uno stanziamento a regime che non ha né copertura né una giustificazione. Se fossero state definite le funzioni di Roma Capitale in una logica federalista e fossero state quantificate le spese afferenti a tali funzioni attribuite alla competenza esclusiva di tale istituzione, allora lo stanziamento sarebbe in qualche modo plausibile. Tanto meno l'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate appare plausibile per coprire trasferimenti attraverso il ricorso a spese di conto capitale.

Lo stanziamento per la città di Catania rappresenta un precedente ancora più negativo. Non vi è un commissariamento ed una procedura di dis-

sesto che giustifichi, secondo il principio di sussidiarietà, uno stanziamento dal bilancio dello Stato. Né è prevista l'ineleggibilità, per la carica di commissario, degli amministratori che hanno determinato un disavanzo di bilancio. Ritiene assolutamente imprescindibile prevedere la restituzione in un arco di tempo più o meno lungo dello stanziamento in favore della città di Catania. In assenza di tale previsione, si corre il rischio di introdurre un elemento di forte discrezionalità capace di determinare un effetto emulativo di sfioramento del bilancio e del patto di stabilità interno da parte di tutti gli altri comuni.

Il senatore ASTORE (*IdV*) lamenta che mentre si parla di federalismo fiscale il Governo introduce elementi di forte dirigismo quali quelli contenuti nel provvedimento in esame. Ritiene assolutamente essenziale prevedere che non possano essere nominati come commissari gli amministratori che hanno prodotto *deficit* nelle finanze dei comuni dissestati. Anche la nomina del sub-commissario da parte del Governo rappresenta una sorta di patteggiamento. L'articolo 3, concernente il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, invade fortemente il campo di competenza delle autonomie locali. Ritiene infine che il Governo, nonostante vi siano sprechi che dovrebbero essere ridotti, non può togliere il diritto all'istruzione e deve difendere il ruolo delle autonomie locali in tale materia.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, tenuto conto dell'assenza del rappresentante del Governo e stante la richiesta avanzata dal senatore MORANDO (*PD*) che il Governo partecipi alla seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 847 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico) e n. 1072 (Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), nonché con l'esame del disegno di legge n. 1117 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) per il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 11,15.

58^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e Casero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei necessari chiarimenti, da parte del Governo sul testo, in particolare in ordine ai profili di quantificazione.

Il sottosegretario GIORGETTI dà quindi lettura di una nota che deposita agli atti, nella quale chiarisce che, in relazione all'articolo 2, comma 1-*bis*, le somme risultano disponibilità derivanti da autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 311 del 2004, relativamente agli anni 2006 e 2007, e afferiscono a contributi revocati e non riassegnati. Precisa, quindi, che con riferimento all'anno 2006 si tratta di residui propri, per un importo pari a 2.248.000 euro, mentre, relativamente all'anno 2007, si tratta di residui di stanziamento conservati nel corrente esercizio finanziario, per un importo di 17.615.000 euro. In ordine al tema dell'insegnante unico nella scuola primaria, rileva che il modello delineato dal provvedimento determinerà economie di spesa, con un risparmio di un docente ogni due classi. Il comma 2-*bis* correla gli oneri conseguenti al maggiore impegno didattico del maestro unico ai risparmi a valere sulla quota delle economie da destinare alla scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 9, della legge n. 133 del 2008, previa verifica del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In ordine al rinvio alla sede contrattuale per la definizione del trattamento economico da riconoscere all'insegnante unico per le ore

di insegnamento aggiuntivo, conferma che solo in tale sede potrà definirsi l'entità in relazione alla natura dell'onere in questione, mentre il ricorso alle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche costituisce un'anticipazione di fondi da reintegrare con i risparmi conseguiti. In relazione a una stima di massima dei profili di quantificazione, rinvia ad una tabella contenente i dati relativi ai docenti della scuola primaria interessati dal provvedimento, ove si considera che il nuovo modello didattico sarà applicato a circa 10.000 classi, rinviando alle indicazioni numeriche ivi contenute.

Il PRESIDENTE, atteso l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per l'espressione del parere sul provvedimento, preannunciando sin d'ora che, con il consenso dei Gruppi di opposizione, chiederà al Presidente del Senato l'autorizzazione a convocare immediatamente la Commissione nel corso della discussione generale prevista in Assemblea, al fine di poter esprimere il parere sul testo e sugli emendamenti del provvedimento in titolo.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha espresso il proprio assenso a tale proposta, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una ulteriore seduta della Commissione per stasera, alle ore 20,30, per il seguito della discussione generale sull'Atto Senato n. 1083 (conversione in legge del decreto-legge 154 del 2008, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

59^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute era iniziato l'esame del testo e degli emendamenti per il parere da rendere alla Commissione di merito che, nel frattempo, non ha concluso i suoi lavori. Il provvedimento è ora all'esame dell'Assemblea. Propone, pertanto, di far proprio il dibattito e gli elementi informativi emersi nel corso delle precedenti sedute, ricordando, altresì, che nel corso della prima seduta pomeridiana il Governo ha fornito ulteriori elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Conviene la Commissione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene che le argomentazioni del Governo volte a dimostrare la copertura finanziaria del provvedimento non sono condivisibili. Infatti, l'articolo 64, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 2008, fissa il volume dei risparmi rivenienti complessivamente dalla riorganizzazione dell'istruzione che, a norma del comma 9 del medesimo articolo, confluiscono in un Fondo nella misura del 30 per cento. Si tratta di risparmi scontati a legislazione vigente che non possono essere impiegati per altre finalità. I chiarimenti forniti dal Governo indicano la possibilità di ricorrere al suddetto Fondo la cui disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 112, sarà costituita nel 2010. Quindi, il provvedimento in titolo appare scoperto nel 2009 e anche negli anni successivi prevede una nuova destinazione di risorse già scontate a legislazione vigente. A ciò si aggiunga, infine, che il ricorso al Fondo di istituto a titolo di anticipazione nel 2009, rappresenta una modalità di copertura inaccettabile e non conforme alla legge di contabilità di Stato in aperta violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORANDO (*PD*) riprende le considerazioni svolte dal senatore Legnini osservando che, in aggiunta, la stima dell'onere quantificato dalla Ragioneria Generale dello Stato appare sottovalutato in quanto calcolato solo in relazione alla metà delle classi del primo anno della scuola primaria. L'articolo 4, comma 1, invece, prevede l'applicazione generalizzata del maestro unico determinando in tal modo un raddoppio dell'onere stimato dalla Ragioneria. Fermo restando che i risparmi sono connessi al mancato *turn over* del personale e sono quelli indicati nella Nota

presentata dal Sottosegretario nella scorsa seduta, si può concludere che a fronte di maggiori oneri pari a 20 milioni di euro, i risparmi connessi al maestro unico sono limitati a 15 milioni di euro. La norma appare quindi priva di copertura finanziaria a meno che non venga introdotta una clausola volta a graduare il numero di classi da costituire con il maestro unico. Anche il ricorso all'anticipazione ai Fondi di istituto non è conforme alla legge di contabilità di Stato. Si sarebbe dovuto agire sulla norma che a legislazione vigente dispone il trasferimento di tali Fondi e non sulla regolamentazione di grado inferiore che provvede all'assegnazione dei Fondi stessi. Osserva che anche in relazione all'articolo 2, comma 1-*bis*, le argomentazioni del Governo non sono soddisfacenti in quanto le somme per il 2006 dovrebbero essere già scontate nei saldi a legislazione vigente. Il Governo dovrebbe comunque chiarire che non vi sono Fondi per l'anno 2008 che possono essere impiegati a copertura. Infine, rileva che l'articolo 7-*bis* costituisce un ricorso alla clausola di salvaguarda che trasferisce su un atto del Governo l'onere della verifica della corretta copertura finanziaria.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene per dissentire dalle argomentazioni sostenute dal senatore Morando. Ritiene infatti che la stima fornita dalla Ragioneria sia prudentiale posto che se tutte le classi del primo anno della scuola primaria dovessero sperimentare il maestro unico, anche i risparmi conseguenti sarebbero maggiori. In realtà ritiene che il nuovo meccanismo sarà attuato con gradualità e determinerà risparmi superiori a quelli attesi anche per una serie di istituti onerosi, quali la sostituzione per maternità, non previsti nelle stime della Ragioneria generale dello Stato. La riduzione del tempo pieno determinerà ulteriori risparmi che fanno ritenere l'articolo 4 corredato di un'adeguata copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la copertura finanziaria dell'articolo 4 appare assicurata dal fatto che, mentre per la Ragioneria generale dello Stato soltanto il 30 per cento dei risparmi derivanti dal mancato reintegro del *turn over* dei docenti costituiscono (rapportati ad un quadri-mestre per l'anno 2009) la copertura finanziaria del provvedimento, il dato normativo del comma 2-*bis* dell'articolo 4 non prevede quanto descritto nella nota della Ragioneria. Il decreto-legge in esame prevede che tutti i risparmi derivanti dall'applicazione del maestro unico vengono impiegati a copertura dell'onere. Pertanto, richiamando i dati contenuti nella nota della Ragioneria generale dello Stato, precisa che la quota di risparmi annuali è stimata in 150 milioni di euro. Per l'anno 2009, soltanto un terzo di essi sarà impiegabile per la copertura dei maggiori oneri. Ciò porta alla stima dei risparmi dai 15 milioni indicati dalla Ragioneria generale dello Stato a 50 milioni di euro per l'anno 2009. Se l'onere fosse rapportato a 20 mila classi, anziché a 10 mila indicate nella nota citata, come indicato dal senatore Morando, si arriverebbe alla stima degli oneri pari a 20 milioni di euro, rispetto ad una copertura di 50 milioni di euro, in tal modo

assicurando una copertura finanziaria addirittura eccedente rispetto a quanto necessario per assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Interviene, in sede di replica, il sottosegretario GIORGETTI che fornisce ampie garanzie sulla copertura finanziaria dell'articolo 4. Ribadisce che i dati della quantificazione potranno essere forniti dal Ministero dell'istruzione anche dopo aver risolto problemi interpretativi che verranno superati nella prassi. Fa presente inoltre che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, vi sono numerosi precedenti che fanno riferimento a risorse gestite nell'ambito dell'autonomia scolastica, quali i Fondi di istituto, e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito tutti i possibili elementi per favorire l'esame parlamentare e che resta ferma la necessità di operare un monitoraggio e una verifica a consuntivo rispetto ai risparmi attesi. Per quanto concerne il comma 1-*bis* dell'articolo 2 conferma l'esistenza di risorse da destinare all'edilizia scolastica e afferma che la quota di residui per l'anno 2006 è stata mantenuta in bilancio in quanto somme relative a pareri parlamentari espressi fuori termine. In relazione all'articolo 7-*bis* fa presente che la norma ha natura programmatica nell'ambito delle risorse pubbliche disponibili.

Sulla base dei chiarimenti emersi, il relatore LATRONICO (*PdL*) propone di esprimere parere di nulla osta nel presupposto che la copertura dei maggiori oneri recati dall'introduzione delle norme dell'articolo 4, comma 1, sia assicurata a regime dai risparmi di spesa conseguenti.

Il senatore MORANDO (*PD*), dichiarandosi assolutamente contrario, a nome del proprio gruppo, alla proposta avanzata dal relatore, illustra quindi una proposta di parere alternativa del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione, dell'articolo 4, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando che il combinato disposto dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 4 del decreto in esame determinano un onere quantificabile in base alla Tabella fornita nella nota della Ragioneria generale dello Stato pari ad almeno 5 milioni di euro per il 2009 e che il ricorso, per la copertura relativa all'anno 2009, ai Fondi degli istituti scolastici, configura una copertura su risorse di bilancio a legislazione vigente; dell'articolo 7-*bis*, sul quale il parere è contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, per il ricorso ad una clausola di salvaguardia che trasferisce su un atto del Governo l'esame della verifica della corretta copertura finanziaria.».

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso favorevole sulla proposta di parere del relatore e contrario su quello del senatore Morando.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, il parere del relatore Latronico viene approvato e resta pertanto preclusa la votazione del parere illustrato dal senatore Morando.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo segnalando che, per quanto di competenza, le proposte 1.25, 1.26, 1.28, 1.6, 1.21, 1.22, 1.23, 1.32, 1.13, 3.53, 4.44, 4.18, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.42, 4.21, 4.14, 4.0.101, 5.1 (limitatamente al comma 5), 5.34, 5.4, 5.3, 5.46, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.2, 6.0.101, 7-bis.3, 7-bis.4 e 8.1, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. In merito agli emendamenti 1.24 e 1.2, rileva che occorre valutare l'opportunità di introdurre una clausola che escluda l'insorgenza di maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Segnala altresì che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.3, 4.101 e 7.0.2, nonché degli emendamenti 3.28 (limitatamente al comma 2), 3.26, 3.27, 3.50, 3.32, 3.51, in relazione alle attività di recupero al fine di verificare se possano essere svolte nell'ambito delle risorse a legislazione vigente. In relazione al parere reso sul testo, segnala le proposte 4.103 e 4.0.100. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di far proprio il dibattito già svolto sugli emendamenti identici a quelli presentati in Commissione concentrando l'esame sulle nuove proposte presentate in Assemblea e segnalate dal relatore.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario GIORGETTI condivide l'avviso del relatore sulle proposte 4.0.101 e 6.0.101 in quanto determinano effetti negativi per il bilancio dello Stato. Esprime avviso contrario anche sulla proposta 4.101 per le medesime ragioni. Infine, alla luce degli elementi di quantificazione indicati nella nota della Ragioneria generale dello Stato, rileva che le proposte 4.103 e 4.0.100 appaiono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.25, 1.26, 1.28, 1.6, 1.21, 1.22, 1.23, 1.32, 1.13, 3.53, 4.44, 4.18, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.42, 4.21, 4.14, 5.1 (limitatamente al comma 5), 5.34, 5.4, 5.3, 5.46, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.2, 7.0.2, 7-bis.3, 7-bis.4, 4.0.101, 6.0.101, 4.101, 4.103, 4.0.100 e 8.1. Esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria sulle proposte 1.24 e 1.2. Esprime parere non ostativo

sulle proposte 3.28, 3.26, 3.27, 3.50, 3.32, 3.51, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che si introduca la seguente previsione: «Alla disposizione si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.». Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte.».

La proposta del relatore viene quindi approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana, con il prosieguo della discussione generale.

Il senatore MERCATALI (*PD*) si sofferma, in primo luogo, sulle norme relative agli enti locali e al rimborso dell'ICI, questione sulla quale non vi è chiarezza nelle cifre: il Governo parla di somme diverse da quelle dell'Anci e ancora diverse dall'accordo tra il Presidente del Consiglio e il presidente dell'Anci. Il Parlamento dovrebbe poter disporre di dati definitivi ed attendibili. La norma, inoltre, penalizza i comuni più virtuosi e rischia di mettere a repentaglio il Patto di stabilità in un momento di così grande delicatezza per il Paese.

Si sofferma quindi sul tema del dissesto dei comuni, relativamente alle norme che prevedono i contributi a Roma e Catania, e sottolinea la necessità che esso sia approfondito (e non basterà a questo riguardo l'approvazione del disegno di legge sul federalismo fiscale) al fine di evitare ingiustizie che possono mettere a rischio la tenuta del bilancio dello Stato, sottolineando la necessità di mettere in campo misure antirecessive a favore delle autonomie locali che, in periodo di crisi, dovrebbero servire anche a questo fine. Conclude sottolineando che il Paese sta fronteggiando la crisi del sistema finanziario, ma deve fronteggiare anche la crisi dell'economia reale e per fare ciò le misure antirecessive appaiono indispensabili: questo provvedimento non risponde in alcun modo a questa esigenza, auspica perciò che almeno la legge finanziaria vi provveda.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*), dopo aver richiamato l'intervento del senatore Garavaglia, che dichiara di condividere, si sofferma in particolare sull'articolo 5, comma 3, concernente i finanziamenti a Roma e Catania: l'auspicio è che vi siano delle regole generali che valgano per tutti o che le misure *una tantum* rappresentino un prestito e non un finanziamento a fondo perduto anche al fine di far sì che il dissesto del bilancio dello Stato non diventi una realtà per violazioni sistematiche del Patto di stabilità. Il comma 3 rappresenta peraltro un incentivo ad andare avanti

sulla strada del federalismo fiscale ed attribuire alla Capitale nuove funzioni che giustifichino le risorse concesse da ora in poi. Critica infine l'utilizzazione del FAS per la copertura degli oneri del provvedimento perché questo potrebbe compromettere il tipo di risorse a cui tale fondo è per sua natura destinato.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta notturna convocata per le ore 20,30 di questa sera.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, già convocata domani giovedì 23 ottobre, alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 999-B (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 134 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,25.

60^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana odierna, con il prosieguo della discussione generale.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che il suo intervento si concentrerà sugli aspetti di copertura del provvedimento, dato che su quelli di merito numerosi sono stati gli interventi dei senatori del suo Gruppo. In merito all'articolo 2, relativamente ai commi da 1 a 5, prende atto con favore delle affermazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato, depositata questa mattina dal sottosegretario Giorgetti, dove si afferma che le modifiche introdotte dalla norma in questione non comportano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Non vi sono tuttavia risposte soddisfacenti rispetto alle questioni sollevate dalla nota del Servizio del bilancio in merito alla trasparenza del meccanismo contabile posto in essere dalle norme in discussione e cioè, più in generale, di come viene costruito il bilancio a legislazione vigente. Ribadisce, quindi, la necessità di dar seguito, con strutture adeguate, alle esigenze conoscitive del Parlamento. La seconda parte della risposta contenuta nella nota della Ragioneria generale dello Stato sui problemi sollevati dal Servizio del bilancio non appare in alcun modo convincente, in quanto non è affatto chiaro di come si sia giunti alla cifra dei 260 milioni di euro, per i quali serve una definitiva asseverazione da parte del Ragioniere generale dello Stato. La questione, poi, da dove vengano prelevate queste risorse (tanto relativamente all'articolo 2 quanto all'articolo 6) è quella più volte richiamata: le risorse finalizzate alla copertura sono infatti prelevate dal Fondo aree sottoutilizzate, FAS, ovvero risorse di parte capitale utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente, ed ancora una volta, si pone il problema del coefficiente di realizzazione. Per l'anno 2008 il coefficiente in questione appare coerente all'utilizzo che altre volte è stato fatto di tale meccanismo, mentre il dato del 2009 appare assolutamente inaccettabile e la riduzione di tale fondo per quell'anno deve essere molto più significativa di quella indicata. In relazione poi all'articolo 3, pur comprendendo lo spirito della norma, fa presente che con esso si viola l'articolo 27 della legge di contabilità, dove è chiaramente stabilito che quando è lo Stato centrale a determinare un onere, anche in relazione all'attività degli enti territoriali, sia il medesimo a doverne prevedere la copertura. Nell'articolo 4 è poi contenuta una norma resa ancora più significativa dalla nota della Ragioneria generale dello Stato: lo sfioramento al 2009 chiarito nella nota in questione rende patente la copertura del provvedimento, come anche la nota del Servizio del bilancio ha segnalato. Infine, per quanto riguarda l'articolo 5, sottolinea la necessità di una migliore comprensione di come si combini la norma in questione con il bilancio a legislazione vigente, tema che la nota della Ragioneria non chiarisce in alcun modo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) si sofferma sui profili del provvedimento in materia di spesa sanitaria, rilevando la particolare difficoltà nell'esercizio di un controllo sulla gestione finanziaria di tale comparto. Risulta al riguardo necessario prevedere meccanismi di responsabi-

lizzazione al fine di garantire l'effettività del conseguimento dei saldi ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in relazione alla spesa sanitaria. In relazione all'articolo 4, richiama la normativa inerente il limite per gli enti locali all'adesione ad enti o consorzi, che era già stato previsto anteriormente all'avviamento del processo per l'attuazione del federalismo fiscale. Nel quadro attuale, stante la rilevanza del tema del federalismo che il Parlamento si accinge ad esaminare, risulterà particolarmente importante affrontare tali profili in modo coordinato. In materia di trasferimento delle risorse inerenti all'abrogazione dell'ICI, rileva che la norma va considerata nel suo carattere di transitorietà relativamente all'anno 2009. In relazione all'articolo 5, il riconoscimento di risorse finanziarie a favore di Roma capitale risponde ad una situazione di difficoltà nella gestione di bilancio, così come l'attribuzione di risorse alla città di Catania. La richiesta di chiarimenti in ordine ai parametri di riferimento adottati per tali trasferimenti di risorse, emersa nel corso del dibattito, impone una riflessione generale sui meccanismi di salvaguardia a favore delle autonomie locali che registrano assai frequentemente difficoltà nella gestione dei propri bilanci, per cui invita il Governo ad operare un'attenta valutazione di tale tema, che emergerà anche nel corso dell'esame del disegno di legge sul federalismo fiscale. E' necessario comunque predisporre strumenti rigorosi ed efficaci finalizzati al controllo ed eventualmente all'utilizzo di strumenti sostitutivi, quali il commissariamento, nelle ipotesi di cattiva gestione degli enti locali.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi altri interventi, dichiara dunque chiusa la discussione generale e dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI, in sede di replica, preliminarmente ringrazia tutti i senatori intervenuti per le rilevanti questioni poste all'attenzione. Si sofferma sulle previsioni in materia di ripiano dei disavanzi sanitari, sottolineando come le misure adottate rispondano alla mancata attuazione da parte di alcune regioni dei piani di rientro in materia di spesa sanitaria. La scelta operata dal Governo è dunque volta a sortire effetti positivi sul piano del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in relazione a servizi essenziali a favore dei cittadini che non possono essere oggetto di interruzione; resta comunque ferma la necessità di operare un rigoroso monitoraggio sulle regioni interessate e sul comparto sanitario in generale, al fine della salvaguardia del conseguimento dei saldi di finanza pubblica. In materia di trasferimenti agli enti locali in relazione all'abrogazione dell'ICI, rileva che risulta tuttora aperta la questione della definizione dei profili di quantificazione degli importi, su cui si riserva comunque di fornire dati ulteriori alla luce delle richieste emerse nel corso del dibattito. In materia di rispetto del Patto di stabilità, il Governo prende atto delle difficoltà di alcuni comuni nella gestione dei propri bilanci in relazione al rispetto dei vincoli imposti dal Patto, ma resta ferma la necessità del mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati. In re-

lazione ai trasferimenti a favore di Roma capitale e della città di Catania, sottolinea che la copertura a valere sul FAS, pur ponendo profili critici in ordine alla natura del fondo in questione, risulta già utilizzata nella prassi in alcuni precedenti normativi. In ordine alla questione dei coefficienti di realizzazione posta in particolare dal senatore Morando, rileva la necessità che la questione coinvolga i diversi ministeri interessati, quali ad esempio il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e trasporti, risultando comunque all'attenzione dell'Esecutivo. La copertura a valere sulle risorse di cui alla delibera del CIPE ha indotto a prevedere una riprogrammazione da parte del CIPE medesimo dei propri interventi con la apposita successiva delibera prevista dal provvedimento, meccanismo con il quale potrà procedersi altresì ad un monitoraggio in ordine all'utilizzo delle risorse trasferite per finalità di spesa corrente ovvero di investimento. Ribadisce che le scelte operate dal Governo risultano comunque connesse a situazioni di tipo emergenziale rispetto alle quali l'Esecutivo auspica il non ripetersi di crisi finanziarie di tali dimensioni a carico degli enti locali. Dopo aver richiamato la rilevanza degli interventi in materia di istituzioni scolastiche, sottolinea infine come il provvedimento rechi idonee risorse a copertura delle misure previste, rilevando comunque che il Governo sarà disponibile a valutare proposte emendative eventualmente migliorative in relazione ai temi oggetto del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ringraziato i senatori e il rappresentante del Governo per la rilevanza dei temi posti all'attenzione, evidenzia la necessità di acquisire nel prosieguo dell'esame del provvedimento le puntuali risposte da parte dell'Esecutivo in ordine alle richieste emerse nel corso della discussione sul provvedimento, in particolare in merito ai profili di entità delle risorse trasferite in relazione all'abrogazione dell'ICI nonché in materia di coefficienti di realizzazione, al fine di garantire la disponibilità di tali elementi per l'esame parlamentare.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

34^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BARBOLINI (PD), facendo riferimento alle notizie riportate dalla stampa circa l'organizzazione dei lavori delle Commissioni competenti sul disegno di legge governativo in materia di federalismo fiscale (Atto Senato n. 1117), esprime perplessità per l'ipotesi di indicare un relatore unico per l'insieme delle Commissioni presso le quali il disegno di legge verrà deferito in sede referente. A suo parere, infatti, una tale scelta da parte della maggioranza rischia di sottovalutare gli aspetti di competenza della Commissione finanze e tesoro, presentando, peraltro, profili di non omogeneità con la prassi fin qui seguita. Risulta pertanto vieppiù rafforzata l'esigenza di nominare anche un relatore di minoranza.

Il presidente BALDASSARRI informa preliminarmente la Commissione su una serie di variazioni del calendario dei lavori della Commissione per la corrente settimana.

Per tener conto del calendario dei lavori dell'Assemblea di domani, propone di anticipare alle ore 14 le audizioni di ISVAP e ANIA previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana. In merito alla stessa procedura informativa ritiene opportuno prevedere l'integrazione del programma già autorizzato con l'audizione della Borsa Italiana S.p.A. da svolgersi nella giornata di martedì prossimo.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi nel corso della prossima settimana con le rimanenti audizioni.

Propone inoltre di posticipare alle ore 9,15 l'Ufficio di Presidenza in congiunta con la Commissione lavoro previsto per domani alle ore 9 per il programma di esame dei disegni di legge in materia di partecipazione dei lavoratori alle imprese.

Propone inoltre di convocare per martedì prossimo alle ore 20, al termine della seduta dell'Assemblea, un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

In merito ai rilievi formulati dal senatore Barbolini, il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 1117, in quanto collegato, viene esaminato preliminarmente dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento sarà assegnato alle Commissioni competenti dopo la pronuncia del Presidente del Senato circa il contenuto proprio del disegno di legge.

Dà conto quindi degli orientamenti che stanno emergendo circa l'esame del citato disegno di legge, illustrando l'ipotesi – da lui condivisa – che, in caso di assegnazione congiunta a tre Commissioni, potrebbe essere incaricato un solo relatore: tale soluzione ha il pregio di semplificare i lavori e rappresenta un punto di equilibrio tra diverse esigenze. Rassicura comunque che i tempi di esame del disegno di legge saranno sufficientemente ampi e tali da consentire il confronto parlamentare con l'approfondimento che tale proposta di legge merita.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore LANNUTTI (*IdV*) il quale si associa alla richiesta del senatore Barbolini di prevedere un relatore di minoranza, dando inoltre conto di un seminario organizzato dalla propria parte politica sulla tematica del federalismo fiscale.

Il presidente BALDASSARRI ritiene che la questione posta dal senatore Barbolini sia distinta da quella relativa alla relazione di minoranza, sempre ammessa a termini di Regolamento.

Il senatore VACCARI (*LNP*) condivide gli indirizzi formulati dal presidente Baldassarri auspicando una discussione ampia e approfondita sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale.

Il presidente BALDASSARRI condivide l'auspicio affinché su tale importante iniziativa legislativa si possa raggiungere un consenso adeguato al livello dell'intervento legislativo che si prospetta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 15 della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre scorso.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che nella scorsa seduta il relatore Conti ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice FONTANA (*PD*) a giudizio della quale, attesa la condivisione delle finalità del provvedimento proposto dal Governo, rimane tuttavia da sciogliere la questione circa il coordinamento legislativo tra le misure recate dallo stesso, in particolare all'articolo 3 con quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007. Infatti, mentre il provvedimento in esame impone l'obbligo di dichiarare in dogana la detenzione di somme pari o superiori a 10.000 euro per chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca, il citato decreto legislativo n. 231, di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio, ha previsto il divieto di trasferimento di danaro contante o libretti di depositi bancari o postali al portatore per un importo superiore a 12.500 euro. Si tratta pertanto della indicazione di due soglie diverse in provvedimenti con analoga finalità: appare opportuno un chiarimento in tal senso.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) si dichiara d'accordo con la sottolineatura espressa dalla senatrice Fontana richiamando l'esigenza di omogeneizzare la disciplina.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) facendo proprie le osservazioni della senatrice Fontana propone al relatore di tenere conto di tale rilievo nella formulazione del parere.

Il relatore CONTI (*PdL*) si dichiara disponibile a formulare un parere favorevole in tal senso.

Il sottosegretario MOLGORA pur condividendo in linea di principio l'esigenza di omogeneizzare la materia, ritiene opportuno temperare tale istanza con quella di non modificare in tempi ravvicinati disposizioni entrate in vigore di recente.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ricordato che le Commissioni consultate non hanno ancora formulato le osservazioni in merito al provvedimento, propone di conferire mandato al senatore Conti di formulare un parere favorevole con la sollecitazione a omogeneizzare le soglie previste dall'articolo 3 del provvedimento e quelle inserite nel decreto legislativo n. 231 del 2007, autorizzandolo al contempo a tener conto degli eventuali rilievi delle Commissioni consultate.

Non facendosi osservazioni, verificata la presenza del numero legale per deliberare, viene approvato all'unanimità il conferimento del mandato al senatore Conti di redigere un parere favorevole nei termini e con le modalità precedentemente illustrate dal Presidente.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta della Commissione già convocata per domani, alle ore 14,30 è anticipata alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

37^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

indi del Vice Presidente

BARELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera dei deputati

(552) COSTA. – *Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche*

(785) CARLONI ed altri. – *Misure per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica ambientale nella scuola dell'obbligo*

(963) Mariapia GARAVAGLIA e SOLIANI. – *Delega al Governo per la promozione della cultura e dei valori costituzionali nella scuola italiana*

– **e petizione n. 330 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era cominciata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati in allegato a quella seduta.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.9 e 2.22, di identico testo, con parità di voti.

L'emendamento 2.20, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore RUSCONI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.23, volto a prevedere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) sul regolamento con cui saranno specificati i criteri di valutazione del comportamento, che è a suo giudizio un atto dovuto. Puntualizza inoltre che attraverso le proposte emendative, l'opposizione ha dimostrato un reale spirito collaborativo, nonostante le affermazioni più volte reiterate – a torto – dal ministro Gelmini.

Posto ai voti, l'emendamento 2.23, non è approvato.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 2.11 è stato ritirato, il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ritira a sua volta l'emendamento 2.8, di analogo contenuto.

In esito a successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.27.

Il senatore VITA (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.19 che renderebbe a suo avviso più credibili le velleità decisioniste del provvedimento.

L'emendamento 2.19, posto ai voti, non è approvato.

In ordine all'emendamento 2.18, precedentemente accantonato, la relatrice POLI BORTONE (*PdL*) si dichiara favorevole ad una sua trasformazione in ordine del giorno, purchè non ci siano oneri, come peraltro già affermato dal sottosegretario Pizza.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritira perciò l'emendamento 2.18, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Conclusa la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2, si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative riferite all'articolo 3, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore CERUTI (*PD*) dà conto degli emendamenti 3.33, 3.51 e 3.35, sottolineando preliminarmente che il tema della valutazione del rendimento scolastico sottende una precisa cultura della scuola. Rileva altresì che comportamento e rendimento sono strettamente interconnessi, influenzandosi a vicenda; il nodo della valutazione dell'apprendimento è pertanto assai complesso, riferendosi a dimensioni inscindibili.

Evidenzia indi l'importanza dell'esempio, in quanto i bambini avvertono l'autorevolezza dei propri docenti nonostante eventuali disturbi nel comportamento o nelle capacità cognitive.

Reputa poi che la severità, priva della capacità di ascolto, possa aggravare ulteriormente i problemi e giudica insufficiente il tempo scuola

previsto dal provvedimento. Al riguardo, occorre a suo avviso dare valore agli apprendimenti e alla capacità di giudizio anzitutto attraverso una soglia sostenibile dal punto di vista orario, atteso che la questione più preoccupante concerne proprio la riduzione del monte ore.

Nel sottolineare che la finalità della scuola è anche la valutazione dell'apprendimento, la quale non può essere estrapolata dal contesto educativo, deplora l'impossibilità di un approfondimento serio di tali temi, nonché il metodo utilizzato dall'Esecutivo, suscettibile di produrre conseguenze pedagogicamente negative. Né reputa corretto concentrare l'attenzione esclusivamente sul giudizio e sulle sanzioni, in ossequio ad un'idea, più volte annunciata dal ministro Tremonti, secondo cui tutto ciò che è serio deve essere misurabile. In proposito ritiene che gli strumenti utilizzati abbiano un significato diverso a seconda di come vengono motivati e contestualizzati.

Stigmatizza infine la volontà di introdurre una pedagogia di Stato che priva di significato il rilevante percorso fino ad ora compiuto dalle autonomie scolastiche.

La senatrice BASTICO (PD) dà conto degli emendamenti 3.50 e 3.52 nonché dell'ordine del giorno n. 23, denunciando preliminarmente l'inadeguatezza e il carattere ideologico delle modalità attraverso cui è stato affrontato il tema dell'apprendimento. In particolare rammenta le imprecisioni e le incongruenze del testo originario, come ad esempio la bocciatura giustificata da una sola insufficienza senza una decisione collegiale, che sono state parzialmente corrette durante l'esame in prima lettura.

Un'altra grave dimenticanza del testo iniziale, prosegue, era l'assenza di riferimenti ai disabili e ai ragazzi con disturbi di apprendimento, a dimostrazione di una certa sciatteria nella redazione del provvedimento, oltre che di una scelta ideologica ben precisa.

Tale modo di procedere è a suo avviso finalizzato a distogliere l'opinione pubblica dagli effetti destrutturanti della manovra, contenuta essenzialmente nel decreto-legge n. 112. Nel rivendicare l'attenzione che la propria parte politica rivolge al merito, si sofferma poi sulla complessità della valutazione, che, se espressa solo attraverso il voto, non consente un'analisi globale dello studente.

Lamenta inoltre la mancata definizione dei livelli delle competenze e dei saperi acquisiti, che svisciva il lavoro che ha condotto alla redazione delle Indicazioni nazionali del primo ciclo. In proposito richiama la posizione svolta in tale settore dall'INVALSI, deputato a svolgere la valutazione esterna sulla crescita relativa dei ragazzi, ossia sul passaggio dalla condizione iniziale a quella di uscita.

Le conseguenze del decreto-legge renderanno la scuola standardizzata e le classi indistinte, tanto più che si impongono valutazioni grossolane le quali contrastano con l'esigenza reale di una strumentazione diversificata che è tutt'altro rispetto al lassismo. I livelli minimi richiesti oggi dal provvedimento sono esclusivamente riferiti alla condizione dei ragazzi già in

possesso di abilità, escludendo gravemente coloro i quali hanno più bisogno della scuola.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), dopo aver dichiarato di ritirare gli emendamenti 3.27 e 3.34, illustra gli emendamenti 3.16, 3.23 e 3.40, ritenendo che l'articolo 3 aggiunga un ulteriore tassello alla restaurazione e alla destrutturazione del sistema.

Puntualizza poi che il metodo del giudizio nei primi anni di scuola fu introdotto all'esito di una accurata riflessione, anche di carattere pedagogico, che nulla aveva a che vedere con pressioni di tipo sindacale. La semplificazione forzata contenuta nel decreto-legge non tiene conto a suo avviso della complessità della valutazione, che costituisce del resto un processo utile anche per le famiglie nella prospettiva di offrire informazioni e stimoli per fronteggiare situazioni di difficoltà. Reputa infatti che il giudizio consenta il recupero mentre il voto condanni all'esclusione.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dà conto degli emendamenti 3.18, 3.60, 3.20, 3.29 e 3.41, nonché dell'ordine del giorno n. 26, rilevando un difetto nell'atteggiamento dell'Esecutivo con riferimento alla presunta esigenza di affrettare i tempi, semplificare nonché offrire slogan immediati piuttosto che redigere provvedimenti adeguati. Ciò corrisponde a suo avviso alla scelta di privilegiare la quantificazione numerica in luogo della qualità e richiederebbe pertanto un miglioramento del testo, solo parzialmente svolto presso l'altro ramo del Parlamento.

Nell'auspicare l'accoglimento dell'ordine del giorno a sua firma, ne sottolinea le finalità in termini di promozione di attività di ricerca, di formazione e di studio nell'ottica di prevedere *standard* di apprendimento.

Dubita peraltro che il ministro Gelmini abbia potuto svolgere un'analisi approfondita sulla condizione del sistema scolastico in così poco tempo, tale da giustificare un provvedimento di urgenza, lamentando pertanto le forme, i modi e i tempi che hanno caratterizzato il decreto-legge, il quale produrrà a suo giudizio gravi danni per il Paese.

Il senatore PROCACCI (*PD*) illustra gli emendamenti 3.48, 3.47 e 3.46, riconoscendosi peraltro nelle affermazioni già rese dai senatori dell'opposizione. Nel lamentare che le proposte emendative non possano avere uno sbocco nel provvedimento, si augura almeno una condivisione sostanziale sulle idee avanzate, a dimostrazione di una certa libertà intellettuale.

In merito agli emendamenti, non reputa possibile escludere il giudizio analitico nei primi anni della scuola secondaria di primo grado atteso che il voto è eccessivamente sintetico e non fornisce adeguate spiegazioni alle famiglie circa la promozione con eventuali carenze in talune discipline.

Ritiene pertanto fondamentale estendere anche ai primi anni della scuola secondaria di primo grado il binomio voto-giudizio analitico, come previsto nella scuola primaria, in modo da consentire un maggiore dettaglio con riguardo alle caratteristiche e alle inclinazioni dell'alunno.

Critica inoltre che le sorti di uno studente siano affidate ad un solo docente, costretto dunque a dichiarare il falso in caso di promozione di uno studente che meriti tuttavia una insufficienza. Ciò è tanto più pericoloso in quanto depotenzia la valutazione collegiale del consiglio di classe.

La senatrice SOLIANI (*PD*) dà conto degli emendamenti 3.22, 3.37 e 3.42, giudicando necessario considerare l'organizzazione dell'apprendimento contenuta nel Piano programmatico (atto n. 36), la quale impone una riduzione di strumenti e di mezzi. Ciò è tanto più grave in quanto si affianca ad una valutazione sommaria che sanziona inutilmente lo studente. Dopo aver ricordato le modifiche apportate presso la Camera dei deputati al fine di eliminare le incongruenze del testo, a partire dall'introduzione della collegialità nella scuola secondaria di primo grado, reputa fondamentale affiancare al voto il giudizio analitico e motivato sul livello di maturazione raggiunto dallo studente.

Stigmatizza inoltre che il provvedimento trascura gli indici di dispersione scolastica, specialmente nelle regioni meridionali; sollecita dunque una attenta verifica dei risultati e dell'andamento della dispersione che, se in crescita, mostrerà il fallimento delle scelte del ministro Gelmini.

Coglie poi l'occasione per manifestare profondo sconcerto per le recenti statistiche in ordine all'abbassamento dell'età per il consumo di alcolici e stupefacenti, ancor più preoccupanti poiché coinvolgono una fascia di giovani a cui si dedica poca attenzione.

Nel sottolineare l'importanza delle modifiche attinenti la decisione collegiale, dovute nel rispetto dell'autonomia scolastica, si sofferma in particolare sulle finalità dell'emendamento 3.42 volto a prevedere espressamente la certificazione delle competenze, che rappresentano a suo avviso la cifra del dibattito internazionale. Pur apprezzando il rafforzamento dell'attenzione agli alunni con disturbi di apprendimento e disabilità, deplora la cosiddetta «pedagogia del ministro Tremonti», simbolo di un pericoloso pensiero unico.

Il senatore VITA (*PD*) dà conto degli emendamenti 3.19, 3.24, 3.32 e 3.39, rinnovando l'accorato invito alla maggioranza affinché ritiri il provvedimento, imperniato su una sorta di filosofia del quotidiano e su un aggiustamento progressivo di alcuni comportamenti. Ciò evidenzia a suo avviso una frettolosa stesura del testo nell'ottica di dare una immagine propagandistica del provvedimento.

In quest'ottica si colloca l'articolo 3, esempio della rappresentazione mediatica circa la presunta serietà e la lotta al lassismo, che, se pur condivisibili in linea di principio, sono di fatto volti a far leva sulla cultura di massa. Paventa poi i rischi a lungo termine di tale atteggiamento, in quanto i lati oscuri di siffatta cultura possono pericolosamente travolgere coloro i quali li hanno sollecitati con leggerezza.

Lamenta poi che il testo sia non organico e sottolinea l'esigenza di concepire la meritocrazia come un processo, a partire dalle prime classi del sistema scolastico. In proposito ritiene infatti che tutti i ragazzi devono

poter accedere all'istruzione, ferme restando le possibilità di integrazione e recupero, acquisendo a poco a poco il valore del merito, onde evitare sacche crescenti di marginalità.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) illustra l'ordine del giorno n. 1 ritenendo che la valutazione delle conoscenze nelle singole discipline possa essere correttamente espressa in decimi, in quanto si trasmette un messaggio più semplice alle famiglie. Tuttavia, rileva che la valutazione delle competenze, introdotta con la riforma Moratti, non possa essere effettuata attraverso un voto, atteso che occorre una spiegazione più dettagliata mediante il giudizio.

Fa presente dunque che nella scuola secondaria di primo grado la valutazione delle competenze dovrebbe essere affiancata dal giudizio anche nei primi due anni, oltre che nell'esame finale come previsto dal provvedimento. Ritiene altresì che l'INVALSI potrebbe aiutare i docenti nella predisposizione di griglie di giudizi inerenti le competenze e corrispondenti al voto, nella prospettiva di assicurare un confronto oggettivo a livello nazionale a garanzia tanto degli insegnanti quanto degli studenti.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), nel dar conto dell'emendamento 3.53 e dell'ordine del giorno n. 22, espone le ragioni per cui occorre la figura dello psicologo nella scuola, in considerazione dei disagi e dei disturbi vissuti dagli adolescenti.

Ritiene infatti che i bambini siano a contatto con situazioni più complesse che in passato, rispetto alle quali non sempre i servizi assistenziali sono adeguati, come ad esempio la separazione dei genitori, la violenza e i maltrattamenti verso i minori, nonché la regressione emotiva e la dipendenza generata dall'uso incontrollato di *internet*. Reputa che tali situazioni debbano essere accertate e seguite da personale specializzato nella scuola per evitare che i bambini vivano queste esperienze in solitudine.

Accenna poi agli ulteriori problemi che caratterizzano l'epoca contemporanea, quali l'infantilizzazione degli adulti, l'aumento delle tendenze autodistruttive sia verso di sé che verso gli altri, nonché le inquietudini dell'età adolescenziale, causate dall'assenza di prospettive future e dalla perdita di autostima. Nel ricordare che la generazione attuale teme di non poter sostenere il confronto con quella dei genitori, ritiene poi che la valutazione debba essere collocata in una prospettiva di insieme, come peraltro sottolineato dall'Associazione dei maestri cattolici nel corso dell'audizione svolta presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ribadisce che tutti gli articoli diversi dall'articolo 4 rappresentano un mero ornamento rispetto al fulcro centrale del provvedimento, costituito appunto dal ritorno al maestro unico. Anche la reintroduzione della valutazione in decimi deve quindi essere interpretata come accessoria, tanto che risulta del tutto sproporzionata ed inopportuna la sua regolamentazione per legge. Suggerisce quindi la soppressione totale dell'articolo, che non ha ancora determinato

conseguenze negative in quanto ha avuto solo parziale applicazione. Del resto, prosegue, può anche darsi che alla fine la riforma abbia un esito diverso da quello inizialmente prefigurato, ma per il momento il Parlamento non può fare altro che attenersi ai documenti presentati, che risultano purtroppo chiarissimi. Sente quindi il dovere di sostenere la scelta prioritaria di sopprimere interamente l'articolo, per senso di responsabilità nei confronti delle fasce più deboli, in questo caso dei bambini. In questo senso, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.14. Dà invece per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

Il senatore RUSCONI (*PD*) osserva che la valutazione in decimi può anche essere condivisa, purchè sia affiancata da un giudizio più articolato. Ritene infatti che il voto da solo non sia in grado di esprimere la complessità dell'alunno, e in particolare il suo eventuale impegno o disimpegno, soprattutto nei casi di allievi difficili.

Si sofferma poi sull'emendamento 3.28 affermando con decisione che a suo avviso nella scuola la categoria economica non può essere l'unico parametro di valutazione. Sottolinea inoltre come nella scuola dell'obbligo qualunque bocciatura non costituisca di per sé un errore, ma piuttosto un fallimento, tanto più rispetto agli obiettivi di Lisbona che sollecitano tutti gli Stati europei a condurre gli alunni almeno ad un diploma triennale. Ciò non esclude, prosegue, la serietà della scuola, ma occorre che siano poste in essere tutte le azioni di recupero indispensabili a mantenere nel circuito scolastico gli alunni più difficili, arginando il drammatico fenomeno della dispersione.

Ribadisce quindi la proposta di affiancare il voto con un giudizio più articolato e di indurre la scuola, quanto meno nella fascia dell'obbligo, ad esperire tutti gli strumenti possibili affinché nessuno studente sia perduto.

Il senatore PEDICA (*IdV*) dichiara che il suo Gruppo non avanza nessuna preclusione rispetto al voto in decimi. Reputa tuttavia che esso debba convivere con il giudizio analitico sul livello globale di apprendimento dell'alunno, possibilmente motivato sulla base di diversi fattori. Dopo aver richiamato criticamente le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla scuola, che giudica totalmente irrealistiche, illustra indi nel dettaglio gli emendamenti 3.59, 3.13, 3.3 e 3.2. Dà infine conto dell'ordine del giorno n. 4 che impegna il Governo ad adottare opportune iniziative affinché la valutazione, anche se espressa in numeri, resti inserita nel processo formativo e non perda la sua funzione costruttiva.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti ed ordini del giorno all'articolo 3, su di essi si esprime la relatrice POLI BORTONE (*PdL*), la quale manifesta un orientamento complessivamente contrario, ringraziando tuttavia i commissari per l'elevato contributo offerto. Auspica peraltro che, in altra sede, la Commissione possa soffermarsi su un atto di indirizzo trasversale relativo ai rapporti fra scuola e famiglie, che recepisca

molti degli orientamenti emersi, fra cui quelli della senatrice Anna Maria Serafini.

Nel merito delle proposte emendative all'articolo 3, dichiara tuttavia di non condividere un possibile effetto di deresponsabilizzazione delle famiglie, le quali devono, a suo avviso, ricercare maggiori opportunità di dialogo con la scuola per seguire più da vicino il processo educativo dei propri figli, soprattutto nell'età evolutiva. Con specifico riferimento alla valutazione, rammenta che il comma 5 dell'articolo 3 dispone un coordinamento della normativa vigente, richiamando sia il testo unico sulla scuola del 1994 che il decreto legislativo n. 59 del 2004.

Quanto agli ordini del giorno, in conformità al dibattito già svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, ne auspica l'accoglimento da parte del Governo. Si sofferma in particolare sull'ordine del giorno n. 1, che si augura sia accolto come raccomandazione, apprezzandone comunque l'intento di individuare parametri di valutazione nazionale.

Il sottosegretario PIZZA concorda con il parere contrario della relatrice su tutti gli emendamenti all'articolo 3 che, ribadisce, in molti casi è dovuto a ragioni di tempo anziché di merito. Accoglie poi gli ordini del giorno nn. 23, 22, 26 e 4, nonché come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) dichiara che avrebbe preferito un accoglimento pieno.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.14, ritenendo inopportuno reintrodurre improvvisamente elementi di forte severità nella scuola dell'obbligo. In proposito, ribadisce infatti il proprio favore nei confronti di diffusi interventi di recupero, rivolti ai casi di insufficienze gravi, affinché nessun alunno sia lasciato indietro.

L'emendamento 3.14, identico al 3.1, è quindi posto ai voti e respinto. Con separate votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 3.16 e 3.15 (identico al 3.4).

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 3.57, rammentando che gli obiettivi di Lisbona comportano per gli Stati membri dell'Unione europea l'obbligo di impegnarsi affinché tutti gli alunni raggiungano almeno una qualifica triennale. Nel rivendicare al Centro-sinistra l'innalzamento dell'ingresso nel mondo lavorativo a 16 anni, ribadisce conclusivamente l'importanza degli strumenti di recupero rivolti agli allievi più difficili.

Con separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 3.57, 3.59 (identico al 3.17), 3.18, 3.58, 3.60, 3.19, 3.20, 3.2, 3.3 e 3.6 (identico al 3.21).

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.54 interviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale sollecita la convivenza fra la votazione in decimi e il giudizio sulle competenze e la maturità dell'allievo. Ritiene infatti che il comportamento debba fare parte di una valutazione complessiva dell'alunno ed in particolare della sua maturità.

L'emendamento 3.54, posto ai voti, è respinto, così come – con separate votazioni – gli emendamenti 3.55 e 3.24.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore RUSCONI (*PD*), la Commissione respinge altresì gli emendamenti 3.22 (identico al 3.5), 3.23, 3.25, 3.48 e 3.49 (identico al 3.7).

Il senatore RUSCONI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.28, che ritiene un elemento di profonda diversificazione tra maggioranza e opposizione. A suo avviso, riveste infatti importanza cruciale il tentativo di ridurre la dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo, incrementando l'uguaglianza sostanziale degli alunni. Si esprime quindi in senso nettamente contrario ad una scuola esclusiva ed a favore invece di una scuola inclusiva, che cerchi di mantenere all'interno del percorso scolastico tutti quei ragazzi che, qualora ne uscissero, si ritroverebbero per strada.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara invece il suo voto contrario, osservando che già esistono numerosi strumenti di recupero cui le scuole fanno costantemente ricorso per i casi di emarginazione e difficoltà sociali. Cita, in proposito, l'impegno sportivo tramite cui è possibile mantenere nel circuito scolastico ragazzi altrimenti in forte difficoltà.

Con separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 3.28, 3.29 e 3.9.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.30, criticando che la scuola dell'obbligo diventi, per effetto dell'articolo 3, addirittura più severa della scuola secondaria superiore.

L'emendamento 3.30, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole anche sull'emendamento 3.26, sollecitando la maggioranza a convenire che la categoria economica non possa diventare prevalente nella scuola. A tal fine invoca una modifica del comma 3, che si indirizza invece in quella direzione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.26 viene respinto, così come – con separate votazioni – gli emendamenti 3.50, 3.31, 3.32, 3.33, 3.47, 3.51 e 3.35.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.27 e 3.34 sono stati ritirati.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.37, prende la parola la senatrice SOLIANI (PD), la quale sottolinea l'impotanza del lavoro collegiale del consiglio di classe e afferma che il bisogno di sicurezza delle famiglie richiede una risposta più articolata di quella sottesa all'articolo 3.

Posto ai voti, l'emendamento 3.37 (identico al 3.10) è respinto.

Il senatore RUSCONI (PD) ritira l'emendamento 3.38.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.11, 3.39 e 3.46.

La senatrice BASTICO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.52, lamentando che l'articolo 3 non faccia alcun riferimento all'INVALSI. In considerazione della scarsa affidabilità delle rivelazioni condotte dall'Istituto, invoca peraltro un cospicuo investimento nel processo di valutazione degli studenti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.52 viene respinto, così come il 3.53.

La relatrice POLI BORTONE (Pdl) manifesta peraltro disponibilità nel caso in cui l'emendamento 3.53 fosse trasformato in ordine del giorno in Assemblea.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.8 (identico al 3.40), 3.12, (identico al 3.41) e 3.13.

Sull'emendamento 3.42, la senatrice SOLIANI (PD) dichiara disponibilità a trasformarlo in ordine del giorno, qualora il Governo e la maggioranza siano pronti ad accoglierlo.

La relatrice POLI BORTONE (Pdl) si esprime in senso contrario, ritenendo che il procedimento previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 già preveda un cospicuo *iter* consultivo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.42 viene respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 3.43 e 3.44, prende la parola il senatore RUSCONI (PD) il quale sottolinea l'esigenza di garantire il ruolo dell'autonomia scolastica, a fronte di una riforma

drammaticamente centralista, e di assicurare il parere parlamentare sugli atti di maggiore rilievo per la scuola. Ciò, non al fine di configurare alcuna situazione di potere, ma restituire dignità ad una sede troppo spesso considerata solo come luogo di saccheggio delle risorse.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.43, 3.44 e 3.45.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore CERUTI (*PD*) illustra gli emendamenti 4.15, 4.16, 4.38 e 4.22, sottolineando criticamente l'inopportunità di un intervento d'urgenza sui temi del maestro unico e della riduzione del tempo scuola. Il provvedimento, benché sia carente di un progetto educativo di base, è suscettibile infatti di produrre conseguenze dirompenti pari a quella di una riforma a tutti gli effetti.

Si interroga dunque sulle modalità di predisposizione del testo, che mostrano la totale assenza di confronto del ministro Gelmini con la comunità pedagogica e con tutti gli interlocutori. Si tratta perciò di un problema di metodo sostanziale, considerata l'incisività del decreto anche per ciò che attiene i *curricula* dei docenti.

Dopo aver negato che le pressioni sindacali siano state assunte a fondamento della legge n. 148 del 1990, ritiene fermamente che importanti cambiamenti non possano essere adottati solo a colpi di maggioranza, atteso che occorre riflettere sulla formazione degli insegnanti e sull'organizzazione dei saperi. Ravvisa pertanto nell'articolo 4 lo stesso vizio di forma delle altre disposizioni, dal momento che si parte dalle conseguenze e non dalle cause. Né sono garantiti a suo giudizio i diritti di cittadinanza da un lato e l'autonomia scolastica dall'altro, che dovrebbero essere invece temi assai cari nell'ottica del federalismo.

La senatrice BLAZINA (*PD*) dà conto dell'emendamento 4.43 nonché dell'ordine del giorno n. 36 (testo 2), evidenziando le difficoltà ulteriori che il provvedimento causerà alle scuole di lingua slovena, le quali fanno parte a pieno titolo della rete italiana. Nel deplorare la scarsa attenzione nei confronti della realtà slovena in tutti i provvedimenti finora adottati dall'Esecutivo, tiene a precisare i numerosi accordi internazionali preordinati alla tutela di tali minoranze.

Puntualizza altresì che in tal modo viene negato il diritto fondamentale all'insegnamento della lingua materna, che per le scuole slovene si aggiunge a quella d'ambiente e a quella straniera. Si domanda pertanto come farà il maestro unico a corrispondere a tali esigenze senza determinare un impoverimento dell'ordinamento didattico.

Si sofferma indi sulla condizione della scuola di San Pietro al Natissone, domandando garanzie circa il modello didattico e pedagogico nonché sugli effetti del previsto dimensionamento.

Evidenzia infine che l'emendamento e l'ordine del giorno presentati, poiché recano anche la firma del Capo Gruppo del Partito Democratico in Commissione, dimostrano la condivisione dell'intero Gruppo, da sempre sensibile rispetto ai problemi delle minoranze.

La senatrice CARLINO (*IdV*) interviene in sede di illustrazione su tutte le proposte emendative presentate dai membri del suo Gruppo, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 4.3 e 4.5 nonché sugli ordini del giorno nn. 5 e 8.

Ribadisce quindi che le giustificazioni del maestro unico sono estranee ad un'analisi pedagogica, poiché risultano dettate solo da una logica di tagli, ritenendo peraltro che la pluralità dell'offerta formativa sia preferibile per l'apprendimento dei bambini.

Dopo aver precisato che il tempo pieno e il modulo risultano assai graditi alle famiglie, chiede chiarimenti circa il presunto mantenimento del tempo pieno a fronte di una riduzione delle ore. Nel deplorare i pesanti e indiscriminati tagli sui docenti e sul personale ATA, reputa opportuno demandare la scelta di classi con un unico insegnante alle autonomie scolastiche sulla base delle domande delle famiglie.

La senatrice SOLIANI (*PD*) illustra gli emendamenti 4.18 e 4.0.3, nonché gli ordini del giorno n. 39 e 38, sottolineando che l'impostazione della riforma del 1990 poggiava su una riflessione approfondita in ordine ai cambiamenti della società in atto e alla richiesta di un tempo scuola più lungo. In particolare rammenta che la legge n. 148 del 1990 aveva l'intento rispondere ai bisogni delle famiglie, degli studenti e della società e ha quindi assunto come fondamenti dell'organizzazione didattica il tempo pieno e il tempo prolungato.

Stigmatizza poi l'eliminazione delle compresenze e della collegialità dai provvedimenti dell'Esecutivo, che giudica gravi e sbagliati, atteso che genereranno una competizione esasperata nelle scuole, senza soddisfare le esigenze di sicurezza dei genitori.

Lamenta altresì la totale incertezza e confusione in ordine al provvedimento, come dimostrano le affermazioni di alcuni Ministri in netto contrasto con le misure contenute nel decreto-legge. Occorre dunque a suo avviso una riflessione politica in grado di correggere le disposizioni che potrebbero produrre conseguenze assai negative, sulla base di un reale confronto democratico.

Rammenta infine che nella XV legislatura l'allora maggioranza preferì garantire il tempo pieno e quello prolungato nonostante ci fossero pressanti necessità di razionalizzare la spesa. Chiede infine all'Esecutivo di fornire i dati circa le domande delle famiglie rispetto alla scelta dei vari moduli, nonché di relazionare al Parlamento circa gli esiti e gli effetti finanziari della riforma.

Il senatore VITA (*PD*) illustra gli emendamenti e gli ordini del giorno a sua firma, ponendo in luce in particolare l'emendamento 4.44.

Nel ribadire le critiche alla logica del risparmio già svolte in precedenza, rimarca che già la legge n. 148 del 1990 rispondeva ad una società più lenta rispetto a quella attuale. Il maestro unico, invece, rappresenta a suo avviso un brusco ritorno indietro, che non tiene conto del carattere multimediale e multidisciplinare della formazione contemporanea.

Ciò provocherà a suo giudizio dannose ricadute sul livello cognitivo delle giovani generazioni, tanto più che il docente unico non può insegnare al contempo le lingue straniere e l'informatica, necessarie per affrontare le sfide della modernità.

L'emendamento 4.44 riguarda proprio l'interazione tra il sistema formativo e quello informativo, nella prospettiva di affiancare all'insegnante unico anche un esperto in materie radiotelevisive che aiuti gli studenti a decodificare i messaggi della televisione e di *internet*. Reputa infatti indispensabile supportare i bambini nel momento in cui vengono bombardati da una quantità enorme di informazioni a causa della eccessiva esposizione al video, che può determinare immedesimazioni improprie e influire sulla manifestazione di comportamenti violenti.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) deplora che i risparmi di spesa vengano cercati proprio nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, la cui eccellenza è universalmente riconosciuta. Ciò tradisce purtroppo, a suo giudizio, una concezione di questo segmento educativo quale mero luogo di cura e non anche di sviluppo primario dei bambini. Analogamente, la configurazione del maestro unico come sostituto della figura genitoriale svalorizza il ruolo formativo della scuola e trascura il radicale rinnovamento conosciuto dalla società negli ultimi anni. Al contrario, il modulo dei tre maestri su due classi rappresentava un primo passo verso una scuola intesa come comunità, dove ogni bambino fosse destinatario di pari opportunità educative. Ritene con ciò di avere illustrato l'emendamento 4.42.

La senatrice BASTICO (*PD*) rileva anzitutto la sostanziale incostituzionalità dell'articolo 4, rispetto al quale saranno presentate numerose questioni pregiudiziali in Assemblea. Esso lede infatti gravemente l'autonomia scolastica costituzionalmente garantita, atteso che sulla scuola – dopo l'approvazione del nuovo Titolo V – allo Stato spetta solo di dettare le norme di carattere generale e quindi il monte ore complessivo annuo. Sulla base di tale monte ore, viene poi assegnato un organico funzionale di docenti, che compete all'autonomia scolastica organizzare. Del resto, non sono poche le scuole che attualmente organizzano la prima e la seconda classe elementare con il maestro unico e poi passano al modulo per le classi successive, nell'ambito della propria autonomia.

Lamenta poi la riduzione del tempo scuola, osservando che l'articolazione del primo ciclo doveva essere d'esempio per la riforma della scuola secondaria di primo grado, davvero troppo frammentata. Né va dimenticato che la riduzione dell'orario a 24 ore settimanali elimina ben sei ore alla settimana a tutte le scuole. Ciò è tanto più paradossale alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del ministro Gelmini se-

condo cui il tempo pieno verrà non solo garantito ma anzi aumentato. Pur dubitando fortemente che tali affermazioni siano realistiche, ella osserva che se ciò fosse vero si ridurrebbe di sei ore il 75 per cento delle classi, contro il 25 per cento di classi a tempo pieno, impedendo loro lo svolgimento delle attività didattiche interattive sviluppate negli ultimi anni. Dopo aver accennato alle forti differenze territoriali in ordine alla distribuzione del tempo pieno, giudica vergognoso che il pagamento delle ore in più rispetto alla contrattazione sindacale sia a carico delle autonomie scolastiche. In proposito, ricorda le pesanti eredità già lasciate dal precedente Governo Berlusconi relative alla mancata corresponsione delle retribuzioni per supplenze ed esami di maturità, faticosamente coperte nei due anni di Governo del Centro-sinistra. Ora, stigmatizza, si apre un nuovo fronte che contribuirà a impoverire e dequalificare le scuole.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale dà atto ai commissari di aver svolto considerazioni di alto livello, che hanno contribuito ad un ricco confronto. Nel ritenere anche condivisibili alcune posizioni espresse, ritiene comunque che si tratti di un segnale positivo al Paese, sull'interesse che l'intero Parlamento dedica ai temi della scuola, al di là dei rispettivi schieramenti politici.

Coglie poi l'occasione per chiarire che nella seduta pomeridiana di ieri non ha inteso offendere nessuno, certo del resto che lo scontro frontale non sia mai di alcuna utilità. Registra peraltro che l'esame degli emendamenti è giunto a circa la metà del totale e si augura che lo sforzo finora condotto possa concludersi con il conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, dando così una testimonianza forte dell'impegno di tutta la Commissione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ringrazia il senatore Asciutti per le sue dichiarazioni che certamente servono a rasserenare gli animi. Crede anche realistico concludere l'esame in sede referente dei provvedimenti in titolo. Rileva tuttavia che poco fa il Presidente del Consiglio e il ministro Gelmini hanno partecipato ad una conferenza stampa alla luce della quale la proposta del maestro unico pare superata da quella del maestro prevalente, con la coesistenza dei docenti specialisti di inglese, religione e informatica. È stato altresì confermato che il tempo pieno aumenterà a seguito della riforma, mentre è stato negato il taglio di 86.000 docenti, benché ciò sia indicato nel Piano programmatico (atto n. 36).

Pur rinnovando pieno rispetto al sottosegretario Pizza, chiede quindi che il ministro Gelmini sia presente oggi pomeriggio alla ripresa dei lavori della Commissione, onde chiarire i contenuti effettivi dei documenti in esame.

Il PRESIDENTE assicura che trasmetterà la richiesta al Ministro.

Il sottosegretario PIZZA, nell'invitare a centrare il dibattito sui testi presentati, dichiara che si farà egli stesso portavoce presso il Ministro della richiesta avanzata dall'opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 27)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era proseguito il dibattito. Comunica poi che la scadenza per l'espressione del parere è fissata a venerdì 24 ottobre; stante l'impossibilità per la Commissione di svolgere l'esame nella settimana in corso, considerati i tempi necessari per l'esame dei disegni di legge nn. 1108 e abbinati, chiede al Governo l'impegno ad attendere il parere della Commissione, che sarà reso nella prima seduta utile della settimana prossima.

Il sottosegretario PIZZA assicura che il Governo attenderà l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 28)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che, anche per l'atto in titolo, la scadenza per l'espressione del parere è fissata a venerdì 24 ottobre; stante l'impossibilità per la Commissione di svolgere l'esame nella settimana in corso considerati i tempi necessari per l'esame dei disegni di legge nn. 1108 e abbinati, chiede al Governo che – analogamente a quanto convenuto per l'atto n. 27 – attenda il parere della Commissione, che sarà reso nella prima seduta utile della settimana prossima.

Il sottosegretario PIZZA assicura che il Governo attenderà l'espressione del parere da parte della Commissione anche sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1108**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.1

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

3.14

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO,
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

3.16

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI,
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in forma sintetica per ogni disciplina, per dare conto in termini essenziali dei progressi dei singoli allievi nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi di competenza previsti nelle Indicazioni per il curriculum».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

3.15

RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 1.

3.4

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

3.57

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in forma sintetica per ogni disciplina, per dare conto in termini essenziali dei progressi dei singoli allievi nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi di competenza previsti nelle Indicazioni per il *curriculum*».

3.59

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «2008-2009» con le seguenti: «2009-2010».

3.17

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «2008-2009» con le seguenti: «2009-2010».

3.18

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «la valutazione» fino a: «e illustrate» con le seguenti: «e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi ed illustrata».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al termine del primo ciclo di istruzione le commissioni esaminatrici, oltre alle normali operazioni di esame, certificano le competenze acquisite dai singoli alunni. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito regolamento, individua e definisce le competenze terminali del primo ciclo di istruzione e adotta il relativo modello di certificazione».

3.58

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «periodica» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli apprendimenti è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, in base alle competenze e alla maturità acquisite nelle singole discipline dall'alunno».

3.60

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «degli alunni» fino a: «giudizio analitico» con le seguenti: «è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia».

3.19

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «degli alunni» fino a: «giudizio analitico» con le seguenti: «è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle aree disciplinari, sia».

3.20

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «giudizio analitico» con le seguenti: «giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia».

3.2

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la parola: «analitico» con la seguente: «motivato».

3.3

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «analitico» inserire le seguenti: «e motivato».

3.6

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.21

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.54

RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «degli alunni» fino alla fine del comma con le seguenti: «è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno».

3.55

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ed illustrate con giudizi analitici sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno».

3.24

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ed illustrate con giudizio sintetico e motivato del livello globale di maturazione raggiunto».

3.5

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 2, infine, aggiungere le seguenti parole: «ed illustrate con giudizio analitico e motivato del livello globale di maturazione raggiunto».

3.22

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ed illustrate con giudizio analitico e motivato del livello globale di maturazione raggiunto».

3.23

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno».

3.25

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e possono essere illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto all'alunno».

3.48

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «accompagnata da un giudizio analitico».

3.49

RUSCONI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 3.

3.7

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

*Sopprimere il comma 3.***3.28**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe, dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati.

3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.29

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe.

3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente in più di tre discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.9

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe.

3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente in più di tre discipline le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.30

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe.

3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente in almeno un terzo delle discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.26

RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe, dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati».

3.27

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.50

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in più discipline, le cui competenze siano ritenute fondamentali dal consiglio di classe».

3.31

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli studenti sono ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo con decisione assunta collegialmente dai docenti assegnati alla classe nella scuola primaria e con decisione collegiale del consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado».

3.32

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che non hanno ottenuto un voto pari a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.33

CERUTI, RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «Nella scuola secondaria di primo grado» con le seguenti: «Nelle scuole secondarie».

3.47

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, dopo le parole: «Nella scuola secondaria di primo grado sono» aggiungere le seguenti: «di norma».

3.34

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di classe ammette all'esame di Stato, a conclusione del ciclo, gli studenti che abbiano ottenuto un voto inferiore ai sei decimi in due discipline al massimo».

3.51

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «hanno ottenuto» fino alla fine del comma con le seguenti: «nello scrutinio finale hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in un gruppo di discipline fondamentali, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base».

3.35

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «hanno ottenuto» fino alla fine del comma con le seguenti: «nello scrutinio finale hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in un gruppo di discipline fondamentali».

3.37

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del comma con le seguenti: «la promozione con decisione collegiale del consiglio di classe».

3.10

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 3 sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del comma con le seguenti: «la promozione con decisione collegiale del consiglio di classe».

3.38

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.11

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 3 sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.39

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «in ciascuna disciplina o gruppo di discipline» con le seguenti: «in un gruppo di discipline nel rispetto della decisione collegiale del consiglio di classe».

3.46

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il consiglio di classe li ritenga ammissibili».

3.52

BASTICO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3.1. Al fine di rendere trasparenti ed omogenei i criteri per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze raggiunte, viene promossa l'attività di ricerca e di formazione degli insegnanti e delle scuole, per pervenire alla definizione condivisa di *standard*. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) collabora con le scuole per diffondere una cultura della valutazione orientata al miglioramento ed all'armonizzazione dei ri-

sultati scolastici sull'intero territorio nazionale. La rilevazione degli apprendimenti, anche mediante prove standardizzate, è finalizzata a migliorare le pratiche di autovalutazione e di rendicontazione sociale dei risultati raggiunti dalla scuola e dagli allievi. A tal fine è prevista l'adozione del "bilancio sociale" da parte delle istituzioni scolastiche autonome unitamente all'attivazione di specifici percorsi formativi indirizzati alle diverse componenti scolastiche».

3.53

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3.1. Dall'anno scolastico 2008-2009, all'interno delle istituzioni scolastiche è prevista la presenza costante di uno psicologo a disposizione degli alunni che soffrono di disturbi e disagi, anche al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e di bullismo, di migliorare l'efficacia dell'apprendimento e di potenziare l'orientamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.8

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 3-bis.

3.40

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 3-bis.

3.12

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

3.41

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 4.

3.13

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e stabilisce eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo».

3.42

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e le Commissioni parlamentari competenti,

nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi, si provvede a fissare gli indicatori illustrativi della valutazione in decimi, adottando modelli condivisi a livello nazionale per l'attestazione dei risultati raggiunti e la certificazione delle competenze e tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni ed al coordinamento delle norme vigenti. Sono, inoltre, stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo».

3.43

RUSCONI, VITA, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 5, premettere le parole: «Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi,».

3.44

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 5 dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» *aggiungere le seguenti:* «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

3.45

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 5, dopo le parole: «si provvede» *aggiungere le seguenti:* «a fissare gli indicatori illustrativi della valutazione in decimi ed».

ORDINI DEL GIORNO

G/1108/1/7

ADERENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il decreto-legge introduce alcune innovazioni in relazione alle modalità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo ciclo di istruzione;

in particolare, si stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono espresse in decimi ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno;

nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono espresse in decimi;

rispetto alla disciplina vigente, nella scuola primaria, il giudizio analitico – per il quale non si fa più cenno alla motivazione – è accompagnato alla valutazione numerica, mentre nella scuola secondaria di primo grado il giudizio numerico sostituisce del tutto quello analitico;

visto che:

la reintroduzione del sistema di valutazione decimale contribuisce a fare chiarezza sui reali livelli di apprendimento dei nostri studenti e agevolerà il percorso di definizione di *standard* descrittori, superando le differenze attuali nella certificazione dei livelli di competenze acquisite dagli studenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assegnare all'Invalsi il compito di elaborare un'apposita griglia *standard* di giudizi, affinché l'indicazione del voto espresso rispettivamente nella 1, 2 e 3 classe della scuola secondaria di primo grado corrisponda ad oggettivi gradi di competenze raggiunte dai singoli alunni e comparabili da scuola a scuola.

G/1108/23/7

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 3 prevede la valutazione in decimi dell'apprendimento degli alunni e della certificazione delle competenze da essi acquisite nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

studi ultra trentennali sulla ricerca nazionale ed internazionale si interrogano sulla efficacia della formulazione dei profili/competenze con la relativa problematica del riconoscimento, attestazione e certificazione;

la procedura della verifica e valutazione degli esiti d'apprendimento è altra cosa rispetto a quella della validazione delle competenze;

è concettualmente errato poter pensare ad una classificazione delle competenze in termini di punteggio decimale quando tutti gli esperti sono concordi nell'individuazione di competenza con possibilità di graduazione con diversi livelli come previsto nelle raccomandazioni europee;

l'applicazione della norma attraverso una certificazione delle competenze degli studenti espressa esclusivamente in decimi contraddirebbe l'evoluzione che costituisce uno dei punti d'innovazione che la scuola italiana ha acquisito con tanta fatica,

impegna il Governo:

in sede di applicazione delle norme di cui in premessa, ad adottare tutte le misure utili a garantire una piena ed effettiva valutazione delle competenze raggiunte attraverso un giudizio articolato che vada oltre un giudizio delle conoscenze acquisite parametrato con un voto decimale.

G/1108/22/7

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 3 reintroduce la valutazione espressa in decimi del rendimento degli studenti;

la valutazione di alunni ancora in età molto tenera che nel primo ciclo di istruzione, sino al termine della scuola secondaria di primo grado, frequentano la scuola dell'obbligo è di particolare delicatezza e complessità;

per un miglior sviluppo della personalità in formazione dei sopra menzionati ragazzi è indispensabile affiancare, alla valutazione numerica, dei descrittori più ampi ed idonei a consentire di valutare i progressi formativi ed educativi conseguiti dagli alunni;

è opportuno far conoscere meglio alle famiglie e agli alunni stessi le capacità, le attitudini e le competenze in possesso di ogni singolo studente,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della riforma che si vuole attuare affinché si provveda, attraverso successivi atti ministeriali, ad introdurre eventuali nuove modalità di giudizio espresse in modo analitico sia sul livello di competenze conseguite nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno.

G/1108/26/7

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 3 reintroduce nelle scuole del primo ciclo la valutazione espressa in decimi del rendimento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze con le medesime modalità;

gli alunni di questa fascia di età si trovano in una fase evolutiva della personalità, caratterizzata dal bisogno di riconoscimento e valorizzazione delle loro capacità e di fiducioso stimolo ad un miglioramento continuo di conoscenze, abilità e competenze, per cui si richiede particolare attenzione e delicatezza nella valutazione dei loro apprendimenti;

l'azione valutativa rappresenta per gli insegnanti uno dei momenti fondamentali di regolazione dell'insegnamento/apprendimento e di relazione con allievi, genitori e comunità sociale e civile;

è sempre più necessario ispirare la valutazione a criteri di chiarezza, trasparenza e professionalità, anche mediante la definizione di parametri condivisi delle conoscenze e competenze attese al termine di ogni ciclo scolastico,

impegna il Governo:

a promuovere efficaci azioni di ricerca, formazione e studio, con il diretto coinvolgimento degli operatori scolastici e con la collaborazione dell'Invalsi, al fine di diffondere e rafforzare una cultura della valutazione orientata al miglioramento e all'armonizzazione dei risultati scolastici sull'intero territorio nazionale;

a fornire alle scuole linee di lavoro corrette sul piano docimologico per integrare la mera espressione del voto numerico con semplici modalità di valutazione formativa, in grado di informare sui progressi degli allievi, sul loro grado di partecipazione alla vita della scuola, sul raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi essenziali nei diversi campi del sapere;

a sostenere un'azione di ricerca e sperimentazione in merito al problema della certificazione delle competenze in uscita dal primo ciclo, per elaborare una strumentazione coerente con le linee e i documenti di riferimento europei, al fine di evitare una inutile duplicazione di adempimenti burocratici e amministrativi;

a subordinare l'introduzione di forme di certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione alla definizione di *standard* di apprendimento condivisi e trasparenti, alla elaborazione di modelli e procedure uniformi sul territorio nazionale, alla realizzazione di un adeguato piano di informazione e formazione dei docenti interessati;

a chiarire che la rilevazione degli apprendimenti, anche mediante prove standardizzate di carattere nazionale, è finalizzata a migliorare le pratiche di autovalutazione e valutazione, nonché a consentire una corretta interpretazione e comparazione dei risultati raggiunti dalla scuola e dagli allievi;

ad introdurre con gradualità la elaborazione di un «bilancio sociale» da parte di ogni istituzione scolastica autonoma, al fine di assicurare necessarie forme di rendicontazione sociale dei risultati raggiunti dall'azione della scuola.

G/1108/4/7

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 3 reintroduce la valutazione del rendimento scolastico degli studenti con voto numerico, espresso in decimi, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, già a partire dall'anno scolastico 2008-2009;

in base alla nuova disciplina, per essere ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;

fino all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con il quale è stata realizzata una nuova riforma della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le modalità della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, da parte dei docenti responsabili, si esprime mediante motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina, i quali sono desunti dagli elementi registrati in una scheda personale dell'alunno, che contiene le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto, sia globalmente, sia nelle singole discipline;

nel processo di apprendimento intervengono molti fattori che hanno a che vedere con le capacità degli studenti, ma anche con le loro motivazioni e con le loro esperienze; inoltre contano molto anche la qualità della didattica e la efficacia degli strumenti usati;

andrebbe ulteriormente arricchita la ricerca didattica in campo valutativo, per non rischiare di non trovarci al passo con altri Paesi europei che, in questo campo, hanno già maturato una riflessione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di verifica, affinché la valutazione, anche se espressa in numeri, resti inserita nell'ambito del processo formativo e non perda la sua funzione prevalentemente costruttiva, in modo tale da interferire positivamente con l'apprendimento degli studenti;

ad intervenire al fine di evitare che il semplice misurare il grado di apprendimento secondo una scala numerica cancelli tutto il dibattito pedagogico intorno al tema ben più complesso dell'intera valutazione.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.3

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

4.26

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

4.27

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, possono decidere, sulla base della domanda delle famiglie, di costituire una o più classi funzionanti con moduli del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratterizzati dalla presenza di due insegnanti per classe con quattro ore di compresenza».

4.12

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «di razionalizzazione»

4.8

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1 sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «contenimento».

4.28

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «contenimento».

4.45

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1 sostituire le parole: «le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali» con le seguenti: «le istituzioni scolastiche possono costituire, affiancando le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno».

4.15

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «della scuola primaria» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per i primi due anni della scuola primaria, costituiscono classi affidate ad un unico insegnante».

4.1

D'ALIA

Al comma 1 sostituire le parole da: «della scuola primaria» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per i primi due anni della scuola primaria, costituiscono classi affidate ad un unico insegnante».

4.29

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «costituiscono» fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'ambito della propria autonomia, definiscano il modello organizzativo e la migliore utilizzazione del personale docente salvaguardando i principi di essenzialità, unitarietà, condivisione e continuità degli insegnamenti. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale docente attualmente previsto con le ore di presenza e di programmazione collegiale».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Insegnante unico» con le seguenti: «Articolazione degli orari».

4.44

VITA

Al comma 1 sostituire le parole: «costituiscono classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali» con le seguenti: «costituiscono classi affidate ad un unico insegnante, supportato da tre specialisti: un insegnante di lingua inglese, uno di educazione musicale e un critico o esperto in materie radiotelevisive, laureato in scienze della comunicazione».

4.30

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «costituiscono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono costituire, affiancando le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno».

4.31

RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «costituiscono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possano costituire, sulla base delle richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un insegnante con presenza prevalente e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, cui si aggiungono le ore relative all'insegnamento della religione cattolica o attività alternative e le ore destinate all'insegnamento di una lingua comunitaria».

4.32

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «costituiscono classi affidate ad un unico insegnante» con le seguenti: «possano costituire, sulla base delle richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un unico insegnante prevalente».

4.5

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «hanno la possibilità di costituire, tenuto conto di specifiche esigenze didattiche, unitamente alle richieste delle famiglie.».

4.33

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «hanno la possibilità di costituire, tenuto conto di specifiche esigenze didattiche, unitamente alle richieste delle famiglie.».

4.34

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire.».

4.4

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire.».

4.16

CERUTI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «affidate» fino alla fine del comma con le seguenti: «funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali laddove ciò venga richiesto dalle famiglie. È rimessa all'autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la possibilità di affidare le classi funzionanti ventiquattro ore ad un unico insegnante, fatta salva la collegialità della programmazione della valutazione. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale docente at-

tualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Insegnante unico» con le seguenti: «Articolazione degli orari».

4.6

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e funzionanti» fino alla fine del periodo.

4.17

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e funzionanti» fino alla fine del periodo.

4.18

DOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando l'organico di personale docente attualmente previsto, garantendo le ore di compresenza e di programmazione collegiale».

4.19

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «tiene» con le seguenti: «deve tenere».

4.7

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «tiene» con le seguenti: «deve tenere».

4.35

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e viene garantito un minimo di 450 ore aggiuntive per gli scolari immigrati, finalizzate all'apprendimento della lingua italiana e al pieno inserimento nella didattica ordinaria».

4.36

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, NEROZZI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, garantendo l'organico anche per il tempo pieno, secondo l'attuale organizzazione».

4.37

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'orario scolastico obbligatorio è stabilito su una soglia compresa tra le 27 e le 30 ore settimanali, esclusi i tempi della refezione scolastica e dell'interscuola, sulla base delle scelte delle famiglie e del progetto della scuola, assicurando una distesa successione delle attività anche mediante rientri pomeridiani».

4.38

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, NEROZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le classi a tempo pieno, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, assicurano un tempo scuola unitario e organico sulla base di una previsione di un massimo di 40 ore settimanali, anche attraverso l'assegnazione di due docenti contitolari della classe. Il progetto educativo della scuola a tempo pieno realizza i traguardi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali, arricchendoli con le opportunità offerte dalle regioni, dagli enti locali e dalle altre istituzioni pubbliche nella prospettiva di un sistema educativo integrato».

4.39

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove, per questioni strutturali legate alle carenze di edilizia scolastica, sia impossibile realizzare il tempo pieno, le istituzioni scolastiche, su istanza delle famiglie, possono articolare un orario scolastico fino a 30 ore antimeridiane settimanali».

4.40

BASTICO, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove per problemi strutturali legati alle carenze di edilizia scolastica sia impossibile realizzare il tempo pieno, le istituzioni scolastiche, su istanza delle famiglie, possono articolare un orario scolastico fino a 27 ore antimeridiane settimanali».

4.41

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche nelle quali la dispersione scolastica superi la percentuale dello 0,5 per cento possono mantenere fino a 4 ore settimanali di compresenza finalizzate al recupero delle situazioni di svantaggio».

4.42

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di personale derivanti da processi di rimodulazione dell'organizzazione didattica vanno prioritariamente destinate all'estensione delle esperienze di tempo pieno, sulla base delle richieste delle famiglie».

4.20

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'organico funzionale dei docenti di ogni istituzione autonoma è commisurato alla complessità e articolazione del modello orario e organizzativo, oltre che al numero complessivo degli allievi iscritti».

4.21

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è assicurato lo sviluppo triennale del modello organizzativo del tempo pieno con il necessario numero di personale docente e non docente, avendo come priorità le aree territoriali che ne sono sprovviste e tenendo conto della domanda non evasa dei genitori».

4.22

CERUTI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì previsto l'abbinamento, in orizzontale o in verticale, di due classi funzionanti con orario di 24 ore settimanali e il loro affidamento a un *team* di due insegnanti, con una distribuzione oraria degli interventi nelle due classi che consenta di assicurare un tempo adeguato per gli insegnamenti fondamentali di lingua italiana e matematica».

4.43

BLAZINA, RUSCONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e Trieste le disposizioni di cui al comma 1 si applicano tenendo conto della necessità di garantire un tempo-scuola adeguato all'insegnamento di tutte le lingue previste dagli ordinamenti (lingua madre, lingua d'ambiente e lingua straniera).

1-ter. Nella scuola primaria con insegnamento bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 settembre 2001, n. 38, viene confermato l'ordinamento didattico vigente con le classi affidate a due insegnanti, di cui il primo preposto all'insegnamento in lingua slovena e il secondo in lingua italiana».

4.23

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Sopprimere il comma 2.

4.13

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

4.14

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non impiegate ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, sono destinate al finanziamento di un Programma per lo sviluppo, negli istituti scolastici, delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti».

ORDINI DEL GIORNO

G/1108/5/7

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 4 dispone che si ricostituiscano le classi con il maestro unico, secondo il modello organizzativo tradizionale della scuola elementare vigente fino al 1990;

attualmente esistono moduli organizzativi del personale insegnante, costituiti da tre insegnanti per due classi, oppure quattro insegnanti per tre classi; dunque si passerà da 3 insegnanti su 2 classi a 1 insegnante per ogni singola classe;

il ritorno al maestro unico comporterà un ridimensionamento del personale docente, già previsto espressamente nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui, tra le altre cose, si prevede il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti;

la scuola elementare italiana, secondo i dati dell'OCSE, è ai primi posti nelle classifiche internazionali per i risultati di apprendimento dei suoi alunni, a dimostrazione che l'attuale modello didattico funziona;

è più che mai indispensabile che la scuola sia inserita in una società moderna, in continuo cambiamento, con la sua molteplicità di proposte ed offerte formative, in grado di confrontarsi con l'innovazione tecnologica e la moltiplicazione dei saperi;

considerato inoltre che:

il ripristino del docente unico nella scuola primaria rende oggettivamente più difficile l'integrazione scolastica dei bambini con disabilità che, anche qualora non venisse meno il sostegno, risentirebbero certamente della riduzione del numero di insegnanti e della fine dell'esperienza positiva della compresenza in classe; il dispositivo in esame, oltre a creare un forte allarme circa la riduzione del numero dei docenti e il ritorno al maestro unico, nulla dice espressamente circa il numero dei docenti per

il sostegno e degli alunni nelle classi frequentate da studenti con disabilità;

l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce tagli al personale della scuola e l'aumento del numero delle classi, prevedendo anche la possibile modifica di norme esistenti per realizzare risparmi di bilancio.

il testo del decreto ministeriale n. 141 del 1999 fissa il numero massimo di alunni nelle classi con studenti con disabilità; tale provvedimento era stato emanato per correggere il precedente decreto ministeriale n. 331 del 1998, al fine esplicito di consentire a tutto il consiglio di classe (docente di sostegno e docenti curricolari) di potersi meglio occupare dell'integrazione dell'alunno con disabilità, avendo un minor numero di alunni in classe;

la legge finanziaria n. 244 del 2007, all'articolo 2, commi 413 e 414, stabilisce che il numero degli insegnanti di sostegno non potrà essere inferiore a 93.000, in base ad un rapporto medio provinciale di un posto ogni due alunni certificati con disabilità,

impegna il Governo:

ad avviare azioni che continuino a garantire nell'ambito dell'autonomia scolastica, la creazione di un'offerta diversificata e di qualità, capace di offrire ai nostri giovani una istruzione pubblica ed una formazione più rispondente alle propensioni di ognuno, alle esigenze didattiche e territoriali nonché ai bisogni delle famiglie;

ad adottare le opportune iniziative al fine di mantenere quanto già stabilito in riferimento al numero massimo di alunni per classe, in modo da considerare come priorità l'integrazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

G/1108/8/7

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

la disposizione prevista dall'articolo 4 non chiarisce l'organizzazione del tempo pieno in quanto prevede che nei regolamenti per l'articolazione dell'orario scolastico si deve tener conto sia delle esigenze di organizzazione didattica, sia delle domande delle famiglie, creando così un'evidente incertezza su quello che sarà il futuro del tempo pieno;

i valori del tempo pieno sono in grado di conferire un valore aggiunto alle innovazioni scolastiche, per avvalorare un segno «positivo» del cambiamento. È paradossale inoltrarsi verso la scuola del futuro, ignorando uno dei modelli educativi più pregnanti della scuola italiana;

il tempo-pieno nella scuola elementare viene visto come un progetto educativo di forte valenza democratica, capace di riscattare sul piano culturale larghi strati della popolazione italiana, cioè di quei ragazzi che a casa non potrebbero usufruire di un'assistenza educativa per lo studio e i compiti;

la questione da affrontare riguarda l'attualità del tempo pieno, la sua capacità di rispondere alle esigenze educative della società e dei bambini di oggi;

il modello a tempo pieno risponde ad un'esigenza didattica e ad un'esigenza sociale. L'81,5% dei bambini iscritti alla scuola statale frequenta infatti sezioni di 40 ore e oltre, evidenziando la netta preferenza dei genitori per un orario più lungo, anche se questa scelta varia molto tra le diverse aree geografiche;

sul piano delle politiche scolastiche, il tempo pieno ha contribuito allo spostamento di prospettiva dall'assistenza scolastica al diritto allo studio e quindi a far vivere il diritto all'istruzione come uno dei diritti fondamentali di cittadinanza;

il tempo pieno può portare un contributo originale, fatto di valori pedagogici profondi, nel processo di innovazione educativa;

la scuola a tempo pieno si è qualificata come scuola della comunità, come un ambiente pedagogico «totale», e si è presentata non solo come modello organizzativo più compatto e integrato, ma anche come una istituzione educativa «aperta» verso la città, come «scuola con le luci accese» sull'educazione permanente della comunità, con una necessaria attenzione alla qualità delle strutture e dei servizi;

la difficoltà dell'apprendimento dei soggetti in alcune discipline viene risolta con la minore offerta del tempo di formazione, chiedendo alle famiglie di migliorare o integrare ciò che la scuola non riesce a portare a termine. In questo modo la famiglia viene caricata di ulteriori problemi e oneri, visto che saranno sempre più elevate le richieste di servizi privati esterni alla scuola,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie al fine di rendere il nuovo sistema scolastico pienamente coerente con le esigenze delle famiglie che fanno richiesta di usufruire del tempo pieno, garantendo in primo luogo il numero adeguato di insegnanti di ruolo per la realizzazione di tutte le richieste di tempo pieno e offrendo, in tal modo, una formazione che sia effettivamente finalizzata allo sviluppo sociale e produttivo del Paese.

G/1108/14/7

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico del fondo d'istituto;

i criteri indicati dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i regolamenti sono, tra gli altri, la revisione dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA,

impegna il Governo:

a salvaguardare l'efficace integrazione scolastica di bambini disabili, nella ridefinizione dei criteri di formazione delle classi e nell'attribuzione delle ore di sostegno, nonché nella dotazione strumentale e nelle attività didattiche e laboratoriali da rivolgere alle classi in cui siano inseriti soggetti portatori di *handicap*.

G/1108/15/7

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico del fondo d'istituto;

in ampi territori del Paese, in particolare al Sud, il tempo pieno è residuale a causa delle precarie condizioni dell'edilizia scolastica;

il tempo scuola è in questi casi organizzato su ventisette ore settimanali, che arrivano fino a trenta a seconda delle richieste delle famiglie;

la riduzione a ventiquattro ore settimanali costituirà un grave problema per le famiglie,

impegna il Governo:

a tenere conto, nei regolamenti citati dall'articolo 4 del provvedimento in esame, anche dei territori dove il tempo pieno è residuale, ampliando il tempo scuola sulla base delle esigenze delle famiglie.

G/1108/16/7

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico del fondo d'istituto;

in ampi territori del Paese, in particolare al Sud, la dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi fissati dall'Unione europea;

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, indica come criteri per i regolamenti, tra gli altri, la revisione dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

nell'ambito della definizione della strategia di Lisbona, è stata attribuita enorme importanza ai sistemi di istruzione e formazione, ancorando alcuni obiettivi ai *benchmark* individuati da raggiungere entro il 2010,

impegna il Governo:

a tenere conto delle situazioni di svantaggio socio-culturale, dei dati sulla dispersione scolastica e sull'acquisizione delle competenze di base, rendendo possibili anche alcune ore settimanali di compresenza per il recupero delle situazioni di difficoltà nell'apprendimento, laddove sia verificata una maggiore distanza dagli obiettivi di Lisbona, sia in termini di aree geografiche sia in termini di singole realtà scolastiche.

G/1108/31/7

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico del fondo d'istituto;

in ampi territori del nostro Paese, in particolare al Sud, la dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi fissati dall'Unione europea;

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, indica come criteri per i regolamenti, tra gli altri, la revisione dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

il Consiglio d'Europa, nell'ambito della definizione della strategia di Lisbona, ha attribuito enorme importanza ai sistemi di istruzione e formazione, fissando alcuni obiettivi ai *benchmark* individuati da raggiungere entro il 2010,

impegna il Governo:

a tenere conto delle situazioni di svantaggio socio-culturale, dei dati sulla dispersione scolastica e sull'acquisizione delle competenze di base, investendo maggiori risorse professionali ed economiche laddove

si sia verificata una maggiore distanza dagli obiettivi di Lisbona, sia in termini di aree geografiche, sia in termini di singole realtà scolastiche.

G/1108/24/7

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

l'articolo 4 prevede un orario di ventiquattro ore settimanali per le classi di insegnamento affidate ad un insegnante, rimandando ai regolamenti successivi una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga comunque conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie;

il tempo pieno assume una particolare rilevanza sociale in importanti zone del Mezzogiorno strappando le più giovani generazioni ad aree di degrado sociale ed impegnandole in attività tese alla diffusione di una più ampia cultura della legalità;

la scuola a tempo pieno si è diffusa gradualmente fino a raggiungere oggi la quota del 25 per cento di tutte le classi seppur con forti differenze territoriali;

i genitori gradiscono il modello a tempo pieno; infatti, la richiesta è superiore alla possibilità di accoglienza, soprattutto nelle aree di intensa urbanizzazione,

impegna il Governo:

a tenere conto, nei regolamenti, della difesa e del rilancio dell'istituto del tempo pieno, riorganizzando le sue attività in funzione anche delle esigenze sociali e civili della comunità in cui vivono i suoi alunni ed articolando il suo percorso didattico in continuità con quanto svolto nelle ore antimeridiane.

G/1108/25/7

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti successivi una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga comunque conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie;

esiste una forte domanda delle famiglie, spesso non accolta, di organizzazione del tempo scuola secondo moduli definiti dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, a «tempo pieno»;

la scuola a tempo pieno, scelta da oltre il 25 per cento dei genitori italiani, si è venuta qualificando – a partire dalla legge istitutiva n. 820 del 1971 – per le sue peculiarità organizzative, di un tempo equilibrato e disteso per favorire l'apprendimento, le relazioni, la cura educativa, attraverso l'intervento coordinato dei docenti contitolari della classe, essenziali momenti di compresenza per favorire l'individualizzazione dell'insegnamento, la disponibilità di strutture e risorse per qualificare l'ambiente educativo,

impegna il Governo:

a rendere espliciti, nei regolamenti attuativi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i criteri di qualità cui devono rispondere le esperienze di tempo scuola fino a 40 ore settimanali, secondo una progettazione unitaria e coerente dei diversi momenti che compongono la giornata educativa dei bambini;

a salvaguardare le risorse di personale docente ed ausiliario necessarie per assicurare la piena qualificazione educativa del modello a tempo pieno, come descritto in premessa;

ad assicurare le condizioni per la piena realizzazione dei traguardi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali, arricchendoli con le opportunità offerte dal territorio, dagli enti locali, dai beni culturali, nella prospettiva di un sistema educativo integrato;

a promuovere un piano triennale di sviluppo della scuola a tempo pieno, d'intesa con le regioni e gli enti locali, assicurando le necessarie risorse di personale docente e non docente, avendo come priorità le aree territoriali che ne sono sprovviste e tenendo conto della domanda non accolta dei genitori, al fine di raggiungere la soglia del 40 per cento di copertura del servizio, così come prefigurato dal «Quaderno bianco» sull'istruzione del settembre 2007.

G/1108/27/7

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 – con una formulazione non chiara ad avviso dei presentatori – si prevede che le istituzioni scolastiche costituiscono classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti successivi una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga conto della domanda espressa dai genitori e, si deduce, del quadro delle opportunità previste dal vigente ordinamento della scuola primaria (orario di 27-30-40 ore settimanali) di cui al decreto legislativo n. 59 del 2004;

la dizione utilizzata dal Legislatore impegna la scuola a recepire la diversificata domanda espressa dai genitori ed a tradurla in coerenti modelli organizzativi e didattici, avvalendosi pienamente di tutti gli strumenti previsti dall'autonomia scolastica;

secondo il regolamento dell'autonomia (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999) spetta alle scuole definire «anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale» (articolo 5, comma 1), tenendo conto che «le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa» (articolo 5, comma 4),

impegna il Governo:

a salvaguardare, nell'emanazione dei regolamenti attuativi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il principio costituzionale dell'autonomia scolastica, valorizzando gli ambiti di pertinenza dell'autonomia di ricerca, di sperimentazione, organizzativa e didattica riconosciuta alle istituzioni scolastiche, ivi comprese le modalità per una migliore utilizzazione del personale docente;

a favorire le condizioni organizzative, strutturali, pedagogiche e didattiche che consentono di garantire l'efficacia dell'insegnamento ed il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento al termine della scuola primaria, anche attraverso il potenziamento del tempo dedicato all'insegnamento della lingua italiana e della matematica ed una equilibrata articolazione degli interventi;

ad adottare, anche in termini sperimentali e gradualmente, un organico funzionale dei docenti per ogni istituzione autonoma, commisurato alla complessità e articolazione del modello orario e organizzativo, oltre che al numero complessivo degli allievi iscritti;

ad intraprendere iniziative per qualificare la formazione iniziale ed in servizio dei docenti della scuola primaria, che consentano di valorizzare competenze e specializzazioni già disponibili (per la lingua straniera, la musica, l'educazione motoria, il sostegno ai disabili) e la loro ulteriore diffusione, riconducendo la pluralità di figure operanti nella scuola primaria ad una unitarietà di intenti e di progetto.

G/1108/36/7 (testo 2)

BLAZINA, RUSCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

considerata la specificità delle scuole con lingua di insegnamento sloveno e/o bilingue, delle province di Gorizia, Trieste e Udine, ove l'applicazione delle norme previste dall'articolo 4 porrà seri problemi per la didattica, per quanto riguarda i tempi e l'utilizzo degli insegnanti,

impegna il Governo:

a prevedere, nei regolamenti attuativi, la garanzia di un tempo scuola adeguato all'insegnamento di tutte le lingue previste dall'ordinamento (lingua madre, lingua d'ambiente e lingua straniera);

a confermare l'ordinamento didattico vigente con classi affidate a due insegnanti, di cui uno preposto all'insegnante in lingua italiana e l'altro in lingua slovena, nella scuola primaria con insegnamento bilingue di San Pietro al Natisone;

ad applicare le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge in materia di adozione dei libri di testo compatibilmente con la disponibilità dei testi nella rispettiva lingua di insegnamento;

a inserire nelle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009-2010, anche i docenti che ne fanno domanda e che presentano un'abilitazione ottenuta in uno dei Paesi UE, dichiarata equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

G/1108/39/7

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 4, in ottemperanza alla razionalizzazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto per le scuole un risparmio di 7 miliardi e 832 milioni di euro, dispone una riduzione dell'orario a ventiquattro ore e il ritorno del maestro unico nella scuola primaria;

inoltre, il provvedimento prevede che si terrà «conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola»;

come prassi ricorrente le famiglie entro il 31 gennaio di ogni anno provvedono all'iscrizione dei propri figli a scuola;

attraverso i principali organi di stampa più volte il ministro Gelmini e il Presidente del Consiglio hanno dichiarato che il tempo scuola aumenterà del 50 per cento;

il Legislatore della riforma del 1990 (legge n. 148), maggiormente consapevole dell'importanza e maggiormente responsabile, aveva previsto, all'articolo 15, comma 9, della legge 5 giugno 1990, n. 148, entro quattro anni dall'approvazione, la presentazione di un rapporto sull'attuazione e sui risultati conseguiti;

il rapporto sull'attuazione della riforma della scuola elementare (DOC XXVII, n. 2 del 1996) ha permesso un monitoraggio della riforma positivo, oggi dimostrato da tutte le ricerche nazionali e internazionali sui livelli di apprendimento dei giovani, che considerano la scuola primaria uno dei segmenti educativi più accreditati,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento, entro due mesi dalla chiusura delle iscrizioni dei bambini alla prima classe della scuola primaria, prevista entro il 31 gennaio 2009, gli effetti applicativi della norma fornendo i dati concernenti le domande delle famiglie rispetto ai vari moduli (24, 27, 30 ore e tempo pieno) e il numero delle domande effettivamente accolte;

a presentare, annualmente, un rapporto sull'attuazione del provvedimento in esame.

G/1108/38/7

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede per la scuola primaria un orario di ventiquattro ore settimanali e allo stesso tempo una più ampia articolazione del tempo scuola da recepire nei regolamenti che devono tener conto delle esigenze espresse dalle famiglie;

l'organizzazione del tempo pieno nella scuola elementare va compresa come punto di forza di un progetto educativo di ampia valenza democratica, capace di riscattare sul piano culturale larghi strati della popolazione nei quali si riscontrano difficoltà non superabili per offrire ai ragazzi assistenza educativa per lo studio e i compiti a casa;

la scuola a tempo pieno si è qualificata come scuola della comunità, come ambiente pedagogico progettuale, come istituzione educativa «aperta» e risponde ad un'esigenza sia didattica che sociale, comprovata dal fatto che una percentuale rilevante di alunni iscritti alle scuole statali frequenta sezioni di 40 ore e oltre,

impegna il Governo:

a prevedere che i regolamenti recepiscano esplicitamente le esigenze espresse dalle famiglie in termini di organizzazione didattica per quanto riguarda il tempo pieno e due insegnanti per classe;

a rispettare il dettato della legge di riforma n. 148 del 1990 nella parte dispositiva che richiede al Governo di riferire in Parlamento, entro due mesi dalla chiama delle iscrizioni degli alunni alla prima classe della scuola primaria, quindi entro il 31 marzo 2009, sugli effetti applicativi della norma fornendo i dati concernenti le domande delle famiglie rispetto ai vari moduli (da 24 ore al tempo pieno) e il numero delle domande effettivamente accolte;

a salvaguardare in sede di emanazione dei decreti attuativi il principio costituzionale dell'autonomia scolastica in merito alle condizioni organizzative, strutturali, pedagogiche e didattiche che consentano di garantire l'efficacia dell'insegnamento ed il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento al termine della scuola primaria;

ad adottare, anche in termini sperimentali e gradualmente, un organico funzionale dei docenti per ogni istituzione autonoma, commisurato all'articolazione del modello orario ed organizzativo, oltre che al numero complessivo degli allievi iscritti.

G/1108/28/7

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 9, primo comma, della Costituzione prevede che «la Repubblica promuove lo sviluppo delle cultura»;

l'articolo 33, primo comma, della Costituzione prevede che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»;

la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza n. 256 del 2004 come le suddette disposizioni tutelano valori di «fondamentale rilevanza costituzionale» e che, se la cultura è un fattore per la formazione della persona umana, ne consegue che la Repubblica ha il dovere positivo, dunque, di promuoverla, nel rispetto dei principi di libertà, di uguaglianza, di imparzialità, di pluralismo;

l'istruzione inferiore, in particolare, costituisce un diritto sociale fondamentale che la Costituzione, all'articolo 34, secondo comma, impone sia «obbligatoria e gratuita» ed «impartita per almeno otto anni»;

nell'assicurare concreta attuazione ai valori di «fondamentale rilevanza costituzionale» e nel dettare la disciplina attuativa delle disposizioni costituzionali in materia di diritti sociali il Legislatore è costituzionalmente tenuto non solo a non ledere il nucleo essenziale dei diritti ma anche a non introdurre discipline che, rispetto alla disciplina legislativa ordinaria in vigore, rappresentino un *minus* nel godimento dei diritti stessi;

nel dispiegamento dell'azione di uno Stato sociale vi è il compito prioritario di favorire lo sviluppo della cultura;

ciò comporta specialmente che la disciplina legislativa in materia di diritti sociali non può ispirarsi esclusivamente al perseguimento di obiettivi di «razionalizzazione» (come invece si legge nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame con riferimento alla costituzione delle classi nelle istituzioni scolastiche della scuola primaria) cioè di «contenimento della spesa pubblica» (come espressamente si legge nell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al quale il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame rinvia);

coerentemente con quanto sopra affermato si rileva che la Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sentenza n. 155 del 2006, in riferimento alla finanza regionale ma ponendo un principio di portata generale e richiamando numerosi precedenti (si vedano le sentenze nn. 437 e 337 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999), che «a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni della disponibilità finanziaria delle regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e,

in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti»;

la soppressione del tempo pieno nella scuola primaria (ovvero l'attuale numero di 40 ore settimanali comprensive del tempo dedicato alla mensa) attraverso l'istituzione del maestro unico e la conseguente riduzione delle ore di lezione a 24 ore settimanali previste dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame introduce un *minus* nel godimento del diritto all'istruzione elementare;

il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede che nei regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo tenga «comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola»,

impegna il Governo:

a verificare gli effetti conseguenti all'applicazione delle suddette disposizioni e ad emanare, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il piano programmatico e i successivi regolamenti attuativi tenendo conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie al fine di assicurare su tutto il territorio una più ampia articolazione del tempo scuola, auspicabilmente in una misura comunque non inferiore alle quaranta ore settimanali.

EMENDAMENTI

4.0.1

PIGNEDOLI, ANTEZZA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Scuole primarie nei territori montani e nelle isole minori)

1. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 salvaguardano comunque la presenza della scuola primaria nei territori montani e nelle isole minori attraverso un'organizzazione didattica che, se pur flessibile, risponda a requisiti di qualità e pari dignità formativa. A tal fine viene adottato un organico funzionale alle caratteristiche degli insediamenti scolastici e si favorisce una maggiore integrazione con il territorio e gli enti locali».

4.0.2

PIGNEDOLI, ANTEZZA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Scuole dell'obbligo nei territori montani e nelle piccole isole)

1. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4

salvaguardano comunque la specificità organizzativa vigente per la scuola dell'obbligo nei territori montani e nelle isole minori».

4.0.3

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tempo pieno e tempo modulare)

1. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale attualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale, al fine anche di estendere il modello del tempo pieno su tutto il territorio nazionale».

38^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono il ministro dell'istruzione, università e ricerca Gelmini e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1108) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*, approvato dalla Camera dei deputati

(552) *COSTA. – Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche*

(785) *CARLONI ed altri. – Misure per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica ambientale nella scuola dell'obbligo*

(963) *Mariapia GARAVAGLIA e SOLIANI. – Delega al Governo per la promozione della cultura e dei valori costituzionali nella scuola italiana*

– e petizione (n. 330 ad essi attinente)

(Seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno relativi all'articolo 4, pubblicati in allegato al resoconto della suddetta seduta.

Ringrazia poi il ministro Gelmini per aver risposto con tempestività alla sollecitazione dei Capigruppo dell'opposizione a riferire in Commissione circa le dichiarazioni rese nella conferenza stampa di questa mattina.

Prende la parola il ministro GELMINI, la quale tiene a precisare che il provvedimento in esame reca l'eliminazione del modulo e delle competenze per cui, da questo punto di vista, è corretto il richiamo al maestro unico. Puntualizza inoltre che, come correttamente affermato dal Presidente del Consiglio in più occasioni, a seconda della scelta delle famiglie il maestro può diventare prevalente atteso che permangono i modelli organizzativi a 27 e 30 ore, come descritto nel Piano programmatico (atto n. 36). In questi casi, è evidente a suo giudizio che il maestro diventa prevalente in quanto affiancato dai docenti specialistici nelle materie di in-

glesi, religione ed informatica in relazione alle esigenze delle famiglie. Ciò al fine di una migliore organizzazione del tempo degli insegnanti, i cui esuberanti saranno pertanto dedicati al tempo pieno. Al riguardo esprime peraltro soddisfazione per il cambiamento di approccio in atto, atteso che non si dubita più del mantenimento del tempo pieno ma ci si limita a domandare come verrà articolato.

In ordine al taglio di 87.000 docenti, precisa che non si tratta di licenziamenti, peraltro impossibili giuridicamente senza giusta causa, bensì di un contenimento del tendenziale aumento del numero delle cattedre, in linea con un processo avviato già dai Governi precedenti, anche se – riconosce – in misura non così consistente. Comunica inoltre che tale riorganizzazione terrà conto dei prossimi pensionamenti.

Quanto al tema del precariato, ritiene che esso sia frutto di scelte ereditate dal passato e che vada comunque risolto in maniera seria in quanto costituisce una preoccupante piaga sociale. Esso è stato a suo giudizio causato dalla incauta sovrastima delle capacità della scuola e dell'università di assorbire posti di lavoro senza aver previamente verificato le reali disponibilità del sistema.

Fa presente che sulla questione instaurerà un tavolo di confronto, con riguardo tanto alla scuola quanto all'università, nella consapevolezza dell'esigenza preliminare di valutare gli spazi occupazionali esistenti, peraltro in collaborazione con i ministri Brunetta e Sacconi.

Nega infine che nella conferenza stampa di questa mattina siano stati diffusi messaggi diversi rispetto al contenuto del provvedimento, dichiarandosi poi disponibile a rispondere su questioni più di dettaglio.

il senatore RUSCONI (*PD*) rivendica di aver richiesto la presenza del Ministro in Commissione a fronte del cambiamento comunicato dal Presidente del Consiglio questa mattina in merito al maestro unico. Dinanzi alla stampa, rammenta, è stata prefigurata infatti la possibilità di un'articolazione più varia, imperniata sul maestro prevalente, che giudica condivisibile.

Tuttavia, poiché ritiene che tale apertura – su cui si dichiara d'accordo – contraddica il contenuto dell'articolo 4, domanda quale sia il reale intento del Governo, tanto più che potrebbero essere approvati gli emendamenti dell'opposizione in linea con l'introduzione del maestro prevalente.

Con riferimento ai tagli dei docenti, puntualizza che il precedente Governo aveva al contrario adottato un Piano triennale di assunzione di 150.000 precari, disatteso dall'attuale Esecutivo.

Pur riconoscendo che nel Piano programmatico è menzionata l'articolazione dei modelli a 27 e 30 ore, ribadisce che al riguardo nulla si dice nel decreto-legge, mentre sono descritti in dettaglio nel Piano i previsti tagli fra l'altro degli insegnanti specialisti di inglese nella scuola primaria. In proposito ritiene che ciò contrasti con le affermazioni del Ministro, essendo evidente la riduzione di organico nella scuola primaria.

Dopo aver chiesto chiarimenti al Presidente in merito all'espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, manifesta la disponibilità del suo Gruppo a terminare i lavori laddove sia inequivoca l'apertura del Governo circa il maestro prevalente.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*), nel convenire con le dichiarazioni rese dal senatore Rusconi, rileva criticamente le differenze tra quanto ha affermato il Presidente del Consiglio ed il contenuto del provvedimento. Se la posizione dell'Esecutivo è mutata si dichiara disponibile ad un nuovo confronto.

Domanda a sua volta se sia giunto il parere della Commissione affari costituzionali.

Il ministro GELMINI chiarisce che il decreto-legge testimonia una precisa idea di scuola dell'Esecutivo, ma il suo contenuto non va confuso con la manovra economica estiva. Puntualizza altresì che non si tratta di una riforma ma di interventi mirati finalizzati ad eliminare il modulo e le compresenze, senza però disciplinare in dettaglio la singola organizzazione oraria, sulla quale rimanda al Piano programmatico.

Dopo aver ribadito la facoltà di opzione per le famiglie dei modelli a 24, a 27 e a 30 ore, nonché per il tempo pieno, rimarca che le disposizioni circa il maestro unico entreranno in vigore a partire dal prossimo anno scolastico.

Invita poi ad evitare la polemica su questioni che non sono contenute nel decreto, giudicando incomprensibile la protesta degli atenei atteso che il provvedimento non concerne l'università.

Il PRESIDENTE precisa che poiché il provvedimento è calendarizzato in Aula nella seduta di oggi pomeriggio, la Commissione non è tenuta ad attendere i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Si prosegue quindi con l'illustrazione degli emendamenti e ordini del giorno all'articolo 4, pubblicati in allegato al resoconto della seduta anti-meridiana di oggi.

Il senatore RUSCONI (*PD*), illustrando le proposte a sua firma, rileva anzitutto che l'articolo 4 richiama espressamente la manovra economica contenuta nel decreto-legge n. 112, da cui discende peraltro il Piano programmatico, oggetto di contenzioso con le regioni. Ritiene comunque che tale norma disponga in maniera chiara la costituzione, dal prossimo anno, di classi con un unico insegnante, senza accennare al modello del docente prevalente. Tuttavia ribadisce che, qualora l'orientamento dell'Esecutivo sia mutato, l'opposizione si attenderebbe l'approvazione degli emendamenti che si collocano nella medesima direzione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro, domanda comunque quali saranno le scuole che funzioneranno a 24 ore, ritenendo che la norma colpirà le istituzioni scolastiche con meno strutture e con più deboli raccordi con il territorio, le quali avrebbero invece bisogno di interventi più efficaci.

Tiene infine a precisare che il testo del decreto è difforme rispetto a quanto testè dichiarato dal Ministro, su cui peraltro l'opposizione esprimerebbe un giudizio diverso.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) dà conto degli emendamenti a sua firma, stigmatizzando anzitutto che il Ministro abbia in altre occasioni dichiarato che l'opposizione diffonde notizie false in virtù di una cattiva informazione tipica della cultura di sinistra, precisando che i commenti resi hanno avuto ad oggetto esclusivamente il testo del decreto. In proposito stigmatizza che l'originario disegno di legge presentato dal Ministro, e poi confluito in parte nel decreto-legge, contenesse disposizioni differenti.

Nel domandare quale sia la reale volontà dell'Esecutivo, ritiene che il provvedimento, pur non possedendo i tratti tipici di una riforma, rappresenti comunque un attacco indiscriminato alla scuola primaria e secondaria. Al riguardo dubita che l'istruzione sia una priorità del Governo, considerato che la copertura dei numerosi provvedimenti già adottati è avvenuta proprio a danno della scuola.

Fa presente inoltre che l'articolo 4 è consequenziale all'articolo 64 del decreto-legge n. 112, ritenendo peraltro che la maggioranza avrebbe potuto avviare un confronto con l'opposizione attraverso un disegno di legge, che comunque sarebbe stato approvato in tempi rapidi, dati i numeri di cui gode in Parlamento.

Si sofferma indi sul carattere inclusivo della scuola grazie al quale i giovani possono essere integrati nella società, evitando il rischio di devianze e dispersione. In conclusione si sofferma sull'emendamento 4.26, soppressivo dell'articolo, reputando il provvedimento una misura di finanza pubblica, e non di riordino del sistema scolastico, essendo stata dettata dal Ministero dell'economia, secondo una strana logica centralista.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dà conto degli emendamenti 4.20, 4.28 e 4.35 nonché dell'ordine del giorno n. 15, giudicando l'articolo 4 il nodo centrale del provvedimento. Dichiara peraltro incomprensibile la scelta dell'Esecutivo di incidere sul settore dell'istruzione mediante interventi disorganici previsti in provvedimenti di natura diversa, in quanto ciò impedisce un'analisi complessiva.

Ritiene poi inevitabile richiamare il decreto-legge n. 112, dato che il decreto-legge n. 137 ne è una immediata conseguenza soprattutto in termini di risparmi.

In merito all'accorpamento delle scuole e alle riduzioni dei docenti, riconosce che siano materie non trattate dal provvedimento, ma occorre

comunque contestualizzare le misure tenendo anche conto ad esempio del decreto-legge n. 154 nonché del Piano programmatico.

A fronte dello stupore del Ministro nei confronti della protesta negli atenei e nel Paese, reputa che si tratti di una mobilitazione dovuta, poiché il Governo ha adottato provvedimenti che investono ad ampio raggio tutti i settori del sapere e non può perciò pretendere di limitare il confronto.

Ritiene peraltro che la volontà di concentrare l'attenzione mediatica su misure come quella del grembiule sia una scelta mirata dell'Esecutivo, per distogliere l'opinione pubblica dai reali tagli disposti. Occorre dunque informare le famiglie rispetto alle risorse stanziare per rispondere alle scelte individuali in termini di modelli organizzativi.

Reputa infine originali le affermazioni del Presidente del Consiglio circa il maestro prevalente, atteso che nel provvedimento la rubrica dell'articolo 4 è invece espressamente dedicata al maestro unico.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD), nell'illustrare gli emendamenti 4.19 e 4.41, nonché l'ordine del giorno n. 14, ringrazia anzitutto il Presidente e il ministro Gelmini per aver assicurato la presenza in Commissione in questa fase.

Giudica tuttavia non condivisibile il provvedimento, se non con riguardo all'articolo 1, tanto più che le dichiarazioni rese nella conferenza stampa di stamattina hanno reso più complesso il quadro, in modo peraltro poco leale nei confronti dell'opinione pubblica.

Né è a suo giudizio onesto affermare l'assenza di licenziamenti, considerato che, ad esempio, i numerosi docenti con incarico annuale non avranno alcuna possibilità di conferma, benché nella legge finanziaria per il 2007 fosse stato adottato un Piano triennale di reclutamento.

Non ritiene inoltre che il tempo pieno possa essere lasciato alla scelta generica delle famiglie dato che esse sono comunque vincolate dall'offerta in concreto messa a disposizione dalle scuole. In proposito non bisogna considerare a suo giudizio il tempo pieno un mero «parcheggio» per i non abbienti, dato che esso è una modalità didattica che arricchisce la scuola.

Il provvedimento non affronta neanche il tema della dispersione scolastica, tacendo sulle possibili soluzioni per arginare il fenomeno e determinando un abbassamento della qualità e dell'autorevolezza della scuola. Propone pertanto di mantenere le compresenze almeno laddove c'è un incremento della dispersione scolastica, anche per rispondere a precisi bisogni del territorio.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Si passa quindi all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo in merito agli ordini del giorno e agli emendamenti all'articolo 4.

La relatrice POLI BORTONE (*PdL*) dopo aver ringraziato il Ministro per i chiarimenti resi, tiene a precisare che il provvedimento prefigura un modello di scuola diverso da quello descritto dall'opposizione, in coerenza con gli obiettivi politici della maggioranza. Puntualizza peraltro che gli elevati indici di dispersione scolastica non possono essere imputati all'attuale gestione.

Si dichiara poi contraria a tutti gli emendamenti presentati, rimettendosi al Governo per ciò che concerne gli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE invita il Sottosegretario ad esprimere il proprio orientamento sugli ordini del giorno a conclusione della votazione degli emendamenti.

Il sottosegretario PIZZA si dichiara contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Posti congiuntamente in votazione in quanto di identico testo, gli emendamenti 4.3 e 4.26 sono respinti.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.27, 4.12, 4.8 e 4.28 (di identico tenore) e 4.45.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) fa proprio l'emendamento 4.1, identico al 4.15, che risultano respinti dalla Commissione.

La Commissione respinge altresì con separate votazioni gli emendamenti 4.29, 4.44 e 4.30.

Il senatore RUSCONI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.31, che si pone in continuità con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del ministro Gelmini riguardo al maestro prevalente, dichiarandosi peraltro disponibile ad integrarlo con la previsione dell'insegnante di informatica.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), nell'annunciare il voto contrario a nome del suo Gruppo sull'emendamento 4.31, ne suggerisce la trasformazione in ordine del giorno, fermo restando che i contenuti potranno essere ripresi in occasione dell'esame del Piano programmatico.

Il sottosegretario PIZZA si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno risultante dall'eventuale trasformazione dell'emendamento 4.31.

Il senatore RUSCONI (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento rilevando come un eventuale esito negativo rappresenti una contraddizione rispetto alle affermazioni del ministro Gelmini.

Posto ai voti, l'emendamento 4.31 viene respinto.

Con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 4.43, 4.5 e 4.33 (di identico testo), 4.34 e 4.4 (di analogo contenuto), 4.16, 4.6 e 4.17 (identici), 4.18, nonché 4.19 e 4.7 (di identico tenore).

Il senatore MARCUCCI (*PD*) si dichiara favorevole a nome del suo Gruppo sull'emendamento 4.35, che affronta in maniera adeguata il tema dell'integrazione degli studenti stranieri.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41 e 4.42 risultano respinti.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.20 volto a modulare l'organico funzionale dei docenti in base alle esigenze delle autonomie scolastiche.

In esito a successive votazioni sono respinti gli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.22.

La senatrice BLAZINA (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.43 circa la condizione delle scuole di lingua slovena, le quali fanno pienamente parte della rete scolastica italiana.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.43, 4.23 e 4.13 (identici), nonché il 4.14.

Si passa all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario PIZZA si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 5 a condizione che sia espunto il secondo dispositivo.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) manifesta contrarietà alla proposta del Governo e chiede che l'ordine del giorno sia posto ai voti inalterato.

Messo in votazione, l'ordine del giorno n. 5 risulta respinto.

Il sottosegretario PIZZA accoglie poi gli ordini del giorno 8, 14, 15, 16 (come raccomandazione), 31 (come raccomandazione) e 24. Sull'ordine del giorno n. 25, chiede ai presentatori di espungere l'ultimo dispositivo.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) rileva che si tratta di considerazioni del tutto coerenti rispetto alle affermazioni del Presidente del Consiglio. Auspica pertanto che la proposta sia accolta almeno come raccomandazione.

Conviene il sottosegretario PIZZA, il quale accoglie pertanto l'ordine del giorno n. 25 come raccomandazione. Egli accoglie poi l'ordine del giorno n. 27; quanto all'ordine del giorno n. 36 (testo 2) chiede ai presentatori di espungere il secondo e il quarto dispositivo.

La senatrice BLAZINA (*PD*) rileva l'intima connessione fra le diverse parti dello strumento di indirizzo, che non ritiene di poter modificare. Ne chiede invece la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 36 (testo 2) è respinto.

Il sottosegretario PIZZA accoglie indi come raccomandazione l'ordine del giorno n. 39. Sull'ordine del giorno n. 38, chiede che sia espunto il primo dispositivo.

La senatrice SOLIANI (*PD*) recepisce la richiesta del rappresentante del Governo e modifica conseguentemente il proprio atto di indirizzo.

Il sottosegretario PIZZA accoglie pertanto come raccomandazione sia l'ordine del giorno n. 38 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, che l'ordine del giorno n. 28.

Concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4, il PRESIDENTE rileva che resta inevaso l'esame delle molteplici altre proposte presentate (pubblicate in allegato al presente resoconto) che non potranno essere prese in considerazione in quanto è imminente l'inizio della seduta dell'Aula, in cui avrà avvio l'esame del disegno di legge n. 1108. Registra pertanto con rammarico che la Commissione non è riuscita a terminare l'esame del provvedimento in tempo utile per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1108

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 4.

G/1108/38/7 (testo 2)

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede per la scuola primaria un orario di ventiquattro ore settimanali e allo stesso tempo una più ampia articolazione del tempo scuola da recepire nei regolamenti che devono tener conto delle esigenze espresse dalle famiglie;

l'organizzazione del tempo pieno nella scuola elementare va compresa come punto di forza di un progetto educativo di ampia valenza democratica, capace di riscattare sul piano culturale larghi strati della popolazione nei quali si riscontrano difficoltà non superabili per offrire ai ragazzi assistenza educativa per lo studio e i compiti a casa;

la scuola a tempo pieno si è qualificata come scuola della comunità, come ambiente pedagogico progettuale, come istituzione educativa «aperta» e risponde ad un'esigenza sia didattica che sociale, comprovata dal fatto che una percentuale rilevante di alunni iscritti alle scuole statali frequenta sezioni di 40 ore e oltre,

impegna il Governo:

a rispettare il dettato della legge di riforma n. 148 del 1990 nella parte dispositiva che richiede al Governo di riferire in Parlamento, entro due mesi dalla chiama delle iscrizioni degli alunni alla prima classe della scuola primaria, quindi entro il 31 marzo 2009, sugli effetti applicativi della norma fornendo i dati concernenti le domande delle famiglie rispetto

ai vari moduli (da 24 ore al tempo pieno) e il numero delle domande effettivamente accolte;

a salvaguardare in sede di emanazione dei decreti attuativi il principio costituzionale dell'autonomia scolastica in merito alle condizioni organizzative, strutturali, pedagogiche e didattiche che consentano di garantire l'efficacia dell'insegnamento ed il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento al termine della scuola primaria;

ad adottare, anche in termini sperimentali e gradualmente, un organico funzionale dei docenti per ogni istituzione autonoma, commisurato all'articolazione del modello orario ed organizzativo, oltre che al numero complessivo degli allievi iscritti.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (*Adozione dei libri di testo*). – 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici deliberano esclusivamente l'adozione di libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili.

2. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio.

3. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

4. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente.

5. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore».

5.15

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi scolastici» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui procedano a nuove adozioni, anche di nuove edizioni o di edizioni aggiornate».

5.37

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi scolastici» aggiungere le seguenti: «quando procedano a nuove adozioni».

5.14

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi scolastici» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010».

5.7

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi scolastici» inserire le seguenti: «, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010».

5.38

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «adottano libri di testo» fino alla fine del comma con le seguenti: «deliberano esclusivamente l'adozione di libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente».

5.16

RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «adottano libri di testo» fino alla fine del comma con le seguenti: «deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei quali l'editore si sia impegnato a mantenere, per le singole classi, invariato il contenuto nel biennio, nel triennio o nel quinquennio del relativo corso di studi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti».

5.17

Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «adottano libri di testo in relazione ai» con le seguenti: «deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei».

5.18

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «per almeno due anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «quinquennale» con le seguenti: «almeno biennale» e sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «biennio».

5.19

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «nel triennio».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «quinquennale» con le seguenti: «almeno triennale» e sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «triennio».

5.21

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «per almeno quattro anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «quinquennale» con la seguente: «quadriennale» e sostituire le parole: «il successivo quinquennio» con le seguenti: «i successivi quattro anni».

5.22

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «per almeno sei anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con cadenza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ogni sei anni».

5.8

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «quinquennio», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «a partire dall'anno di pubblicazione».

5.23

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel quinquennio» aggiungere le seguenti: «a partire dall'anno di pubblicazione».

5.24

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del periodo.

5.10

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del periodo.

5.25

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « motivate esigenze » aggiungere le seguenti: « nel quadro della libertà di insegnamento ».

5.27

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'adozione dei libri» fino a: «concernenti l'adozione» con le seguenti: «la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione».

5.28

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'adozione dei libri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la nuova adozione dei libri di testo ha durata quinquennale. Se la specifica e motivata esigenza è giustificata dall'intervenuta indisponibilità di un'opera per la quale l'editore aveva assunto l'impegno di cui al primo periodo, i competenti organi scolastici non possono adottare in sua sostituzione un'altra opera pubblicata dallo stesso editore o dallo stesso gruppo editoriale».

5.26

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'adozione dei libri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la nuova adozione dei libri di testo ha durata quinquennale».

5.40

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: «libri di testo avviene» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei licei dove avviene ogni due anni».

5.41

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: «libri di testo avviene» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei libri di testo adottati nei licei classici, che avviene ogni due anni».

5.29

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con cadenza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado con cadenza sessennale, a valere per il successivo sessennio».

5.30

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico vigila» con le seguenti: «Il dirigente scolastico ed il consiglio di istituto vigilano».

5.2

D'ALIA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico vigila» con le seguenti: «Il dirigente scolastico ed il consiglio di istituto vigilano».

5.11

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico vigila» inserire le seguenti: «Il dirigente scolastico ed il consiglio di istituto vigilano».

5.31

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nel rispetto dei tetti di spesa annualmente stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.9

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.32

VITA, SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Genitori e studenti possono segnalare al dirigente scolastico ed al consiglio di istituto l'adozione di libri di testo in violazione del presente articolo. In tal caso il dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto, provvede entro cinque giorni alla verifica dell'esistenza dei presupposti».

5.6

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Genitori e studenti possono proporre al dirigente scolastico ed al consiglio di istituto l'adozione di libri di testo in deroga alle disposizioni del presente articolo. In tal caso il dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto, provvede entro 5 giorni alla verifica delle possibilità circa l'adozione di libri di testo diversi».

5.33

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente».

5.5

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente».

5.34

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore».

5.4

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore».

5.35

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento eventualmente necessarie e rese separatamente disponibili ai sensi del comma 1».

5.45

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.12

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.3

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I rimborsi spese o i sussidi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo e di materiale didattico non vanno considerati parte del reddito familiare e dunque non devono essere indicati nell'annuale dichiarazione dei redditi.

1-ter. Sono comprese nella esenzione della dichiarazione di reddito, di cui al comma 1-bis, altre forme di contributo per l'acquisto dei libri di testo e di materiale didattico erogate dalla regione Valle d'Aosta e dalle

province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze in materia scolastica».

5.44

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per promuovere la formazione degli insegnanti per l'utilizzo dei nuovi strumenti didattici disponibili, per la dotazione presso gli istituti di attrezzature adeguate alle nuove opportunità di insegnamento e per la vendita di supporti informatici in via disgiunta rispetto ai cartacei, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5.46

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "soggetti diversamente abili" sono aggiunte le seguenti: "e con disturbi specifici di apprendimento".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.13

BLAZINA, RUSCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e Trieste e nella scuola con insegnamento bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 settembre 2001, n. 38, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano compatibilmente con la effettiva disponibilità dei libri di testo nella rispettiva lingua di insegnamento».

ORDINI DEL GIORNO

G/1108/17/7

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

all'articolo 5 è previsto che i competenti organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un determinato periodo di tempo, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili;

è inoltre previsto che l'adozione dei libri di testo avvenga con cadenza periodica e che il dirigente scolastico vigili affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti;

tale norma non appare sufficiente a salvaguardare le esigenze di risparmio delle famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative, sin dalla prossima manovra di bilancio, volte ad agevolare e rendere meno oneroso l'impegno economico delle famiglie, attraverso misure economiche concrete come, ad esempio, la detraibilità fiscale delle spese in libri per l'istruzione e la formazione dei giovani.

G/1108/20/7

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento, rappresentando il principale luogo d'incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica e qualificandosi come strumento prezioso al servizio della flessibilità nell'organizzazione dei percorsi didattici introdotta dalla scuola dell'autonomia, adattabile alle diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni e da strumenti didattici alternativi;

l'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell'attività della scuola, definito dall'articolo 4 del regolamento sull'autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici debbono essere coerenti con il piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce all'articolo 7 che l'adozione dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe e di interclasse;

tra i requisiti di cui il collegio deve tener conto in questa delicata operazione è presente quello relativo allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con le altre discipline;

l'articolo 156 del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce per la scuola elementare la totale gratuità dei libri di testo, attraverso la fornitura da parte dei comuni secondo modalità stabilite dalle leggi regionali; l'articolo 27 della legge n. 448 del 1999 ha previsto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione siano individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti devono collocare le loro scelte;

successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008) che ha esteso agli studenti di primo e secondo grado dell'istruzione secondaria superiore la gratuità parziale dei testi prevista dall'articolo 27 della legge n. 448 del 1999 ed ha contemporaneamente previsto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione siano stabiliti i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per gli anni successivi al secondo dell'istruzione secondaria superiore;

il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 2008, n. 28, ha stabilito per l'anno scolastico 2008-2009 il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno di tipologia di scuola secondaria superiore (l'importo massimo, di 370 euro, è riferito al III anno del liceo classico) all'interno del quale i docenti sono tenuti ad effettuare le proprie scelte; in data 18 giugno 2008 è stata raggiunta tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Associazione

italiana editori un'intesa su *e-book*, prezzi dei libri e agevolazioni economiche per i meno abbienti;

l'inadeguatezza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del provvedimento in esame costituisce un segnale preoccupante di semplificazione del sapere di segno opposto rispetto alle esperienze didattiche più avanzate messe a punto nel nostro Paese anche d'intesa con il Ministero competente,

impegna il Governo:

a valutare attentamente gli effetti applicativi delle disposizioni in materia di libri scolastici definite dall'articolo 5 del decreto-legge in esame, relativo all'adozione dei libri scolastici, che conferma le disposizioni in materia predisposte dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che introducono i libri di testo scaricabili da *Internet* ed in particolare al fine di:

- a) precisare il loro ambito d'applicazione;
- b) chiarire se la scuola abbia l'obbligo di stampare direttamente i libri da *Internet*;
- c) determinare le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa e quelle dei libri di testo nella versione *on-line* o mista;
- d) predisporre la formazione degli insegnanti finalizzata al più efficace utilizzo dei nuovi strumenti didattici;
- e) dotare le scuole di attrezzature tecnologiche adeguate alle nuove opportunità di insegnamento e realizzare la diffusione di supporti informatici in via disgiunta rispetto ai cartacei;
- f) istituire luoghi virtuali dove gli insegnanti possano confrontarsi;
- g) sensibilizzare in materia gli studenti e le famiglie;
- h) offrire l'opportunità, per ridurre i prezzi, di ricorrere anche al comodato d'uso dei libri scolastici;

a promuovere effettivamente le novità inerenti il mercato dell'editoria scolastica, al fine di massimizzare la loro potenziale efficacia sul contenimento dei prezzi, sulla qualità e sulla durata dei libri;

a istituire un tavolo permanente di monitoraggio dell'adozione dei libri di testo con gli editori e le direzioni didattiche;

ad adoperarsi affinché i competenti organi scolastici non possano adottare, in sostituzione del libro di testo per il quale l'editore si era impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, un'opera pubblicata dallo stesso editore o dallo stesso gruppo editoriale;

a stanziare nella legge finanziaria i fondi necessari alla realizzazione di tali misure.

G/1108/30/7

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 5 prevede che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio;

tali prescrizioni si aggiungono a quelle contenute nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che obbligano tutte le scuole ad adottare esclusivamente libri utilizzabili nella versione *on line* scaricabili da *Internet*;

l'introduzione di tali strumenti innovativi determina un aggravio di spesa per le scuole, per gli studenti e per le loro famiglie, che non potrebbero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell'usato,

impegna il Governo:

a individuare, anche nel corso del prossimo esercizio finanziario, risorse da destinare alle scuole, necessarie all'acquisto di carta e cartucce per *personal computer* per la stampa dei libri di testo.

G/1108/37/7

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 5 sancisce in capo ai competenti organi scolastici l'obbligo di adottare libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, disponendo altresì che l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni;

il libro di testo costituisce lo strumento didattico ancora oggi maggiormente utilizzato nelle scuole, in ragione della sua idoneità a soddisfare

le esigenze di necessaria flessibilità dell'organizzazione dei percorsi didattici e di adeguatezza del programma rispetto alle caratteristiche degli studenti cui l'offerta didattica è rivolta;

la disposizione di cui all'articolo 5, pur muovendo da condivisibili esigenze di contenimento della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione scolastica, rischia di vincolare in maniera eccessiva e irragionevole la libertà di insegnamento, precludendo la necessaria adeguatezza e corrispondenza del programma didattico alle esigenze e alle specificità degli studenti cui è rivolto il percorso formativo;

appare pertanto necessario modulare l'attuazione del disposto di cui all'articolo 5 secondo un ponderato bilanciamento tra la libertà di insegnamento e le esigenze di contenimento delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione scolastica,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative opportune per garantire che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 non limiti in maniera irragionevole la libertà di insegnamento, né precluda la necessaria corrispondenza del programma didattico alle peculiarità degli studenti cui è rivolta l'offerta formativa.

EMENDAMENTI

5.0.1

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO,
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Detrazione fiscale per i libri di testo)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5.0.3

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO,
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Detrazione fiscale per i libri di testo)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola relativo a entrambi i cicli di istruzione".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5.0.2

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Detrazione fiscale per i libri di testo)

1. Al comma 1 dell'articolo 15, del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola relativo a entrambi i cicli di istruzione"».

Conseguentemente, abrogare il comma 1 dell'articolo 8.

Art. 5-bis.

5-bis.1

BLAZINA, RUSCONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Analogamente si procede nei confronti dei docenti che, pur avendone i titoli, nel 2007 non si sono iscritti nelle graduatorie, ad esaurimento. Possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie anche coloro che, entro i termini fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009-2010, presentano una abilitazione ottenuta in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, dichiarata equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5-bis.2

ASTORE, GIAMBRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono altresì iscritti, a domanda, nelle graduatorie di cui al comma 1, gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) i quali non hanno potuto completare interamente i predetti corsi a causa della loro sospensione attivata ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Sono altresì iscritti, a domanda, nelle medesime graduatorie, gli allievi della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) i quali abbiano sospeso la frequenza ai corsi in caso di maternità, prestazione del servizio civile volontario, dottorato di ricerca, o perché risultati idonei a diverse classi concorsuali».

5-bis.3

VITTORIA FRANCO, RUSCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per strumento musicale (da AA77 ad AN77) indette con ordinanza ministeriale del 6 agosto 1999, nel mese di giugno 2000, e che, superate le prove, abbiano conseguito l'abilitazione con riserva, per carenza del requisito del servizio prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina riguardanti le graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-2009, qualora il requisito di servizio di 360 giorni non fosse oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati sino a quella data specifici corsi di insegnamento».

5-bis.4

MONGIELLO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per strumento musicale, da AA 77 ad AN 77, indette con ordinanza ministeriale del 6 agosto 1999, e che, superate le prove, abbiano conseguito l'abilitazione con riserva, per carenza del requisito prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina

riguardanti la graduatoria ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-2009, qualora il requisito di servizio di 360 giorni non era oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati, sino a quella data, specifici corsi di insegnamento».

5-bis.5

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, MONGIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, e con decreto 9 febbraio 2005, n. 21, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con inodificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di trecentosessanta giorni entro il 31 dicembre 2005 e che abbiano superato l'esame di Stato in base all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificaioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento».

5-bis.6

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, MONGIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato in base all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento».

5-bis.7

D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato».

ORDINI DEL GIORNO

G/1108/2/7

D'Alì

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, prevede la sospensione, per l'anno accademico 2008-2009, delle scuole di specializzazione, nell'attesa dell'avvio di una nuova procedura di reclutamento per gli insegnanti;

l'articolo 5-bis del decreto-legge in esame consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per i soggetti che hanno frequentato un corso di specializzazione nell'anno accademico 2007/2008;

con il decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85, in ottemperanza alla legge n. 143 del 2004, l'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizzava le università e le accademie di belle arti ad istituire corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, riservati a varie categorie di docenti che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere a insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso, purché avessero maturato tale anzianità di servizio nel periodo incluso tra il 10 settembre 1999 e il 6 giugno 2004;

il termine ultimo per presentare l'istanza era fissato al 22 dicembre 2005, oltre 12 mesi dopo il periodo fissato per il raggiungimento dell'anzianità limite e molti docenti, pur avendo maturato tale anzianità di servizio alla data della scadenza fissata per la presentazione della domanda, hanno visto respingere la loro istanza di partecipazione, sulla base del fatto che non avevano maturato tale anzianità nel periodo indicato dal suddetto decreto;

alcuni docenti precari hanno proposto ricorso al TAR avverso l'esclusione, ottenendo con ciò l'inclusione con riserva nei corsi abilitanti e l'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti, rese ad esaurimento dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 605, lettera c)

(legge finanziaria per il 2007); risulta anomala la procedura messa in atto, che pone come termine *ante quem* il 6 giugno 2004, nonostante il decreto attuativo della legge n. 143 del 2004 sia datato 18 novembre 2005,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre soluzione ad una situazione discriminatoria nei confronti di coloro che avevano maturato l'anzianità di servizio di 360 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 85 del 2005 e che sono stati ammessi con riserva ai corsi abilitanti istituiti dalle università, inserendo costoro nelle graduatorie ad esaurimento.

G/1108/19/7

RUSCONI, MONGIELLO, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la sospensione, per l'anno accademico 2008-2009, delle scuole di specializzazione, nell'attesa dell'avvio di una nuova procedura di reclutamento per gli insegnanti;

l'articolo 5-bis del decreto-legge in esame consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per i soggetti che hanno frequentato un corso di specializzazione nell'anno accademico 2007-2008;

il comma 4-ter dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 prevede che «le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4», senza regolamentare il diritto degli specializzandi al conseguimento dell'abilitazione nel caso in cui risultino avere congelato l'iscrizione ai sensi della normativa previgente;

la nota ministeriale del 31 luglio 2008, n. 1726, non risponde a tale esigenza di chiarezza, anzi, demanda ad un successivo sistema di reclutamento dai contorni ancora poco chiari nella sua formulazione e nella sua

attuazione, e ancora oggetto di riflessione di un'apposita commissione creata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mentre secondo la normativa vigente questi specializzandi hanno pieno diritto a scongelare l'iscrizione già nel corrente anno accademico, come è stato rilevato nella mozione approvata dal Consiglio nazionale degli studenti universitari e indirizzata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 26 settembre 2008;

a migliaia di giovani laureati e di docenti precari sprovvisti di titolo abilitante è precluso l'accesso ai nuovi corsi SSIS,

dal 1999 ad oggi sono stati formati quasi 120.000 docenti specializzati presso le SSIS e soltanto una piccola percentuale di essi (5 per cento) risulta immessa in ruolo;

il testo licenziato dalla Commissione Cultura della camera, vedendo tutti concordi, prevedeva per i docenti già inseriti nelle graduatorie la possibilità di chiedere il trasferimento in altra provincia,

impegna il Governo:

a consentire, nelle more del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, agli specializzandi che risultino iscritti ai corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria ed abbiano «congelato» l'iscrizione per motivi di studio (dottorato di ricerca), maternità, salute o perché si erano iscritti o risultavano idonei a diverse classi di abilitazione al momento dell'iscrizione, di «scongellare» l'iscrizione a partire dal corrente anno accademico per conseguire l'abilitazione presso le stesse strutture universitarie o analoghe, con modalità da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e di inserirsi con riserva all'atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento del titolo;

ad avviare, fin dal prossimo anno accademico, un nuovo sistema di formazione iniziale che consenta ai giovani laureati e ai docenti precari di poter conseguire l'abilitazione;

a prevedere una valorizzazione del titolo di specializzazione ai fini del reclutamento del corpo docente nella gestione della fase transitoria tra il nuovo e l'attuale sistema di formazione degli insegnanti;

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento, per i docenti già inseriti nelle graduatorie la possibilità di chiedere il trasferimento in altra provincia.

5-bis.0.1

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento)

1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

5-bis.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento)

1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

5-bis.0.3

LEGNINI, RUSCONI

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Collaboratori scolastici)

1. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5-bis.0.2

ASTORE, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni in materia di reinserimento in graduatorie permanenti)

1. I soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari nonché i soggetti chiamati ad insegnare tramite graduatorie di istituto, che non sono presenti nelle graduatorie permanenti, alla prevista scadenza biennale, possono presentare domanda di inserimento nelle suddette graduatorie».

Art. 6.**6.2**

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.***6.3**

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, sostituire le parole: «a seconda» con le seguenti: «tenuto conto».***6.1**

RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «a seconda» con le seguenti: «tenuto conto».***6.0.1**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Conseguimento dell'abilitazione presso le scuole di specializzazione)*

1. Nelle more del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, gli specializzandi che risultano iscritti ai corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e di strumento musicale, e il corso di laurea in scienza della formazione primaria, e che abbiano congelato l'iscrizione o risultino iscritti a diverse classi di abilitazione all'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, hanno diritto a conseguire l'abilitazione a partire dal corrente anno accademico

presso le stesse strutture universitarie, con modalità che saranno individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 7.

7.1

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

7.2

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «alle» con le seguenti: «a frequentare le».

ORDINI DEL GIORNO

G/1108/6/7

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

esso prevede, grazie ad un emendamento approvato all'unanimità presso la Commissione VII della Camera dei deputati, che le risorse di cui al comma 9-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, siano destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive;

sempre grazie a un emendamento approvato all'unanimità presso la Commissione VII della Camera dei deputati, sono assegnate ulteriori risorse destinate a finanziare provvedimenti finalizzati alla sicurezza degli edifici scolastici;

entro il prossimo gennaio dovrebbe essere varata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, che mostrerà la situazione di tutte le scuole italiane dal punto di vista della sicurezza e del rispetto delle norme;

secondo il Rapporto di Cittadinanzattiva dal titolo «Sicurezza, qualità e comfort a scuola», pubblicato su diversi organi di stampa, la scuola italiana, dal punto di vista della sicurezza, raggiunge risultati sconfortanti;

in particolare l'indagine su citata descrive le scuole italiane, per una buona percentuale, con crolli di intonaco e pavimenti sconnessi, finestre rotte, banchi danneggiati, aule sporche sia per incuria che a causa del vandalismo da parte degli studenti, sistemi antincendio e porte antipanico per la metà inesistenti:

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di verifica affinché le risorse stanziati siano principalmente finalizzate ad interventi di promozione, valorizzazione e sviluppo delle strutture scolastiche, nonché di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche.

EMENDAMENTI

7.0.3

ASCIUTTI, TOMASSINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Modifiche al decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250)

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è soppresso».

7.0.6

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7.1.

(Disposizioni in materia di Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle attività di formazione, di ricerca educativa e di documentazione programmate per l'anno scolastico 2008-2009 dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, tutti i contratti di collaborazione sottoscritti presso l'ex Indire e in scadenza al 31 dicembre 2008 sono prorogati sino alla data della costituzione formale dell'Agenzia, sulla base di quanto previsto dai commi 610 e 611 della legge n. 297 del 2006.

2. Al fine di garantirne la funzionalità, è costituito a partire dal 1° gennaio 2009 un Fondo ordinario dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro. Tale fondo, una volta definiti entro il 31 agosto 2009 gli organismi di gestione e la pianta organica sulla base di quanto previsto dai commi

610 e 611 della legge n. 297 del 2006, sarà alimentato anche attraverso l'attribuzione dei capitoli di spesa attualmente impiegati per la gestione commissariale e per il costo del personale degli istituti ex Irre e ex Indire.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

7.0.5

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Aree a rischio di devianza giovanile)

1. Nelle aree del Paese a rischio di devianza giovanile, individuate con apposito decreto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentiti gli uffici scolastici regionali, sono istituiti gli Albi regionali dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado delle aree a rischio di devianza giovanile.

2. A tali Albi, ripartiti per provincia, unici per i docenti della scuola primaria e ripartiti per le classi di concorso di cui alla vigente normativa per la scuola secondaria di primo grado, accedono – a domanda – i docenti con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti individuati dal decreto di cui al comma 1, che accettino di permanere nella sede di servizio assegnata per almeno tre anni.

3. I docenti di cui al comma 2 per accedere all'Albo devono aver frequentato con esito positivo specifici percorsi di formazione, di durata annuale, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da realizzarsi in collaborazione con l'Associazione nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, il sistema universitario, il Ministero degli affari sociali, il Ministero per la gioventù, il Ministero dell'interno e il Ministero per le pari opportunità, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali adeguate ai rispettivi contesti socio-economici territoriali.

4. I dirigenti degli uffici scolastici provinciali individuano l'organico funzionale dei docenti delle scuole ubicate nelle aree a rischio, sulla base delle proposte dei dirigenti scolastici, e lo comunicano al direttore dell'ufficio scolastico regionale competente, il quale predispone ed emana l'Albo regionale dei docenti nelle scuole delle aree a rischio.

5. L'Albo di cui al comma 4 ha validità triennale. Ai docenti iscritti all'Albo è attribuito un punteggio sulla base dei titoli professionali e culturali posseduti, secondo i criteri a tal fine individuati con il decreto di cui al comma 1. Gli uffici scolastici provinciali assegnano – a domanda – i docenti alle predette scuole, attingendo all'Albo regionale.

6. Ai docenti iscritti agli Albi regionali in servizio nelle scuole comprese nelle aree a rischio è corrisposto un compenso accessorio per la partecipazione alla formazione, a valere sulle risorse di cui al comma 7. Il medesimo Fondo è finalizzato a finanziare le singole istituzioni scolastiche, anche sulla base di azioni e progetti di particolare rilevanza anche effettuati in orario eccedente quello d'obbligo e/o in orario pomeridiano.

7. Per il finanziamento dell'attività di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il "Fondo per il sostegno scolastico alle aree a rischio di devianza giovanile", con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

7.0.4

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Modifiche al decreto legislativo n. 257 del 1991)

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'articolo 6, lettera d), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

7.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Piano programmatico per le scuole)

1. Il comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

"4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le Commissioni competenti di Camera e Senato, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

g) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

h) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti"».

7.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Dotazioni organiche dei docenti di sostegno)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 414 è sostituito dal seguente:

"414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010-2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006-2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 7-bis.

7.bis.1

BUBBICO, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

7.bis.2

BASTICO, BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

7.bis.3

BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocate e riassegnate alle regioni competenti per l'attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Per i finanziamenti assegnati e non ancora utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, le regioni adottano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Il commissario accerta preliminarmente la rispondenza dell'intervento in corso ai piani di edilizia scolastica redatti ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 2007 e adotta tutti i provvedimenti necessari al completamento dell'opera anche con risorse aggiuntive, eventualmente necessarie allo scopo. Qualora l'intervento non risulti coerente con i suddetti piani, a tutela dell'interesse pubblico, il commissario adotta tutti i provvedimenti finalizzati a concludere i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in atto, anche attraverso il ricorso alla rescissione degli stessi, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse non spese o recuperate ai sensi del presente comma sono assegnate alle regioni per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7-bis.4

BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni aggiornano il piano di cui al comma 1 sulla scorta delle risultanze delle analisi di vulnerabilità, effettuate in ottemperanza dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e definiscono le nuove priorità di intervento in ragione dei fattori di vulnerabilità ricon-

trati e della coerenza con la programmazione della rete scolastica. Tali atti integrano gli accordi denominati "patto per la sicurezza" sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Entro la stessa data di cui al comma 5, le regioni procedono ad aggiornare i piani di cui al comma 1 e a disporre che tutti gli interventi sugli edifici scolastici prevedano:

- a) l'eliminazione-mitigazione del rischio sismico;
- b) la messa in sicurezza statica;
- c) la messa in sicurezza degli impianti;
- d) interventi atti ad assicurare l'efficienza ed il risparmio energetico;
- e) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) l'adeguamento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) interventi tesi a garantire adeguati livelli di decoro e di gradevolezza degli edifici, tanto da farne luoghi «belli e sicuri», secondo le specifiche definite con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

7. Il Dipartimento per la protezione civile supporta il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con le modalità previste da apposito DPCM, predisposto d'intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, anche in relazione all'esercizio dei poteri sostitutivi. Lo stesso Dipartimento supporta le regioni e gli enti locali secondo le modalità definite con apposito DPCM, assunto d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Dipartimento per la protezione civile, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, concorre, sulla scorta di una specifica intesa, approvata dalla Conferenza unificata, ad assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica, entro 24 mesi dalla data di stipula dell'intesa di cui al presente comma».

7-bis.5

LEGNINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «soggetto attuatore» aggiungere le seguenti: «con procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici».

7-bis.6

LEGNINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 8.**8.1**

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per quanto previsto dall'articolo 7-bis».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

39^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Castelli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti (n. 30)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO (*PdL*) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, che procede ad illustrare brevemente, sottolineando, in particolare, che sarebbe opportuno delineare meglio le competenze ministeriali della divisione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo rispetto a quelle affidate all'Ente nazionale per l'aviazione civile dal decreto legislativo n. 250 del 2007. Sono altresì recepite nella proposta di parere talune indicazioni emerse nel corso della discussione, a proposito dell'auspicato rafforzamento della direzione generale per la sicurezza stradale, dell'esigenza di una più corretta articolazione delle funzioni in materia di interoperabilità ferroviaria e di contratti di programma.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) presenta ed illustra brevemente una proposta di parere alternativa. In particolare richiama l'attenzione sul punto 11 della proposta, in relazione al tema delle competenze che verrebbero attribuite al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 7 dello schema. Andrebbero al riguardo espunte le attri-

buzioni in materia di personale marittimo, di qualifiche professionali, certificazione ed addestramento che costituiscono novità non in linea con il quadro normativo vigente. Invita inoltre a cogliere l'occasione dell'emanando regolamento per attuare l'organizzazione dello sportello telematico del diportista. Conclude auspicando che il Rappresentante del Governo possa chiarire nel corso dell'esame le ragioni che sono state alla base delle scelte nell'atto in esame rispetto alle questioni sollevate nel dibattito.

Il presidente GRILLO (*PdL*), riferendosi al tema delle competenze delle capitanerie di porto, pur riconoscendo che si tratta di una questione complessa in cui si rilevano profili di sicurezza in mare con coinvolgimento anche di rapporti internazionali, invita a considerare con favore il testo proposto dal Governo sul punto. Non sfugge di certo che con il nuovo assetto di competenze si è anche voluto cogliere l'occasione di valorizzare le funzioni del Corpo introducendo talune novità che possono essere agevolmente condivise.

Il sottosegretario CASTELLI rappresenta che il Governo valuterà attentamente le osservazioni che la Commissione riterrà di formulare, tenendo altresì in particolare considerazione anche le questioni sollevate nel corso dell'esame. Con l'atto in titolo si è voluto operare non già una semplice riaggregazione di strutture, ma ripensare alla organizzazione del Dicastero nel complesso operando uno sforzo molto significativo, visto il rilievo del Ministero, nel panorama delle strutture ministeriali, che conta ben centocinquanta funzioni nel proprio ambito. Quanto al diverso rapporto che si è prospettato nel corso del dibattito in ordine alle dotazioni di personale tra i due dipartimenti, si è trattato di una scelta che tiene conto della complessità e del rilievo delle funzioni rispettivamente attribuite.

Quanto alla questione dei rapporti tra ENAC e Dicastero, sarà posta particolare attenzione sulle relative disposizioni, che non perseguono in alcun modo l'obiettivo di creare sovrapposizioni o alterare le funzioni che la legge attribuisce all'ente. Quanto alle proposte di revisione del riparto di competenze riferite ai contratti di programma, riconosce trattarsi di una problematica obiettivamente complessa. Vengono infatti in rilievo profili concernenti sia la materia dei trasporti sia quella delle infrastrutture, per cui risulta obiettivamente difficile ritenere quale dei due aspetti possa dirsi prevalente e si è posta quindi la necessità di operare una scelta che è stata effettuata nel senso indicato sulla base della considerazione che nei contratti di programma la materia infrastrutturale risulta preponderante rispetto a quella dei trasporti.

Meno problematica appare invece la proposta riferita alla interoperabilità ferroviaria, in cui gli aspetti per così dire trasportistici rivestono un carattere prevalente. Una riflessione alla luce del dibattito sarà altresì fatta a proposito delle dotazioni organiche riferite alla direzione generale del personale e degli affari generali.

Seguono ulteriori brevi interventi del senatore Marco FILIPPI (*PD*) e del sottosegretario CASTELLI sull'opportunità di rivedere le competenze ministeriali in tema di interoperabilità ferroviaria.

Dopo che il presidente GRILLO ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e risulta approvata la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal Presidente, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal senatore Marco Filippi.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 31)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO (*PdL*) presenta ed illustra brevemente una proposta di parere favorevole con osservazioni evidenziando che le stesse si limitano a suggerire una opportuna revisione della collocazione di talune disposizioni dell'articolato per ragioni di buona tecnica redazionale, ferma restando la condivisione nel merito dell'articolato proposto.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni del Relatore è posta ai voti e risulta approvata.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Salerno (n. 18)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) dichiara che la sua parte politica non parteciperà al voto in considerazione della non condivisione della disciplina e delle procedure previste per la nomina dei presidenti delle autorità portuali, che non sembrano in grado di assicurare la necessaria trasparenza delle relative fasi di nomina.

Il PRESIDENTE pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Baldini (*PdL*), Camber (*PdL*), Cicolani (*PdL*), De Toni (*IdV*), Donaggio (*PD*), Marco Filippi (*PD*), Gallo (*PdL*), Grillo (*PdL*), Izzo (*PdL*), Magistrelli (*PD*), Musso (*PdL*), Oliva (*Misto*), Papania (*PD*), Ranucci (*PD*), Villari (*PD*) e Zanetta (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con quindici voti favorevoli e un'astensione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 22 ottobre 2008, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 30

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Atto del Governo n. 30),

visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 luglio 1998, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 10, 16, 18, 19 e 20;

viste le osservazioni favorevoli espresse dalla 5^o Commissione permanente in relazione allo schema in titolo;

considerato il parere del Consiglio di stato reso in relazione all'atto in titolo il 28 agosto 2008;

esprime parere favorevole, osservando che:

– in relazione alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 9 dello schema, con riferimento alle funzioni della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, si invita a riconsiderare talune delle previsioni recanti individuazione degli ambiti di attività della predetta Direzione in modo da rendere le stesse pienamente aderenti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 250 del 2007 – Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile – con specifico riguardo alle funzioni dell'Ente indicate all'articolo 2 del decreto.

– Appare auspicabile un rafforzamento dei compiti e delle dotazioni attribuite alla Direzione generale per la sicurezza stradale in modo da consentire al Dicastero la possibilità di svolgere una più efficace azione in materia.

– Si suggerisce, in relazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria ed al fine di garantire l'esercizio unitario delle relative funzioni, di attribuire al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici le competenze in materia di interoperabilità ferroviaria che sono nello schema previste in capo al Dipartimento per le infrastrutture, modificando conseguentemente tutte le disposizioni interessate.

– Si invita ad attribuire, sempre al fine di garantire l'esercizio unitario delle competenze in materia di trasporti, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi, le funzioni del Dicastero nell'ambito dei contratti di programma, in particolare con Rete Ferroviaria Italiana, e del Piano generale dei trasporti, rivedendo le disposizioni dello schema interessate.

– In relazione alla mancata adozione del D.P.C.M, di cui all'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 85 del 2008, recante definizione dei criteri e delle risorse umane da destinare agli uffici dei Ministeri accorpati, nel prendere atto che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema in titolo, ha concluso nel senso che la mancata adozione del D.P.C.M. non preclude l'adozione dell'atto in esame, si segnala comunque la necessità di garantire la partecipazione delle organizzazioni sindacali al procedimento di riorganizzazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE Marco FILIPPI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 30

Premesso che:

– lo schema di decreto è reso necessario a seguito della riunificazione dei preesistenti due Ministeri: Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti e della navigazione;

– si tratta di una scelta che mira a superare la frammentazione e la duplicazione di competenze e di assicurare una unitaria politica delle infrastrutture e dei trasporti e pertanto anche il processo di riorganizzazione deve determinare un assetto unitario in grado di assolvere i compiti e le attività di competenza dei preesistenti due Ministeri e quindi di assicurare il massimo di funzionalità e di consentire il coordinato e integrato esercizio di tutte le funzioni;

– fermi restando i limiti-stabiliti dall'articolo 1, comma 16, del decreto legislativo n. 85/2008, n. 121 convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2008, che comportano una riduzione di almeno il 20 per cento delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i ministeri di origine e il Ministero di destinazione;

– sullo schema di decreto è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato 2914/2008 del 28 agosto 2008 e che in data 28 luglio 2008 si è svolta la riunione per la prevista informativa alle organizzazioni sindacali sullo schema di regolamento del Ministero;

dagli atti allegati allo schema di decreto trasmessi alla Commissione emerge, tra l'altro, quanto segue:

a) dall'esame delle tabelle si evidenzia una evidente sproporzione tra le posizioni dirigenziali tra il Dipartimento infrastrutture e il Dipartimento trasporti; infatti nel primo sono previsti 25 dirigenti (1 Capo Dipartimento, 9 Direttori generali, 9 Provveditorati, 6 posizioni presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e cioè un Dirigente ogni 120 dipendenti; nel secondo si registrano 15 Direttori Generali (1 Capo Dipartimento, 9 Direttori Generali e 5 Direttori Generali Territoriali) e cioè un dirigente ogni 475 dipendenti, con un rapporto di oltre quattro volte superiore a quello del Dipartimento infrastrutture;

b) un'analogha sproporzione si evidenzia relativamente ai Dirigenti di fascia II ove nel settore infrastrutture è previsto 1 dirigente ogni 18 dipendenti, mentre nel settore trasporti è 1 dirigente ogni 65 dipendenti (oltre tre volte superiore a quello delle infrastrutture);

c) in relazione alla Direzione Generale per il personale tutte le organizzazioni sindacali hanno manifestato la netta contrarietà alla collocazione della Direzione presso l'uno o l'altro Dipartimento del Ministero.

Appare inoltre difficilmente giustificabile l'articolazione della Direzione in 12 Divisioni. Infatti quando il Ministero (nel periodo 2001-2006) era unificato, le posizioni dirigenziali erano 9 e ciò determina una contraddizione rispetto all'auspicata riduzione di spesa nonché un'eccessiva frammentazione di ruoli e competenze;

d) in relazione alla Direzione Generale del trasporto ferroviario, in base alla normativa nazionale e comunitaria, le competenze in materia di interoperabilità ferroviaria risultano di fatto affidate ed esercitate dal settore Trasporti. Al settore infrastrutture è invece affidata la competenza in materia di norme tecniche costruttive relative alle opere civili. Appare pertanto opportuno garantire l'esercizio unitario delle competenze in materia di interoperabilità e l'interfaccia delle strutture ministeriali con quelle nazionali (Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria) e comunitarie (ERA), presso il Dipartimento per i trasporti;

e) analoga esigenza di governo unitario si evince sul Contratto di Programma e l'atto di concessione per la gestione della rete ferroviaria italiana, strettamente connesse all'attività di vigilanza sul settore ferroviario in quanto funzionali allo svolgimento dei compiti di sicurezza ed interoperabilità del sistema e all'esercizio dei servizi di trasporto sulla rete;

f) in relazione alla Direzione Generale per il trasporto marittimo, le Organizzazioni sindacali e il Consiglio di Stato hanno eccepito come lo schema di regolamento si spinge a modificare norme di carattere primario (codice della navigazione marittima e leggi speciali), arrivando a sfumare il rapporto funzionale, e per certe materie, gerarchico, esistente tra l'Amministrazione civile e il Comando Generale persino in materie ove non è individuabile la garanzia della sicurezza della navigazione ove è decisiva la funzione del Corpo. Infatti l'Amministrazione Centrale, tramite il Dipartimento, da sempre coordina – in base alla legge – anche le attività di vigilanza e controllo ed è titolare delle funzioni legate all'addestramento alla formazione del personale marittimo e del settore marittimo ed alla sicurezza sul lavoro. In proposito occorre evidenziare che per le specifiche competenze legate alla sicurezza e agli organismi di classifica occorre personale di peculiare ed alta specializzazione tecnica, quali ingegneri navali e tecnici navali attualmente in servizio nell'Amministrazione civile del Ministero, di cui è privo il Comando Generale;

g) la «relazione illustrativa allo schema di decreto (pagina 10) in riferimento all'articolo 11, individua la regione Sardegna rientrando alle Direzioni generali di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)*, mentre nello schema di decreto è chiaramente indicata alla lettera *c)*;

h) il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 271 (Codice della nautica da diporto) all'articolo 65, comma 1, lettera *m)* prevede «l'organizzazione dello sportello telematico del diportista» e che tale normativa non è stata ancora attuata, mentre è necessario procedere alle semplificazioni burocratiche e agli snellimenti che hanno già prodotto benefici nel settore automobilistico, producendo ricadute positive anche sul bilancio statale;

i) il testo in esame non contiene alcun riferimento alla struttura organizzativa del Ministero cui sono attribuite le competenze in tema di

norme legislative e regolamentari nell'esercizio della potestà concorrente dello Stato in materia di governo del territorio e di regime dei suoli;

visto che:

– gli articoli 3 lettera *b*) e 11 comma 3, così come formulati, presentano profili di dubbia interpretazione sulle competenze del Capo Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione e i dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali e che sarebbe opportuno definire con precisione le rispettive competenze;

– l'articolo 12 alla lettera *p*) non chiarisce i soggetti destinatari delle attività di azione e aggiornamento proprie delle direzioni generali Territoriali;

– la «relazione illustrativa allo schema di decreto (pagina 10) in riferimento all'articolo 11, individua la regione Sardegna rientrando alle Direzioni generali di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*), mentre nello schema di decreto è chiaramente indicata alla lettera *c*);

– il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 271 (Codice della nautica da diporto) all'articolo 65, comma 1, lettera *m*) prevede «l'organizzazione dello sportello telematico del diportista» e che tale normativa non è stata ancora attuata, mentre è necessario procedere alle semplificazioni burocratiche e agli snellimenti che hanno già prodotto benefici nel settore automobilistico, producendo ricadute positive anche sul bilancio statale;

– il testo in esame non contiene alcun riferimento alla struttura organizzativa del Ministero cui sono attribuite le competenze in tema di norme legislative e regolamentari nell'esercizio della potestà concorrente dello Stato in materia di governo del territorio e di regime dei suoli;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi:

1. la Direzione Generale per il personale venga collocata in posizione di terzietà rispetto all'uno o all'altro Dipartimento del Ministero e venga rideterminata, come in precedenza, in 9 uffici di livello dirigenziale non generale;

2. venga rinominata la «Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie» e per «l'interoperabilità ferroviaria» del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale in «Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie» e conseguentemente sopprimere i punti *g*) ed *h*) dalla relativa declaratoria delle funzioni. Parallelamente si propone di modificare, nell'ambito delle funzioni della Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il punto *g*) (interoperabilità, limitatamente all'esercizio ed al materiale rotabile)», con la seguente formulazione: «*g*) interoperabilità»;

3. vengano trasferite le competenze contenute nei punti *a*) e *c*) della declaratoria relativa alla Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, all'interno di quelle relative alla Direzione generale per il trasporto

ferroviario del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici;

4. si propone nel quadro di una razionalizzazione e diversa distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale possa incrementarsi la relativa dotazione della Direzione Generale per la sicurezza stradale, allo scopo di garantire una maggiore attenzione alle sempre più delicate tematiche della sicurezza in ambito di circolazione stradale;

5. all'articolo 5 la denominazione «Direzione generale per le politiche abitative» venga riformulata in «Direzione generale per il governo del territorio e le politiche abitative»; conseguentemente in coda all'elenco letterale aggiungere la «lettera L): Normativa statale concorrente in materia di governo del territorio e regime dei suoli»;

6. all'articolo 6 comma 9, comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250», inserire: «che individuano in ENAC l'unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile (articolo 687 del Codice della Navigazione) e riservano in argomento al Ministero funzioni di indirizzo e vigilanza»,...;

7. l'articolo 6, comma 7, venga riformulato in aderenza alle norme di rango primario in vigore e pertanto – la lettera e), venga così formulata: e) sicurezza della navigazione marittima e interna, disciplina degli organismi di classificazione e relativa vigilanza, sicurezza del lavoro marittimo.»;

8. Alla lettera h) dopo le parole: «nautica da diporto» aggiungere le seguenti: «portale del diportista e disciplina delle imbarcazioni»;

9. la lettera i) venga così riformulata: «gestione del personale marittimo e relative qualifiche professionali, certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; Gestione del sistema informativo della gente di mare nonché, in accordo con altre Direzioni, del sistema informatico delle imbarcazioni»;

10. alla lettera i), sopprimere le parole: «per quanto di competenza»;

11. all'articolo 7, comma 2, conseguentemente, sopprimere la lettera e);

12. all'articolo 11, comma 3, tra le parole: «e la navigazione» e le parole: «in ordine al» inserire le seguenti: «che ha potere di direzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b)»; all'articolo 12, comma 2, lettera p) dopo la parola: «aggiornamento» inserire le seguenti: «del personale della Pubblica Amministrazione»;

13. venga corretta la relazione illustrativa nella parte in cui la regione Sardegna viene collocata in due direzioni generali territoriali e venga valutata la peculiare organizzazione degli Uffici nell'isola;

prima dell'emanazione dello schema di decreto all'esame, si proceda alla preventiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 85/2008, allo scopo di definire i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse

umane da destinare agli uffici dei Ministeri accorpati in coerenza con la riorganizzazione degli uffici. In proposito la Commissione rileva che il Consiglio di Stato e la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 26 settembre 2008 hanno rilevato che l'impostazione seguita nello schema di decreto non «vale a travolgere i requisiti di legalità procedurale che la stessa decretazione d'urgenza ha inteso confermare in modo esplicito (e che non sono caducati dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008). La mancata osservanza da parte dell'Amministrazione, dell'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 85/2008 preclude alle organizzazioni sindacali di partecipare sin dall'inizio alla fase di riorganizzazione, sia pure in maniera consultiva, in modo conforme a quanto previsto in via generale dall'ordinamento in tutti i processi di riorganizzazione trattandosi di spostare risorse umane e di produrre economie di spesa. «La possibilità delle organizzazioni sindacali di partecipare alla riorganizzazione è direttamente stabilita dalla legge e non può ovviamente essere né negoziata, né pretermessa in ragione di una scelta unilaterale dell'amministrazione, anche se condivisa da tutti gli organismi ministeriali concertanti. L'urgenza del provvedere e la necessità di realizzare – sostiene il Consiglio di Stato – non valgono a travolgere i requisiti di legalità procedurale».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 31

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Atto del Governo n.31),

premessi che

– l'articolo 2 dello schema, oltre ad individuare gli uffici di diretta collaborazione ed a tratteggiarne le competenze, delinea anche rapporti del Ministro, del vice ministro e dei sottosegretari di Stato con i predetti Uffici nonché indica alcuni compiti del Capo di gabinetto;

– l'articolo 3, la cui rubrica fa riferimento alle funzioni degli uffici di diretta collaborazione, individua le attività del Consigliere diplomatico, fissa ulteriori competenze del Capo di gabinetto e delinea le funzioni del Capo della segreteria e del segretario particolare mentre nulla dice a proposito delle funzioni del Capo dell'Ufficio legislativo;

– si registrano alcune ripetizioni nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 6 e di cui all'articolo 2, comma 5, a proposito dei compiti delle segreterie dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato;

– all'articolo 5, concernente il personale degli uffici di diretta collaborazione, si individuano, al comma 3, senza alcun riferimento al consigliere diplomatico, le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Esse sono ulteriormente disciplinate all'articolo 6 – la cui rubrica recita «Responsabili degli uffici di diretta collaborazione» – e che al comma 6, contempla e fissa criteri di nomina per il consigliere diplomatico;

– l'articolo 8 ritorna sulla disciplina dei capi delle segreterie e dei sottosegretari di Stato con parziali ripetizioni rispetto a quanto già disposto dall'articolo 6, comma 4.

esprime parere favorevole, osservando che:

in considerazione dell'opportunità di evitare ripetizioni e per esigenze di carattere sistematico e di chiarezza redazionale, avuto riguardo a quanto rappresentato in premessa, si suggerisce di rivedere la collocazione di talune disposizioni dello schema in titolo, valutando, con l'occasione, anche l'opportunità di migliorarne l'articolazione in modo da rendere il contenuto più omogeneo, anche rispetto alla rubrica. A tal fine, le disposizioni di cui allo schema potrebbero essere articolate sotto le seguenti rubriche: individuazione degli uffici di diretta collaborazione e dei

loro compiti; rapporti del Ministro, dei vice ministri e dei sottosegretari con gli Uffici di diretta collaborazione; individuazione dei responsabili degli uffici, dei criteri di nomina e delle rispettive funzioni; personale degli uffici di diretta collaborazione; trattamento economico; ulteriori disposizioni; norme finali.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

18^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(826) MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti ai singoli articoli del disegno di legge, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il senatore ANDRIA (*PD*) interviene per illustrare gli emendamenti da lui presentati. Dopo aver richiamato gli elementi di valutazione emersi nel corso della discussione generale, rileva che le predette proposte sono dirette a coniugare le finalità di promozione delle tradizioni locali, perseguite dal disegno di legge, con l'indifferibile esigenza di assicurare tutela alla salute dei consumatori, contribuendo al miglioramento dell'impianto normativo proposto.

Sottolinea poi come anche le associazioni di categoria avessero già rappresentato l'esigenza di non favorire, con un intervento normativo, un'attenuazione dei necessari controlli sulle attività di produzione artigianale della grappa e dell'acquavite da frutta. Tale preoccupazione era del resto emersa anche nel corso dell'intervento svolto dal sottosegretario Buonfiglio nella seduta dello scorso 14 ottobre, allorquando la previsione di adeguati ed efficaci controlli, anche preventivi, si era prospettata come un elemento fondamentale nella valutazione dell'intervento legislativo sulla materia.

Osserva dunque che gli emendamenti in illustrazione vanno in tale direzione, apportando alcune misure correttive alla disciplina contenuta nel disegno di legge.

Passando all'esame delle singole proposte, dopo aver fatto brevemente cenno all'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, sottolinea l'importanza della proposta 3.1, che subordina la produzione artigianale della grappa ed acquavite di frutta al previo rilascio delle autorizzazioni previste da parte delle autorità amministrative competenti: ribadisce quindi che tale orientamento persegue l'obiettivo di una maggiore tutela e responsabilizzazione dei titolari delle aziende vitivinicole e frutticole interessate dalle attività in questione. L'emendamento in esame conferma inoltre l'impostazione fondata sulla previsione di limiti complessivi, di contenuta entità, alla distillazione su base annua dei prodotti destinati alla degustazione da parte dei consumatori.

Nel ribadire il proprio sostegno alla linea di intervento prospettata, sulla quale auspica un'ampia convergenza da parte della Commissione, sottolinea altresì il valore di un eventuale giudizio positivo da parte del relatore sugli emendamenti presentati dalla propria parte politica ai singoli articoli del disegno di legge, che ritiene di aver così illustrato.

Nel prendere atto con favore dell'atteggiamento costruttivo dell'opposizione, come confermato dal tenore degli emendamenti illustrati dal senatore Andria, il relatore VALLARDI (*LNP*) sottolinea come sia comune ai rispettivi schieramenti politici l'obiettivo di preservare e valorizzare le tradizioni relative alle produzioni a livello locale. Preannuncia dunque la presentazione di propri emendamenti destinati a perfezionare ulteriormente alcuni profili normativi del disegno di legge e, in relazione al complesso delle proposte testé illustrate, ne anticipa una valutazione in linea di principio positiva, osservando che gli emendamenti che si accinge a presentare costituiscono un opportuno completamento di tali misure.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime condivisione per il tenore degli interventi svolti dal senatore Andria e dal relatore Vallardi, richiamando altresì positivamente le aspettative legittimamente avanzate dalle organizzazioni professionali di categoria, che giudica meritevoli di attenzione da parte del legislatore.

Dopo aver ribadito l'esigenza che il Parlamento licenzi uno strumento normativo in grado di raccogliere il consenso anche dei destinatari delle misure che si intendono introdurre, ritiene auspicabile, riguardo all'elaborazione di autonome proposte di modifica da parte del relatore, un confronto aperto e costruttivo sulle proposte dell'opposizione, al fine di pervenire all'individuazione di soluzioni normative condivise ed efficaci.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 826**Art. 1.****1.1**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. La presente legge disciplina la produzione artigianale di grappa ed acquaviti da frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico, secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge medesima, in considerazione della necessità di garantire la salute dei cittadini e la tutela commerciale dei prodotti distillati destinati alla vendita al pubblico».

Art. 2.**2.1**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Definizioni*). – 1. La presente legge si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che intendono produrre, nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 4, grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime ottenute nella stessa azienda, da destinare esclusivamente alla degustazione gratuita all'interno dei locali agrituristici dell'azienda medesima».

2.2

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, dopo le parole: « ai sensi» aggiungere le seguenti: «del regolamento n. 110 del 2008 e».

2.3

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «medesimo regolamento» con le seguenti: «medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

Art. 3.**3.1**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Produzione di grappe ed acquaviti di frutta*). – 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, i titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappa ed acquavite di frutta esclusivamente previo rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4.

2. Ai titolari delle aziende agricole di cui all'articolo 2 è consentita la produzione di grappa ed acquavite da frutta destinata alla degustazione gratuita nel limite complessivo di 50 litri annui di prodotto finito.

3. Nella produzione di grappa ed acquavite da frutta, i titolari sono tenuti ad utilizzare gli apparecchi di distillazione muniti di piastrina apposta dall'UTF e ad osservare le disposizioni sull'igiene alimentare di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e le disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose».

3.2

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, impiegando esclusivamente materie prime ottenute nella stessa azienda».

3.3

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di prodotto finito pronto per il consumo.».

3.4

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di prodotto finito pronto per il consumo.».

3.5

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole sono tenute ad osservare le disposizioni di cui ai regolamenti sull'igiene alimentare (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.».

3.6

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende agricole vitivinicole e frutticole devono accertare, anche a mezzo di analisi, almeno le seguenti caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita: titolo alcolometrico volumico, contenuto di alcoli superiori e separatamente di alcol metilico.».

Art. 4.

4.1

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Adempimenti amministrativi*). – 1. La distillazione della grappa e dell'acquavite di frutta con le modalità di cui all'articolo 3 è consentita a seguito di domanda scritta attestante tale circostanza, presentata dal titolare dell'azienda agricola o dal legale rappresentante dell'azienda all'UTF competente territorialmente, il quale è tenuto a rilasciare il nulla osta per la produzione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda medesima. A seguito del nulla osta, la domanda viene registrata dall'UTF in un apposito registro.

2. È facoltà dell'UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di Finanza, dei nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS), del Nucleo agro-alimentare e forestale (NAF) e dei Nuclei di controllo regolamenti comunitari del Corpo forestale dello Stato, verifiche periodiche presso i produttori, al fine di controllare la regolarità dell'utilizzazione degli apparecchi di distillazione, il rispetto dei quantitativi prodotti di cui all'articolo 3, comma 2, la qualità e la provenienza dei prodotti utilizzati per la distillazione, la qualità del prodotto distillato, il rispetto delle disposizioni sull'igiene alimentare e l'accertamento dell'utilizzo a fini di degustazione gratuita del prodotto.».

4.2

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il legale rappresentante deve inviare analogha comunicazione all’Agenzia delle Dogane o all’ufficio tecnico di finanza competenti per territorio».

4.3

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata una descrizione tecnica corredata dalle caratteristiche specifiche dell’apparecchio di distillazione utilizzato.».

Art. 5.**5.1**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Sanzioni). – 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e la distruzione del prodotto.».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

18^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero del commercio internazionale per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 38)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomandazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, che tiene conto dei principali rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il presidente CURSI dà quindi conto di un documento trasmesso dal Governo in relazione alle osservazioni avanzate dai senatori intervenuti nella seduta di ieri. In particolare, evidenzia che la pubblicità delle opportunità offerte per gli enti, le associazioni e gli altri organismi destinatari dei fondi previsti a favore dell'internazionalizzazione delle imprese è assicurata dalla pubblicazione delle relative circolari sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero. Il Dicastero ha inoltre manifestato piena condivisione circa l'opportunità di fornire alle Commissioni parlamentari competenti tutta la documentazione che consenta di individuare i beneficiari di tali fondi e l'utilizzo che in concreto ne viene fatto per la realizzazione dei progetti e dei programmi di internazionalizzazione delle imprese. Infine, in relazione alle osservazioni circa l'opportunità di ridefinire le

forme di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nella promozione, evidenza che è stata istituita un'apposita cabina di regia tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari esteri per determinare le linee di indirizzo delle politiche di internazionalizzazione.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) si sofferma sulla importanza di inserire nella proposta di parere un chiaro riferimento alla trasmissione, da parte del Ministero, con cadenza semestrale, di una relazione che consenta di monitorare l'efficacia e l'effettività dei programmi finanziati e valutare i risultati degli interventi sostenuti.

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, aderisce alla richiesta del senatore Vetrella riformulando la proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomandazione nel senso di segnalare l'opportunità che il Ministero trasmetta una relazione semestrale che consenta di monitorare l'efficacia e l'effettività dei programmi finanziati.

Il Presidente CURSI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomandazione presentata dalla senatrice Vicari, come testé integrata, e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 39)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore BUBBICO (*PD*) si sofferma sulla opportunità che, nella proposta di parere, sia inserita una raccomandazione al Governo circa l'importanza di prevedere tra i soggetti beneficiari del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche tutte quelle categorie, tra cui le piccole e medie imprese, che possono aver subito dei danni dall'abuso di posizioni dominanti lesive della libera concorrenza ed accertate dall'*Antitrust*.

Il senatore PISCITELLI (*PdL*) relatore, in considerazione dell'assenza di rilievi critici sull'atto del Governo in esame manifesta il suo iniziale orientamento ad esprimere un parere favorevole. Rileva, tuttavia, che

sono pervenute delle osservazioni circa l'assenza, nello schema di decreto in esame, di apposite risorse, già previste negli anni 2004 e 2006, per le attività straordinarie svolte dalla Guardia di finanza a seguito di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero. Si riserva pertanto di procedere alla formulazione di una raccomandazione volta a richiamare la necessità di prevedere che una adeguata quota delle risorse siano destinate per la realizzazione da parte della Guardia di finanza di attività straordinarie di sorveglianza del mercato e di ritiro di prodotti pericolosi, non conformi o ingannevoli o ivi compresi i relativi controlli.

Dopo brevi interventi dei senatori GARRAFFA (*PD*) e CIARRAPICO (*PdL*) per una richiesta di precisazioni, il presidente CURSI ricorda che, come emerge dalla relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti con i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dall'*Antitrust*, nel corso del 2006 è stato previsto un importo di 1,5 milioni di euro per la realizzazione da parte della Guardia di finanza di interventi straordinari mirati alla sorveglianza ed al ritiro dal mercato di prodotti pericolosi destinati al consumatore finale. Tale importo, prosegue il Presidente, sulla base di quanto contenuto nella relazione di accompagnamento, ha consentito di stipulare, nel maggio 2007, una apposita convenzione tra il Ministero e la Guardia di finanza per la realizzazione di interventi mirati alla sorveglianza del mercato e al ritiro di prodotti pericolosi e di quelli non conformi e ingannevoli rispetto alle informazioni sull'efficienza energetica. In merito ai rilievi formulati dal senatore Bubbico evidenzia come la legge n. 388 del 2000 indica in maniera chiara che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

La senatrice FIORONI (*PD*), alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Bubbico, pur rilevando i limiti normativi specifici che non consentono l'erogazione di tali fondi anche alle piccole e medie imprese danneggiate dalla presenza di eventuali situazioni di posizione dominante sul mercato censurate dall'*Antitrust*, evidenzia l'opportunità di poter coinvolgere, nel riparto dei fondi, non solo le associazioni dei consumatori e degli utenti ma anche le realtà associative rappresentative delle categorie imprenditoriali danneggiate. Richiama quindi il contenuto dell'articolo 3 dello schema di decreto in esame in cui si prevede un coinvolgimento per la realizzazione di iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica di una collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti. A tale proposito, manifesta l'opportunità di un intervento che consenta di ampliare la platea dei possibili destinatari dei contributi, includendo anche le associazioni rappresentative delle piccole e medie imprese che potrebbero svolgere, in aggiunta alle richiamate associazioni dei consumatori e degli utenti, delle attività informative per garantire una maggiore trasparenza del mercato.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) chiede alcuni chiarimenti in merito alla convenzione stipulata tra il Ministero e la Guardia di finanza, nel maggio del 2007, ed evidenzia l'opportunità che la Commissione acquisisca il testo di tale convenzione. A tale proposito rileva che alcuni dei compiti affidati con la convenzione stessa alla Guardia di finanza rientrano tra i compiti istituzionali del Corpo.

Il senatore PISCITELLI (*PdL*), relatore, ricorda che la Guardia di finanza era stata già destinataria di appositi interventi nel 2004 per avviare iniziative a tutela dei consumatori, mentre il presidente CURSI precisa che nel 2006 lo stanziamento previsto, pari a 1,5 milioni di euro, era volto alla realizzazione di interventi straordinari.

Dopo brevi interventi del senatore CIARRAPICO (*PdL*), che richiama l'opportunità di acquisire il testo della convenzione tra Ministero e Guardia di finanza e del senatore GARRAFFA (*PD*), che richiede ulteriori chiarimenti circa gli interventi attuati con le risorse previste negli anni 2004 e 2006, la senatrice FIORONI (*PD*) si sofferma sulla opportunità di approfondire gli aspetti relativi alle risorse per la lotta alla contraffazione che risponde ad un preciso interesse dei consumatori e delle imprese, anche alla luce della recente soppressione della figura dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) ricorda che alcuni degli interventi predisposti con i fondi previsti per gli anni 2004 e 2006 rivestono natura straordinaria.

Il senatore CARUSO (*PdL*) paventa il rischio che l'attribuzione di specifiche risorse alla Guardia di finanza possa disincentivare altri Corpi a cui sono istituzionalmente affidati importanti compiti come quelli affidati alla Guardia di finanza stessa. In relazione alle risorse, pari ad 1,5 milioni di euro, previste nel 2006, fa osservare che le stesse sono state già destinate al finanziamento delle attività contenute nella convenzione tra Guardia di finanza e Ministero dello sviluppo economico.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ribadisce la necessità che la Commissione acquisisca il testo della richiamata convenzione.

Il presidente CURSI rileva che nel disegno di legge n. 1441-*ter*, attualmente all'esame della Camera, è stata modificata la finalità di alcuni fondi incardinati presso il Ministero dello sviluppo economico.

In considerazione delle richieste avanzate da alcuni senatori intervenuti, propone di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto, sul quale la Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 ottobre, ad una successiva seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARAVIA (*PdL*) ricorda che il Ministro Scajola, in occasione dell'audizione sulle linee programmatiche del Dicastero, aveva manifestato la volontà di instaurare un dialogo e un confronto costante con le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento. Manifesta pertanto l'opportunità che la Commissione proceda ad una audizione del Ministro anche al fine di acquisire ulteriori elementi circa i provvedimenti che il Governo intende assumere con riguardo agli incentivi alla rottamazione degli elettrodomestici e delle autovetture.

Il senatore BUBBICO (*PD*) manifesta condivisione circa la necessità di coinvolgere la Commissione industria, attraverso un'audizione del Ministro Scajola per acquisire ulteriori elementi in merito alle iniziative che il Governo intende assumere a tutela dell'economia reale in considerazione dell'attuale crisi economica in atto.

Il presidente CURSI rileva che in occasione dell'esame da parte della Commissione del disegno di legge n. 1441-*ter*, attualmente all'esame della Camera, il Ministro Scajola potrà intervenire in Commissione fornendo tutti gli elementi che consentano alla Commissione stessa di conoscere le iniziative che il Governo intende adottare.

Il presidente CURSI ricorda quindi che la Camera dei deputati sta concludendo in queste ore l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il provvedimento d'urgenza che scadrà il prossimo 27 ottobre dovrà, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, essere nuovamente esaminato dal Senato.

Preannuncia pertanto alla Commissione, che ove il provvedimento dovesse essere trasmesso nella serata di oggi, le Commissioni riunite 8^a e 10^a, di intesa con il Presidente della 8^a Commissione potranno convocarsi nella giornata di domani, giovedì 23 ottobre alle ore 8,30 e alle ore 15,30.

Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti che, ricorda, potranno essere riferiti solo alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati potrà, essere fissato per la giornata di domani alle ore 12 in modo da consentirne l'esame nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 38

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si segnala la necessità che, a partire dalla predisposizione del prossimo schema di decreto, lo stesso sia accompagnato da un elenco degli enti, delle associazioni e degli altri organismi destinatari dei contributi, nonché da una relazione che consenta di monitorare l'efficacia e l'effettività dei programmi finanziati e valutare i risultati degli interventi sostenuti;

– si rileva altresì l'opportunità di avviare una campagna di informazione volta a promuovere da parte dei vari soggetti interessati la conoscenza dei fondi di finanziamento per la realizzazione dei progetti promozionali e di internazionalizzazione. Contestualmente si ravvisa la necessità di avviare una corrispondente semplificazione dei procedimenti.

La Commissione raccomanda altresì che, con il prossimo esercizio finanziario, venga incrementato lo stanziamento a favore delle attività di promozione all'estero e che nel prossimo schema di decreto sia previsto un congruo aumento dello stanziamento per i consorzi agroalimentari con particolare riguardo a quelli turistico-alberghieri.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 38**

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si segnala la necessità che, a partire dalla predisposizione del prossimo schema di decreto, lo stesso sia accompagnato da un elenco degli enti, delle associazioni e degli altri organismi destinatari dei contributi, nonché da una relazione semestrale che consenta di monitorare l'efficacia e l'effettività dei programmi finanziati e valutare i risultati degli interventi sostenuti;

– si rileva altresì l'opportunità di avviare una campagna di informazione volta a promuovere da parte dei vari soggetti interessati la conoscenza dei fondi di finanziamento per la realizzazione dei progetti promozionali e di internazionalizzazione. Contestualmente si ravvisa la necessità di avviare una corrispondente semplificazione dei procedimenti.

La Commissione raccomanda altresì che, con il prossimo esercizio finanziario, venga incrementato lo stanziamento a favore delle attività di promozione all'estero e che nel prossimo schema di decreto sia previsto un congruo aumento dello stanziamento per i consorzi agroalimentari con particolare riguardo a quelli turistico-alberghieri.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

27^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(62) TOMASSINI.** – *Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica***(434) COSTA.** – *Norme per contrastare il fenomeno del mobbing***(453) PEDICA.** – *Modifica dell'articolo 586 del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza psichica nei luoghi di lavoro***(856) MONGIELLO ed altri.** – *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice GHEDINI (PD) illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo, che concernono la tutela dei lavoratori dagli atti di violenza o persecuzione morale e psicologica, segnalando preliminarmente che gli studi sul tema prendono le mosse in Svezia all'inizio degli anni '80 dalla ricerca dello psicologo Leymann, che tratteggia per la prima volta le caratteristiche epidemiologiche, descrivendone gli effetti sulla salute ed indicando le prime misure preventive. Nel 2001 il Parlamento Europeo ha emanato una risoluzione in cui esortava gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il *mobbing* e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare ed uniformare la definizione della fattispecie del *mobbing*. Fra i Paesi dell'Unione, la Svezia (dal 1993) e la Francia (dal 2002) dispongono di una normazione specifica in materia.

Dopo aver ricordato gli studi effettuati nel 2003 dall'OMS – anche in collaborazione con ISPESL – e dall'ILO, volti a definire il fenomeno ed a suggerire misure per la prevenzione ed il contrasto, la relatrice sottolinea alcune recenti iniziative assunte a livello comunitario dalle parti sociali. Ricorda infine che nel 2001 l'INAIL ha istituito un Comitato scientifico

su malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso *il mobbing*, che ha operato per la produzione di Linee Guida per il riconoscimento come malattia professionale. Le indicazioni emerse sono state recepite nell'ambito del decreto ministeriale 27 aprile 2004, che elenca le malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ricomprendendovi il disturbo dell'adattamento cronico ed il disturbo post traumatico cronico da stress derivanti da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (costrittività organizzative). Nota inoltre che, dal punto di vista epidemiologico, secondo un monitoraggio effettuato dall'ISPESL, sarebbero circa un milione e mezzo i lavoratori italiani vittime di *mobbing* su 21 milioni di occupati, e che il fenomeno risulta più presente nel Nord, e colpisce maggiormente le donne e gli addetti della pubblica amministrazione.

La relatrice fa quindi presente l'assenza in Italia di una disciplina specifica, osservando che le vigenti disposizioni che operano in favore della tutela della salute fisica e psicologica dei lavoratori fanno riferimento ai precetti costituzionali (artt. 32, 35 e 42), ad alcune disposizioni del codice civile e del codice penale, all'articolo 13 della legge n. 300 del 1970 e alle norme contenute nella legge n. 123 del 2007 e nel decreto legislativo n. 81 del 2008, che disciplinano l'intera materia della prevenzione dai rischi e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. In materia esistono poi alcune leggi regionali, che operano sul piano della conoscenza, della informazione-formazione, del supporto alla prevenzione e dell'assistenza, in varie forme, alle vittime.

La relatrice si richiama quindi alla giurisprudenza di merito ed in particolare alla recentissima sentenza n. 24293 della Sezione Lavoro della Cassazione, che propone un orientamento difforme rispetto al precedente in merito ai requisiti necessari ai fini del diritto al risarcimento. In sintesi, fino a quest'ultima deliberazione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini del diritto al risarcimento, aveva ritenuto necessaria la sussistenza di un danno di natura psico-fisica, pur se non implicante la menomazione dell'idoneità a produrre reddito. La recente sentenza prevede invece che possa essere configurata come *mobbing*, e dare dunque luogo al diritto al risarcimento del danno, anche la violazione di diritti del lavoratore, fra cui quello alla valorizzazione della professionalità ed alla progressione di carriera.

La relatrice passa quindi a svolgere una dettagliata disamina comparativa dei disegni di legge, evidenziando che nessuno di essi affronta il problema della prova che, assunta la natura della fattispecie, potrebbe considerarsi rilevante.

Dopo aver rilevato che l'impianto del disegno di legge n. 856, contenendo la più ampia descrizione del fenomeno e contemplando la più vasta strumentazione, potrebbe forse essere assunto come punto di riferimento, ritiene comunque utile effettuare sulla materia un supplemento istruttorio, anche attraverso audizioni di esperti, onde chiarire le criticità alle quali dare soluzione e gli ambiti entro i quali più opportunamente debba orientarsi il procedimento legislativo.

Il presidente GIULIANO, ringraziata la relatrice per l'ampia e dettagliata esposizione, conviene sull'esistenza in materia di divergenze giurisprudenziali, ricordando che in passato la fattispecie veniva ricondotta alla figura della violenza psichica o morale. Nel sottolineare altresì gli aspetti relativi alle difficoltà probatorie, conviene dunque sull'opportunità di effettuare in materia i necessari approfondimenti, attraverso un programma di audizioni.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, rinviandone lo svolgimento alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(392) BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche

(550) COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

(918) NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che in tale occasione la relatrice Biondelli ha illustrato un testo unificato dei disegni di legge, adottato dalla Commissione come testo base, e che, scaduto ieri alle ore 12 il termine per la proposizione degli emendamenti, sono state presentate due proposte di modifica.

La senatrice CARLINO (*IdV*) e la relatrice BIONDELLI (*PD*) danno quindi ragione, rispettivamente, degli emendamenti 1.1, finalizzato a correggere un refuso, e 2.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN° 392, 550, 918**

Art. 1.

1.1

CARLINO

Sostituire le parole: «12 aprile 2004» con le seguenti: «1° aprile 2004».

Art. 2.

2.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da minorazione combinata della vista e dell'udito totale o parziale, sia congenita sia acquisita, che comporta particolari limitazioni all'autonomia personale, all'orientamento e alla mobilità, nonché all'accesso all'informazione e alla comunicazione».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

29^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio, accompagnato dal dottor Filippo Palumbo, Direttore generale della programmazione sanitaria dello stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia di sanità.

Il PRESIDENTE introduce i temi oggetto della procedura informativa in titolo e cede la parola al sottosegretario Fazio.

Il sottosegretario Fazio svolge una relazione sul procedimento di revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), richiamando preliminarmente gli ostacoli di copertura finanziaria che hanno condotto alla revoca del provvedimento predisposto dal precedente Governo. Si sofferma, in

particolare, sui rilievi al riguardo formulati dalla Corte dei conti, in relazione all'esigenza di una più specifica e dettagliata quantificazione della stima degli oneri, derivanti dall'inserimento di nuove prestazioni, nonché alla necessità di rendere cogenti i processi di deospedalizzazione, al fine di conseguire economie di portata pari o superiore ai maggiori costi connessi all'introduzione di nuove prestazioni.

Alla luce delle considerazioni della Corte dei conti, si è reso pertanto necessario provvedere alla revoca del provvedimento, essendo le criticità evidenziate di tale entità da poter essere sanate solo attraverso una rivalutazione complessiva della materia. In proposito, riferisce che si è provveduto a riesaminare il contenuto del Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale alla luce dell'esigenza di eliminare talune prestazioni diagnostiche o terapeutiche che risultano ormai obsolete e individuare strumenti idonei per garantire una maggiore appropriatezza nell'utilizzo di alcune prestazioni diagnostiche, da destinare prioritariamente a specifiche condizioni cliniche.

Fa quindi presente che sui citati obiettivi si è registrata un'ampia convergenza da parte dei tecnici del Ministero e delle Regioni; conclude esprimendo l'auspicio che nell'incontro programmato per la giornata di domani, 23 ottobre, si possa raggiungere l'intesa su un nuovo testo che, senza ridurre l'ampiezza della tutela sanitaria garantita ai cittadini, comporti un minore onere per il Servizio sanitario nazionale.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore DI GIROLAMO (PD), dopo aver manifestato profondo rammarico per la revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2008, sottolinea l'esigenza che il lavoro di revisione condotto a partire dal 2004 dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza istituita presso il Ministero della salute – a suo avviso positivo – sia opportunamente valorizzato anche nell'ambito del presente processo di revisione dei LEA. Richiama in particolare l'importanza di numerosi aspetti innovativi a suo tempo introdotti, tra i quali segnala l'anestesia epidurale in travaglio di parto, lo spostamento di talune prestazioni dal regime di ricovero a quello in *day hospital*, le misure di tutela collettiva e di sanità pubblica quali la vaccinazione da *papilloma virus* nonché l'estensione dell'elenco delle malattie rare e l'aggiornamento del nomenclatore di protesi e ausili per disabili. Auspica quindi che nel confronto con le Regioni possa emergere un ampio consenso al riguardo.

Il senatore BOSONE (PD), dopo aver dichiarato di condividere i principali criteri guida nella definizione dei nuovi LEA, quali il superamento di prestazioni ospedaliere obsolete e l'appropriatezza delle cure, chiede di conoscere nel dettaglio le prestazioni contemplate dal nuovo provvedimento.

Il senatore ASTORE (*IdV*), nel rilevare come il tema sui LEA costituisca un aspetto decisivo del processo del cosiddetto federalismo fiscale, sottolinea l'esigenza che la valutazione sui risparmi di spesa per il Fondo sanitario nazionale sia commisurata al costo effettivo dei servizi sanitari per ciascuna Regione, al fine di garantire un'offerta sanitaria uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), associandosi alle considerazioni emerse nel dibattito, chiede di conoscere quale sia la metodologia che verrà impiegata per valutare l'appropriatezza delle prestazioni. A suo avviso, sarebbe preferibile valutare l'idoneità degli strumenti diagnostici per determinate patologie, nonché condurre uno studio rigoroso sulla quantità di prestazioni diagnostiche e chirurgiche per il numero degli utenti per ciascuna area di riferimento. Sottolinea infine l'esigenza di estendere la vaccinazione da *papilloma virus* a tutte le adolescenti, anziché limitarla esclusivamente alle infradodicenni, nonostante ciò costituisca un onere significativo per il Servizio sanitario nazionale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel dare atto che l'azione di Governo è orientata a offrire prestazioni sanitarie secondo criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità, ritiene prioritario stabilire quali prestazioni diagnostiche destinare prioritariamente a specifiche patologie cliniche. In proposito, sottolinea tuttavia l'esigenza di una maggiore attenzione sul versante della prevenzione al fine di stabilire l'insorgenza delle patologie medesime attraverso diagnosi precoci delle stesse.

La senatrice PORETTI (*PD*), dopo aver richiamato l'esigenza di aggiornamento del nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale per far fronte alle nuove esigenze di quanti siano colpiti da disabilità, ritiene necessario garantire a titolo gratuito nell'ambito dei LEA l'anestesia e analgesia epidurale per il parto, anche alla luce degli ampi consensi finora registrati da tutte le parti politiche al riguardo. In questo quadro, ritiene inoltre necessario avviare una riflessione sull'opportunità di contenere quanto più possibile il ricorso ai parti cesarei, anche in base alle indicazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità.

La senatrice BIANCHI (*PD*), nel convenire con il senatore D'Ambrosio Lettieri sull'importanza di una più chiara indicazione dei percorsi diagnostici e sulle politiche di prevenzione, osserva come occorra introdurre nell'ambito dei LEA la profilassi vaccinale con particolare riguardo a quella contro la meningite per i nuovi nati. Occorre inoltre riconoscere nell'ambito dei LEA idonei strumenti per la terapia del dolore a tutti i livelli di cura. Conclude infine sottolineando l'esigenza di ampliare l'elenco delle malattie rare nell'ambito dei LEA, anche alla luce dell'ampio consenso registrato in tal senso in Commissione in occasione dell'esame dei disegni di legge in materia.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*), pur dichiarandosi consapevole che non spetti al Parlamento la competenza primaria per la revisione dei LEA, ritiene tuttavia necessario avviare un proficuo confronto con il Governo, al fine di offrire un contributo più fattivo, soprattutto da parte di quei parlamentari che dispongono di competenze tecniche e medico-scientifiche, oltre che del bagaglio di esperienza condotta sul campo. A questo riguardo chiede di conoscere quali prestazioni siano state eliminate rispetto alla precedente formulazione e quali siano state invece introdotte. Auspica infine che la riabilitazione con l'ausilio del cavallo possa essere inserita tra i livelli essenziali di assistenza.

Il senatore COSENTINO (*PD*), nel riconoscere come il Sottosegretario non abbia espresso una valutazione pregiudizialmente contraria riguardo alle scelte operate dal precedente Governo nel ridefinire i LEA, ma abbia esclusivamente preso atto degli ostacoli di natura finanziaria formulati dalla Corte dei conti in proposito, chiede di conoscere quale sia l'esatta quantificazione della stima degli oneri derivanti dall'inserimento di nuove prestazioni per alcune tipologie assistenziali. Sottolinea inoltre l'esigenza di conoscere se i maggiori costi previsti dalla precedente formulazione del decreto siano stati sufficientemente stimati al fine di valutare quali prestazioni confermare e quali modificare al fine di raggiungere l'equilibrio finanziario richiesto dalla Corte dei conti.

Con riferimento alla parte innovativa del provvedimento, chiede di sapere se nella valutazione dei minori costi sia stata considerata la maggiore appropriatezza delle prestazioni; conclude ribadendo la necessità di conoscere dati economici sui quali il Governo ha svolto le sue valutazioni, tenuto conto che le prestazioni indicate nei LEA si pongono come diritti esigibili, e come tali necessitano di una precisa quantificazione delle corrispondenti risorse, per evitare l'affermazione di un diritto reso poi inesigibile per carenza di risorse finanziarie.

Il PRESIDENTE ricorda come l'ippoterapia non sia configurata come prestazione inserita nei livelli essenziali di assistenza, né nei disegni di legge all'esame della Commissione, né negli interventi del dibattito svolto in materia, ferma restando la possibilità per le Regioni di prevederla come LEA aggiuntivo sulla base delle proprie risorse disponibili; esprime quindi apprezzamento per l'approccio seguito dal Governo nella definizione dei livelli essenziali nel confronto con le Regioni. A questo riguardo, sollecita una maggiore attenzione sui profili sollevati dalle senatrici Poretti e Bianchi in merito alla terapia del dolore; tenuto conto che, nell'aggiornamento dei LEA, i criteri di valutazione utilizzati dal Governo sono stati essenzialmente l'appropriatezza, l'aggiornamento e il superamento di prestazioni ospedaliere obsolete, nonché l'eliminazione di terapie senza validità scientifica, chiede di conoscere se è stato anche previsto l'inserimento della fotoferesi extracorporea, che oggi rappresenta una valida alternativa terapeutica (non solo in termini di efficacia e sicurezza, ma anche in ter-

mini di costo-efficacia), rispetto alla terapia *standard* costituita dal ricorso a farmaci immunosoppressori.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) sottolinea l'esigenza che, ai fini della riduzione dei costi legati alla degenza ospedaliera, sia contemplata, nell'ambito dei LEA, la possibilità di provvedere all'inserimento della valvola polmonare e aortica, direttamente per via percutanea in emodinamica, anziché mediante interventi di cardiocirurgia.

Il sottosegretario FAZIO risponde agli interventi svolti, riferendo in primo luogo sulle prestazioni terapeutiche non più comprese nel novero dei livelli essenziali di assistenza. In merito alla maggiore appropriatezza delle prestazioni diagnostiche, segnala l'esigenza di limitare alcuni esami ai soli casi di patologie oncologiche: ricorda i costi assai elevati della medicina difensiva, conseguenti alla prescrizione di esami diagnostici spesso inutili, che finiscono per costituire essi stessi un rischio medico per i pazienti. Riferisce quindi l'intenzione del Governo di rivolgere alle Regioni un invito a programmare i volumi di attività prestazionali e l'impegno dell'esecutivo a implementare le linee guida in ogni settore. Dopo aver precisato che la strategia vaccinale perseguita dal Governo è necessariamente condizionata dall'entità delle risorse finanziarie disponibili, sottolinea come sia stata confermata quella elaborata dal precedente esecutivo. Quanto alla fornitura di protesi, comunica che la definizione della questione è ormai prossima, mentre è stato già confermato l'aggiornamento dell'elenco di malattie rare predisposto dal Governo Prodi; anche l'anestesia e analgesia epidurale per il parto è inserita nei livelli essenziali di assistenza; altri rilievi, come quelli in materia di eccessivo ricorso al parto cesareo, vanno considerati in termini di inappropriata. Sottolinea l'ampia disponibilità del Governo a recepire segnalazioni e suggerimenti da parte delle Camere e dei singoli parlamentari, di maggioranza e di opposizione, come testimonia l'avanzato *iter* per la costituzione dell'Agenzia per la valutazione delle prestazioni. Sarà al più presto definito il piano nazionale dei vaccini: a tale riguardo, raccogliendo una segnalazione che il presidente Tomassini ha formulato in altra sede, considera necessaria una riflessione sull'obbligatorietà di alcune vaccinazioni.

Un'informazione più dettagliata sul contenuto dei livelli essenziali di assistenza in materia di sanità potrà essere possibile all'esito del confronto ancora in corso con le Regioni; egli ribadisce comunque la piena disponibilità del Governo a valutare e accogliere eventuali segnalazioni. Quanto alla richiesta formulata dal senatore Cosentino, rileva come i tagli derivino da una procedura complessa che coinvolge il Ministero del *welfare*, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni: ritiene che una più precisa valutazione dei costi effettivi delle singole prestazioni possa essere favorita proprio dalla costituzione dell'Agenzia sulla valutazione delle prestazioni.

Conclude sottolineando l'intento del Governo di procedere con assoluto rigore e in piena trasparenza, auspicando il passaggio da un sistema di

standard basati su giudizi qualitativi a *standard* fondati su valutazioni di natura quantitativa.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Fazio e lo congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari già convocata per le ore 8,30 di domani, è anticipata alle ore 8,00, per la programmazione dei lavori concernenti l'esame dei disegni di legge nn. 10 e connessi in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza; le audizioni informali in materia di responsabilità professionale del personale sanitario già programmate, avranno luogo a partire dalle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 22 ottobre 2008

32^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE» (n. 32)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CORONELLA (*PdL*), riferisce sullo schema di decreto legislativo in oggetto che intende dare attuazione alla direttiva comunitaria 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori nonché ai relativi rifiuti. Il termine di recepimento della direttiva 2006/66/CE era il 26 settembre 2008. Si segnala, inoltre, che in applicazione della direttiva 2006/66/CE gli organismi europei, il 29 settembre 2008, hanno adottato la decisione n. 2008/763/CE, recante una «metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali». La Decisione, peraltro, si limita a definire un paio di dettagli, incidendo poco o nulla sul quadro della direttiva 2006/66/CE e, di riflesso, sull'atto del Governo n. 32. Lo schema di decreto legislativo governativo, essendo stato varato prima della decisione n. 2008/763/CE, ovviamente non fa riferimenti ad essa.

La direttiva 2006/66/CE, che abroga la precedente direttiva 91/157/Ce la cui applicazione aveva dato risultati insoddisfacenti, ha l'obiettivo fondamentale di tutelare l'ambiente promuovendo l'elevamento dei tassi di raccolta e riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori – indipendentemente dalla loro composizione chimica, dal loro peso e dal loro volume – attra-

verso un sistema di finanziamento basato sul principio della responsabilità del produttore. Inoltre, la direttiva fornisce indicazioni sui sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti in questione.

Uno studio del COBAT (Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi) stima che la raccolta ed il recupero di una batteria esausta consenta la riduzione del 75% dei rifiuti potenzialmente da essa prodotti in caso di abbandono incontrollato nell'ambiente.

A livello di prevenzione, la direttiva europea agisce ponendo regole e divieti all'immissione di pile e accumulatori sul mercato, a seconda delle percentuali di mercurio e di cadmio contenute. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2006/66/CE, provvisoriamente sono esentati dalle proibizioni relative al cadmio le pile e gli accumulatori portatili per sistemi di emergenza e di allarme, per attrezzature mediche e per utensili elettrici senza fili. Entro il 26 settembre 2010 gli organismi comunitari si riservano di riconsiderare la deroga per l'utilizzazione di cadmio negli strumenti *cordless*.

L'eccezione fatta per pile ed accumulatori al cadmio destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili appare particolarmente importante, alla luce dell'evoluzione tecnologica in corso. Al tempo dell'approvazione della direttiva 2006/66/CE, pertanto, alcune associazioni ambientaliste contestarono la deroga suddetta. Sul punto delle eccezioni ai divieti di immissione sul mercato, l'atto del Governo n. 32, all'articolo 3, ricalca l'articolo 4 della direttiva comunitaria, tranne laddove quest'ultimo fa riferimento al riesame della deroga previsto nel 2010.

Nella legislazione italiana, attualmente, il principale riferimento normativo sulla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è il decreto legislativo n. 151/2005.

La direttiva 2006/66/CE si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori esclusi quelli utilizzati in apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico che sono destinati a fini specificamente militari e nelle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio. L'atto del Governo n. 32, all'articolo 1, definisce un campo di applicazione sostanzialmente conforme alla direttiva 2006/66/CE, aggiungendo altresì che sono fatte salve le vigenti disposizioni interne rispettivamente recate dal decreto legislativo n. 209 del 2003, riguardante i veicoli fuori uso, e dal decreto legislativo n. 151 del 2005, concernente la riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché lo smaltimento dei rifiuti.

Rispetto alla normativa italiana in vigore, le maggiori novità prospettate dallo schema di decreto legislativo in titolo – per adeguarsi alla direttiva 2006/66/CE- riguardano il sistema di raccolta. Infatti, sotto questo profilo, la direttiva non distingue i rifiuti di pile e accumulatori in base alla loro composizione chimica – a differenza del decreto legislativo n. 152 del 2006 che invece adottava tale criterio per differenziare i rifiuti pericolosi ed i rifiuti speciali dagli ordinari – bensì individua tre grandi

categorie: le pile e gli accumulatori portatili, le pile e gli accumulatori industriali e le pile e gli accumulatori per autoveicoli.

Per la categoria dei portatili, la direttiva 2006/66/CE, all'articolo 8, stabilisce in capo ai distributori l'obbligo di recuperare gratuitamente i rifiuti, senza oneri per gli utilizzatori finali né imposizione di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori; per la categoria industriale, sono i produttori (o chi per essi) a farsi carico di riprendere pile ed accumulatori esausti; per gli autoveicoli, sono interessati di nuovo i produttori di pile ed accumulatori, chiamati ad allestire sistemi e punti di raccolta accessibili nelle vicinanze dei punti vendita.

L'atto del Governo n. 32 provvede in materia con gli articoli 6 (Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili), 7 (Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori industriali e per veicoli) e 17 (Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi).

Le nuove norme proposte concernenti pile e accumulatori portatili riproducono quasi alla lettera i corrispondenti dettami della direttiva 2006/66/CE. Per le pile e gli accumulatori destinati ad usi industriali ed ai veicoli, non sono menzionati i produttori, e i compiti di raccolta sono assegnati ad un apposito sistema che, all'articolo 17, si identifica con il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, meglio noto come COBAT. Il COBAT, che fino ad oggi provvede alla raccolta per gli accumulatori al piombo in forza di legge (decreto legislativo n. 152 del 2006) e alla raccolta di accumulatori chimicamente diversi su libera richiesta, avrà otto mesi di tempo per adeguarsi strutturalmente e giuridicamente alle nuove funzioni.

Si calcola che in Italia, nel 2005, la percentuale di raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili esausti fosse il 13,5%, mentre quella per gli usi industriali e gli autoveicoli si avvicinasse al 100% (fonti: COBAT, ANIE, e ISTAT, in riferimento all'anno 2005).

Il COBAT, esistente dal 1988, in questi 20 anni ha raccolto quasi 3 milioni di tonnellate di batterie esauste, pari a 230 milioni di batterie avviate a riciclo; attualmente, il tasso di recupero è prossimo alla totalità rispetto all'immesso al consumo. La re-immissione nel circuito industriale si traduce in un risparmio annuale di circa 200 milioni di euro rispetto alla necessità di importare piombo dall'estero.

In previsione del recepimento da parte italiana della direttiva 2006/66/CE, il COBAT da tempo ha avviato in alcune province un progetto pilota per la raccolta ed il riciclo di tutti i tipi di batterie.

I costi del sistema di raccolta sono a carico dei produttori di pile e accumulatori (articolo 13 dell'atto di Governo n. 32, in armonia con l'articolo 16 della direttiva 2006/66/CE). Viene quindi istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Registro dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema. Nella direttiva 2006/66/CE, la registrazione dei produttori è contemplata agli articoli 17 e 24, che non recano disposizioni di dettaglio.

Le attività di acquisizione ed elaborazione di dati sulla raccolta e sul riciclaggio di pile e accumulatori, unitamente a funzioni ispettive, sono affidate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvarrà della collaborazione dello ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale). I relativi oneri di funzionamento graveranno sui produttori di pile e accumulatori. La vigilanza ed il controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori sono incardinati presso il già esistente comitato di vigilanza e controllo sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il comitato di vigilanza e controllo sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (le cosiddette RAAE), fu istituito con decreto ministeriale 25 settembre 2007, in attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005. Di conseguenza, gli oneri di funzionamento del comitato sono divisi in parti uguali tra i produttori dei due settori (pile e accumulatori da un lato, apparecchiature elettriche ed elettroniche dall'altro) sottoposti alla vigilanza e al controllo.

Pertanto, dallo schema di decreto legislativo presentato al Parlamento non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate. Tale invarianza è formalmente enunciata all'articolo 24 (Disposizioni finanziarie).

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione, ricordando che l'atto di Governo in esame è stato assegnato con riserva, in quanto la Conferenza Unificata non ha ancora espresso il prescritto parere.

Il senatore DELLA SETA nel condividere l'impianto dello schema di decreto legislativo in titolo, sottolinea l'esigenza di alcune specificazioni volte a rendere perseguibile l'obiettivo di uniformare la normativa italiana con quella comunitaria. In primo luogo, nel sottolineare il ruolo positivo svolto dal COBAT quale consorzio obbligatorio per la raccolta di pile e accumulatori, emerge l'opportunità nell'articolo 10 di dare maggiore risalto anche all'attività di trattamento e di riciclaggio che dovrebbe essere aperta al concorso di una pluralità di soggetti. Inoltre, all'articolo 13, con riguardo al finanziamento, sarebbe utile chiarire che il contributo a carico dei produttori confluisce anche nel sistema di raccolta di materiali gestito dal COBAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente D'ALÌ avverte che nella seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14, verrà esaminata la proposta di indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo.

La seduta termina alle ore 10,05.

33^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MONTI

indi del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Marco Desiderati, presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale Brianza Milanese, accompagnato dal dottor Massimo Bonfà, direttore e rappresentante legale; l'ingegner Massimo Pelti, direttore generale di CEM Ambiente S.p.A., accompagnato dal perito industriale Silvio Nardella, direttore tecnico; il signor Alcide Copreni, presidente di Brianza Energia Ambiente S.p.A., accompagnato dall'ingegner Giulio Fumagalli, direttore generale; il dottor Giovanni Colombo, presidente del Consiglio di amministrazione di SILEA S.p.A., accompagnato dal dottor Marco Peverelli, direttore generale.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizioni di rappresentanti di CEM Ambiente S.p.A., di SILEA S.p.A., di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e del Consorzio Provinciale Brianza Milanese

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il presidente MONTI introduce l'audizione di rappresentanti CEM Ambiente S.p.A., di SILEA S.p.A., di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e del Consorzio Provinciale Brianza Milanese.

La senatrice MAZZUCONI fa presente che il Consorzio e le società intervenute nella odierna seduta sono nati negli anni '60 e hanno come caratteristica di essere contigui territorialmente e di servire un bacino di utenti, pari a circa 1.300.000 abitanti, che va dalla pianura alle zone collinari e montane della provincia di Milano.

Il dottor COLOMBO, in rappresentanza di SILEA S.p.A., si sofferma sul cosiddetto sistema «Lecco», basato sull'autosufficienza nella gestione integrata dei rifiuti solidi urbani attraverso la creazione di impianti di piano. L'attuazione di tali obiettivi è stata perseguita attraverso SILEA S.p.A. di proprietà pubblica. Dopo aver fornito alcuni elementi conoscitivi sulle tipologie di raccolta e smaltimento, evidenzia che il sistema tariffario è uguale per tutti i comuni soci, risultando differenziato per tipo di rifiuti, nel senso che le tariffe più care concernono i rifiuti ingombranti. La tariffa media è di circa 76 euro, importo contenuto grazie al fatto che il bilancio è vicino al pareggio e che sono sfruttate adeguatamente tutte le fonti di ricavo.

Inoltre, rileva come il corrispettivo per l'incenerimento è più elevato rispetto a quello previsto per lo smaltimento della carta, dei metalli e della plastica, mentre per quanto concerne la situazione impiantistica sono state eliminate discariche nel territorio dove invece è presente un impianto di termovalorizzazione ed uno di compostaggio.

L'ingegner PELTI, in rappresentanza di CEM Ambiente S.p.A., dopo aver ricordato la genesi di tale Consorzio che comprende 48 comuni della provincia di Milano, per un bacino di circa 450.000 abitanti, sottolinea che la percentuale di raccolta differenziata si attesta al 66 per cento e che solo il 2 per cento dei materiali risulta differito in discarica, mentre il 32 per cento è destinato all'incenerimento con il recupero energetico. Uno degli aspetti maggiormente curati dal Consorzio è quello della tracciabilità dei rifiuti, rispetto alla quale si registra che il 50 per cento dei prodotti rimane nel territorio consortile.

Tra le peculiarità del CEM si annovera la gestione associata dei servizi di igiene urbana che, anche attraverso un sistema di raccolta porta a porta che ha di fatto eliminato i cassonetti dalle strade, ha permesso di contenere i costi del servizio, di superare la frammentazione territoriale e di controllare la qualità della raccolta. Anche per effetto di tale gestione associata, quindi, il costo del servizio è di 96 euro per abitante all'anno, valore inferiore rispetto alla media provinciale. Infine, illustra alcune problematiche gestionali di natura territoriale e normativa.

Il signor COPRENI, dopo aver ricordato che BEA S.p.A. serve circa trecentomila abitanti e non ha mai causato rischi territoriali nello svolgi-

mento della sua attività, fa presente che il costo medio di smaltimento è pari a 50,63 euro a tonnellata, mentre il costo per abitante è di 21 euro all'anno. BEA S.p.A. ha realizzato un sistema di raccolta differenziata tipizzata porta a porta che ha dato ottimi risultati, con una media consortile del 53,55 per cento, tanto che l'impianto di termovalorizzazione che prima smaltiva circa ottantamila tonnellate di rifiuti attualmente ne smaltisce soltanto quarantacinquemila, per una quota pari al 35 per cento.

BEA S.p.A. partecipa al Consorzio italiano compostatori ed è attualmente fortemente impegnata a sollecitare la regione Lombardia affinché renda possibile l'impiego sul terreno del *compost* di qualità, così da impedire che esso finisca in discarica.

Il dottor BONFÀ, dopo aver ricordato che Consorzio provinciale Brianza Milanese comprende 16 comuni costituenti un territorio fortemente urbanizzato e caratterizzato da una produzione dei rifiuti pari a circa centocinquantacinquemila tonnellate all'anno ed a una raccolta differenziata pari al 52 per cento, fa presente che il costo medio è pari a circa 114 euro all'anno per abitante. Più in particolare, le componenti più rilevanti del costo complessivo sono rappresentate dalla raccolta, dallo smaltimento e dalla pulizia del suolo mentre una quota decisamente minore – il cui importo è di 6,7 euro per abitante – deriva dai rapporti con la filiera del CONAI. A quest'ultimo riguardo va segnalato che i consorzi di filiera del CONAI non hanno mai restituito interamente ai comuni il costo per la raccolta degli imballaggi destinati al riciclo e questa circostanza ha indotto spesso i comuni a vendere gli imballaggi ad operatori privati.

Sottolinea, infine, l'esigenza di prevedere una etichettatura degli imballaggi che consenta ai cittadini di conoscere con precisione le caratteristiche del materiale e di comportarsi conseguentemente al momento della separazione dei rifiuti per la raccolta differenziata.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver rilevato che i soggetti oggi auditi rappresentano senz'altro realtà di eccellenza a livello nazionale, chiede maggiori ragguagli in ordine al costo complessivo del servizio.

Il senatore ORSI (*PdL*), dopo aver osservato che i consorzi e le società oggi auditi costituiscono indiscutibilmente realtà d'eccellenza di rilievo nazionale, chiede se la termovalorizzazione risulti indispensabile ai fini del conseguimento dei risultati oggi illustrati dai soggetti auditi e se non si ritenga che dovrebbe essere attenuato il divieto di avviare alla termovalorizzazione alcuni materiali, come ad esempio il legname, per ovviare ai casi in cui il mercato del riciclo non sia in grado di assorbire l'intera quantità di materiale raccolto in via differenziata.

Il dottor COLOMBO fa presente che SILEA S.p.A. registra un costo medio annuo pari a circa 90 euro per abitante per il complessivo ciclo integrato dei rifiuti ed osserva che attualmente non esistono alternative alla

termovalorizzazione di una quota dei rifiuti, anche se è senz'altro possibile e doveroso operare in vista di una riduzione di tale quota.

L'ingegner PELTI rileva che CEM Ambiente S.p.A. presenta un bilancio in pareggio che non registra introiti esterni.

Il signor COPRENI fa presente che BEA S.p.A. gestisce una centrale per il teleriscaldamento che serve tre comuni e che determina significativi benefici anche a livello tariffario.

La senatrice MAZZUCONI (PD) ricorda che tre dei soggetti oggi auditi operano anche sul terreno della produzione di energia pulita.

Il PRESIDENTE ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(276) CARRARA ed altri. – *Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(330) CARRARA ed altri. – *Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita*

(397) BENEDETTI VALENTINI. – *Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica*

(398) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia*

(480) MASSIDDA. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(510) PORETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia*

(1029) BENEDETTI VALENTINI. – *Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria*

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Il relatore, senatore ORSI (PdL) nel riferire congiuntamente sui disegni di legge in titolo e nel far presente che sono in procinto di essere presentate ulteriori proposte legislative vertenti sulla medesima materia, svolge alcune considerazioni generali in merito ai disegni di legge che, pur con accenti diversi, si prefiggono come obiettivo comune quello di un aggiornamento della legge quadro n. 157 del 1992, esigenza di aggiornamento che, peraltro, è stata avvertita da parte dello stesso mondo dell'associazionismo. Infatti, ad oltre quindici anni dall'entrata in vigore di

tale importante normativa – la quale ha avuto l'indubbio merito di tutelare la fauna omeoterma e di promuovere la crescita del mondo venatorio nella salvaguardia di alcuni principi che restano tuttora validi – si registra una novità positiva determinata dall'accresciuto bagaglio di conoscenze relative alle dinamiche di sviluppo della popolazione della fauna omeoterma e delle differenti specie nelle quali essa si articola. Inoltre, appare necessario riflettere sul legame esistente tra la consistenza faunistica ed alcune rilevanti vicende territoriali che chiamano in causa il mondo dell'agricoltura e la tutela della biodiversità con il conseguente ordinato equilibrio fra tutte le specie.

L'ampiezza e la complessità degli argomenti segnalati induce a ritenere indispensabile l'acquisizione di una serie di dati ed elementi conoscitivi di tipo scientifico ed organizzativo al fine di delineare con maggiore esattezza sia il quadro delle competenze che si è determinato alla luce della normativa vigente, sia il funzionamento degli organismi di gestione. La raccolta di queste informazioni risulterà ancor più utile tenuto conto anche della ricchezza delle stesse proposte legislative, nelle quali si alterna l'obiettivo di una modifica strutturale della legge quadro alla finalità di una maggiore liberalizzazione nell'esercizio dell'attività venatoria.

Pertanto, ritiene senz'altro opportuna la costituzione di un Comitato ristretto all'interno del quale valutare l'articolato dei vari disegni di legge ed acquisire gli elementi informativi che sono stati ricordati.

Il presidente D'ALÌ, alla luce delle argomentazioni espresse dal relatore e dato l'obiettivo condiviso dai vari disegni di legge in esame di un miglioramento ed aggiornamento della legge n. 157 del 1992, propone di costituire, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento un Comitato ristretto composto da un senatore per Gruppo, dal relatore e dal Presidente in vista della redazione di un testo unificato. A tal fine, invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire le relative designazioni, nonché l'indicazione di eventuali soggetti da ascoltare per acquisire i necessari elementi conoscitivi.

La Commissione conviene sulla proposta di costituire il Comitato ristretto, nei termini indicati dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo

Il presidente D'ALÌ avverte che nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è stata da più parti evidenziata l'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conferisce mandato al presidente D'Alì di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere la menzionata indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 22 ottobre 2008

Presidenza del Presidente provvisorio
Giorgio MERLO

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione)

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la

data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 13,10.

Presidenza del Presidente provvisorio
Giorgio MERLO

La seduta inizia alle ore 20,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita il deputato Beltrandi, più giovane per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione)

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 20,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione

Mercoledì 22 ottobre 2008

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, in rappresentanza dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre (CGIA), il segretario generale, dottor Giuseppe Bortolussi, e il coordinatore dell'Ufficio studi, dottor Paolo Zabeo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione dei rappresentanti dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre (CGIA)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 7 ottobre 2008.

Il PRESIDENTE ringrazia per la disponibilità mostrata nei confronti della Commissione il segretario generale dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre (CGIA), dottor Giuseppe Bortolussi, e il coordinatore dell'Ufficio studi, dottor Paolo Zabeo.

Fa presente che con l'audizione odierna la Commissione intende estendere anche ad altre realtà non istituzionali l'approfondimento e la verifica delle scelte legislative e politiche in materia di semplificazione normativa e amministrativa. L'Associazione in questione infatti, oltre a svolgere attività sindacale e di servizio per i suoi aderenti, ha elaborato in questi anni, attraverso il suo Ufficio studi, ricerche e analisi di particolare interesse ai fini dell'indagine conoscitiva in corso.

Il dottor BORTOLUSSI ringrazia la Commissione per l'invito e fa presente che l'Associazione ha già collaborato in passato con le istituzioni fornendo suggerimenti e proposte supportate da studi e ricerche.

Da anni l'Associazione sostiene la necessità di una maggiore semplificazione legislativa e amministrativa che riduca gli oneri burocratici che gravano sui cittadini e sulle imprese e che frenano lo sviluppo dell'economia italiana.

A suo avviso, la semplificazione amministrativa non rappresenta una misura sufficiente se ad essa non si accompagna una significativa riduzione e razionalizzazione della legislazione che assicuri regole certe e chiare e riduca il contenzioso che scaturisce da una normazione eccessiva, spesso oscura, farraginosa e contraddittoria.

In tema di semplificazione amministrativa, riconosce che qualcosa è stato fatto a partire dalla riforma Bassanini, ma vi sono ancora molte lentezze e ritardi: ricorda, ad esempio, che è stata ulteriormente rinviata a febbraio la sperimentazione della domanda unica per avviare un'impresa che consentirebbe di risolvere un problema annoso e permetterebbe all'Italia di allinearsi agli altri Paesi europei.

Sottolinea come alcune semplificazioni burocratiche non richiederebbero particolari adempimenti e potrebbero essere introdotte facilmente. Cita, a tale proposito, la sperimentazione nel comune di Venezia dello sportello diffuso che ha interessato, in una prima fase, camera di commercio e associazioni di categoria e che vedrà coinvolti, in una fase successiva, anche gli ordini professionali. Questa iniziativa presuppone naturalmente un'interazione tra banche dati e sistemi informatici che la pubblica amministrazione non è sempre in grado di garantire.

Il dottor ZABEO illustra i risultati di un'indagine, di cui chiede di poter lasciare una documentazione, recentemente condotta dalla CGIA sui costi della burocrazia che gravano sulle piccole e micro imprese.

L'indagine è stata condotta su un campione di 800 imprese con meno di 20 dipendenti e, nella prima parte, si concentra sulla percezione che gli imprenditori hanno della burocrazia, sui soggetti addetti all'assolvimento delle pratiche e sul grado di complessità di quest'ultime, mentre, nella seconda parte, contiene una stima del costo nazionale della burocrazia soste-

nuto dalla piccola e media impresa attraverso un'elaborazione dei dati Istat riferiti all'anno 2000.

L'indagine rivela che la gran parte degli operatori economici associano la burocrazia alla gestione del rapporto con gli enti pubblici. Oltre il 25 per cento degli intervistati dichiara che la burocrazia è rappresentata dalla gestione amministrativa e contabile dell'azienda, una percentuale minore indica gli ostacoli riferiti alle procedure bancarie, mentre una minima parte dei campione avverte il peso burocratico nel rapporto con i clienti e i fornitori. Secondo l'indagine in media più di tre ore lavorative giornaliere sono dedicate all'assolvimento delle pratiche burocratiche. All'interno dell'azienda, titolare e dipendenti sembrano essere solo in parte in grado di occuparsi delle pratiche amministrative tanto che un numero sempre maggiore di imprese è costretto a rivolgersi a strutture esterne per far fronte a tutti gli oneri previsti. Tuttavia nelle aziende senza dipendenti il peso della burocrazia è sostenuto dal titolare che raramente ricorre a consulenze esterne.

Un dato significativo è dato dalla percezione che gli intervistati hanno circa l'aumento del peso della burocrazia, nonostante negli ultimi anni il quadro generale si sia obiettivamente semplificato.

Nella seconda parte dell'indagine si è proceduto ad un'analisi dei dati Istat per verificare sotto il profilo economico il peso che le imprese devono sostenere per la burocrazia. Complessivamente la burocrazia pesa sulle piccole e medie imprese italiane per circa 11 miliardi e mezzo di euro all'anno; le più colpite sono le micro imprese. Il numero medio di adempimenti stimato per addetto in un anno è pari a cinque, mentre il numero medio di giornate impiegate per adempimenti è pari a 4,5 giorni. Per un Paese come l'Italia che è costituita da piccole e micro imprese questo carico burocratico risulta inaccettabile e rappresenta un fattore di ritardo nella crescita e nella competitività.

Il deputato FOTI ringrazia il Presidente per aver previsto l'audizione odierna che consente alla Commissione di acquisire una testimonianza diretta e meno «accademica» riguardo le questioni oggetto dell'indagine conoscitiva. Condivide l'assunto secondo cui la semplificazione amministrativa si deve necessariamente accompagnare ad una semplificazione della legislazione. Ritiene particolarmente significativi i dati forniti sull'entità dei costi della burocrazia e soprattutto sulla percezione che le piccole imprese hanno dell'aumento degli oneri burocratici. Ritiene particolarmente interessante la sperimentazione effettuata nella città di Venezia ed auspica che analoghe iniziative siano adottate in altre città.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della CGIA per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Chiede loro di approfondire la questione relativa alla scarsa capacità di dialogo e di interazione tra le diverse piattaforme informatiche e di fornire un loro giudizio sul disegno di legge n. 1082, attualmente all'esame del Senato, che contiene numerose disposizioni in materia di semplificazione, nonché sulla normativa recen-

temente approvata in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che sembra introdurre nuovi rilevanti oneri a carico delle imprese e delle amministrazioni. Ricorda infine che, in base ad una analisi condotta dal Dipartimento per la funzione pubblica, gli oneri burocratici per obblighi informativi a carico delle imprese sarebbero pari a 16 miliardi di euro annui e chiede come questo dato si raccordi con quello fornito dalla CGIA relativamente agli oneri burocratici.

Il dottor BORTOLUSSI ribadisce che, a suo avviso, il principale problema dell'Italia è dato dall'eccesso di legislazione. Ad una legislazione caotica, ridondante e oscura si aggiunge un'ulteriore anomalia rappresentata da una normativa applicativa che va spesso al di là del dettato della legge introducendo oneri e adempimenti ulteriori. Pertanto, anche nel caso della recente legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, molto dipenderà da come verrà applicata e se saranno favorite forme di accordi tra sindacati e associazioni di categoria che consentano di garantire il rispetto delle norme e nello stesso tempo il contenimento dei costi e degli oneri.

Per quanto attiene all'informatizzazione, questa è avvenuta in Italia in modo caotico e non pianificato: ciò comporta la necessità di un adeguamento e di un aggiornamento degli strumenti informatici per consentire alle varie piattaforme di dialogare.

Sotto il profilo della semplificazione amministrativa, ribadisce che basterebbe l'introduzione di alcune semplici innovazioni, quali un modello unico di fattura, la posta certificata e la firma digitale, per ridurre sensibilmente i costi e gli oneri burocratici. Rileva infine che lo sportello unico, da tutti auspicato, non è stato ancora attuato, se non in alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia e a Ferrara, mentre in Veneto è stata effettuata una sperimentazione dello sportello diffuso, alla quale ha fatto riferimento nel precedente intervento.

Il dottor ZABEO precisa che l'analisi condotta dall'Ufficio studi della CGIA riguarda i costi legati agli adempimenti amministrativi mentre gli oneri informativi attengono ad un diverso profilo.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della CGIA e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 22 ottobre 2008

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole con alcune osservazioni.

In primo luogo ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare se le competenze del Commissario *ad acta*, nominato dal Consiglio dei ministri al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro dai *deficit* sanitari, così come prevede l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), possano configurare un'eccessiva limitazione dell'autonomia regionale, in particolare in riferimento al potere di disporre motivatamente la sospensione delle funzioni in atto.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, comma 3, rilevando, quanto alla previsione del contributo annuale di 500 milioni di euro a favore di Roma Capitale, l'opportunità di un puntuale riferimento al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, che espressamente consente allo Stato, per il conseguimento di determinati obiettivi, di destinare risorse aggiuntive in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Segnala infine la necessità, in merito all'articolo 3, comma 1, di intervenire sul nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, sostituendo le parole «previsti dal presente comma» con le altre «previsti dal presente articolo».

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), pur condividendo i rilievi formulati dal relatore, propone che essi vengano espressi in forma di condizioni. Al riguardo ritiene che le competenze previste per il commissario *ad acta*, in caso di mancato rientro dai *deficit* sanitari, rappresentino un'impropria ingerenza a danno dell'autonomia regionale, configurando un'esplicita violazione dei criteri di riparto previsti dall'articolo 117 della Costituzione.

Quanto alla osservazione sul contributo per Roma Capitale, ritiene che l'obiezione debba essere formulata in modo più incisivo, evidenziando l'impropria utilizzazione, da parte dello Stato, delle competenze di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, dal momento che il contributo previsto non sembra corrispondere ad alcuna finalità ivi indicate.

Ritiene infine opportuno invitare la Commissione di merito a valutare la congruità all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), norma che sembra far salvo il trattamento economico in godimento per i dirigenti locali sospesi dal commissario *ad acta*.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) condivide la proposta di parere avanzata dal Presidente.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) manifesta la sua disponibilità a inserire nel parere quanto proposto dalla senatrice Incostante circa il trattamento economico dei dirigenti, ma insiste sull'opportunità che tutti i rilievi siano formulati sotto forma di osservazioni.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) chiede quindi che l'esame sia rimesso alla Commissione in sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» (n. 22)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che

l'obbligo di comunicazione sulle somme di denaro esportate o importate, di cui all'articolo 3 del Regolamento CE 1889/2005, possa considerarsi soddisfatto dalla compilazione del modello di dichiarazione contenuto nell'allegato allo schema di decreto.

Ritiene opportuno, infine, invitare la Commissione di merito a valutare se gli adempimenti ablatori, di cui all'articolo 7, corrispondano alle esigenze di efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni da applicare in caso di inadempienza dell'obbligo di dichiarazione, così come dispone l'articolo 9 del Regolamento CE n. 1889/2005.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), nel condividere i rilievi proposti dal Presidente, chiede di integrarli, introducendo un esplicito invito alla Commissione di merito affinché valuti l'opportunità che i requisiti che soddisfano gli obblighi di dichiarazione, da rendere ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento CE n. 1889/2005, siano espressamente previsti dall'articolo 3 del decreto e non esclusivamente richiamati nel modello di dichiarazione contenuto nell'allegato.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) manifesta la sua disponibilità a integrare la proposta di parere nei termini indicati dalla senatrice Incostante.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del presidente Vizzini.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) segnala che, in sede di osservazioni alle Commissioni di merito sugli schemi di regolamento relativi alla ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, elaborati a seguito delle modifiche legislative introdotte dal decreto-legge n. 85 del 2008, è stato possibile rilevare che il Governo, nel procedimento di formazione dei regolamenti, ha ripetutamente violato le regole contenute in norme di legge, che in particolare esigono la preventiva adozione di atti amministrativi assai rilevanti, più volte omessi.

Il PRESIDENTE, ritenendo particolarmente importante la questione, si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti al fine di intraprendere eventuali iniziative.

La seduta termina alle ore 13,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Mercoledì 22 ottobre 2008

3^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina: esame e rinvio.

4^a Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina: parere non ostativo con osservazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (1072).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733).
- MARTINAT e PONTONE. – Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti (242).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (391).
- DELLA MONICA ed altri. – Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale (451) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena (583) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa (617) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - e della petizione n. 110 ad essi attinente.
-

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione del dottor Roberto Defez, coordinatore SAgRi – Salute, Agricoltura, Ricerca.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (999-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame degli emendamenti al disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (1108) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083).

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici (746).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla

- regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (628).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia (694).
 - BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - e della petizione n. 243 ad esso attinente.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
 - MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
 - SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM (2008) 426 def.) (n. 6).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (999-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente.

DIFESA (4^a)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

- CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (*Doc. XXII, n. 7*).
- BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini (*Doc. XXII, n. 10*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa (166).
 - COSTA. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio (544).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (1108) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (1072).

III. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (999-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana: audizione dell'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e dell'ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (999-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema delle concessioni nei settori dei trasporti e dei lavori pubblici: seguito dell'audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A..

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 13,30 e 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

ORE 14,30

Audizione di rappresentanti di Confcooperative.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 15

Costituzione della commissione: elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 13,30

INDAGINE CONOSCITIVA

- Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.
- Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.
- Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati.